

SICILIENSES HISTORIAE

Biblioteca di Cultura Storica

© COPYRIGHT 2012 DELL'AUTORE
Tutti i diritti riservati

Salvo Di Matteo

**STORIA
DELL'ANTICO PARLAMENTO
DI SICILIA
(1130 – 1849)**

CON UN INEDITO DEL MARCHESE DI VILLABIANCA
**I PARLAMENTI PIÙ CLAMOROSI DEL REGNO
(1189-1798)**

Graficreo

INDICE

1. La fondazione. Organo di audizione e strumento di consenso al re (p. 7)
2. La sede palermitana e tante assise itineranti (p. 11)
3. Assemblea di notabili per la promulgazione degli atti regi. Le *collette* (p. 14)
4. Depositario del *corpus juris* di Federico di Svevia (p. 19)
5. Il lento processo di apertura alle rappresentanze comunali (p. 22)
6. Con Federico III d’Aragona si istituzionalizza il ruolo eminente del Parlamento (p. 26)
7. La grande riforma di Martino il Giovane: i tre bracci parlamentari (p. 31)
8. Privilegi protocollari e nefaste sproporzioni di peso politico (p. 37)
9. *Iuravit tenere et observare privilegia, constitutiones et capitula baronum* (p. 40)
10. Sessioni a Palermo, a Catania, a Messina e ovunque convenisse al re (p. 42)
11. Le procedure, le formalità (p. 47)
12. I *donativi*: nella loro deliberazione la primaria attività del Parlamento (p. 50)
13. Un indegno accordo: il *do ut des* fra Corona e Parlamento (p. 55)
14. Non bastano le norme “pattate” a fare del Parlamento un organo legislativo (p. 60)
15. Gli *affaires* di Stato e le Giunte pre-parlamentari (p. 62)

16. Un'acquiescente fabbrica di fiscalità (ma la casta non cura) (p. 63)
 17. Le *grazie*, strumento parlamentare del privilegio di casta (p. 72)
 18. La *Deputazione del Regno*, palladio della “nazione”, baluardo d'immobilità politica (p. 79)
 19. Si succedono le dominazioni, ma la musica non cambia (p. 81)
 20. Lo sperequato gravame dei donativi e le vane lagnanze del braccio demaniale (p. 85)
 21. Il Parlamento nella bufera del conflitto istituzionale con la Monarchia (p. 88)
 22. La *Costituzione* del 1812: nasce la Sicilia indipendente, muore il feudalesimo (p. 91)
 23. Fine ignobile del Parlamento costituzionale. Il Parlamento rivoluzionario del '48 e la sua fine (p. 96)
- Note (p. 99)
 - Riferimenti bibliografici (p. 111)

Villabianca, *I Parlamenti più clamorosi del Regno* (p. 119)
Parlamenti generali e donativi reali (p. 131)
Grazie e capitoli di Carlo di Borbone (p. 139)

Le opere citate dal Villabianca (p. 150)

1. La fondazione. Organo di audizione e strumento di consenso al re

Non vi era tradizione parlamentare in Sicilia prima dell'avvento dei Normanni. Ignoto erano state ai tre secoli della dominazione bizantina (535-831) le assemblee deliberative, così come in precedenza lo erano state sotto il governo dei Goti (493-535), non essendo altro le *curiae* cittadine di cui si ha notizia che semplici consessi civici con valenza consiliaria composti da ottimati locali. Né più tardi, sotto il governo degli Arabi (831-1091), si ebbe altra assemblea rappresentativa che la *giamā'ah*, anch'essa nient'altro che un consesso municipale con funzione consultiva – raramente deliberativa – a struttura oligarchica, costituito dai notabili, dai capi delle corporazioni e dai dotti.

Consuetudini parlamentari introdussero invece nell'isola, in piena età medievale, i Normanni, che ne deducevano la tradizione dalle esperienze maturate nella contiguità con le popolazioni franche, a loro volta tributarie ai popoli di Germania;⁽¹⁾ presso costoro, infatti, in antico erano in uso periodici consessi di armati, più tardi evolutisi in assemblee di titolati, prelati e notabili, per la trattazione di interessi generali e per decisioni di natura fiscale e militare. Così un'assemblea di militi e fors'anche di prelati raccolti nel marzo 1061 attorno al loro duca Roberto d'Altavilla detto *il Guiscardo* (l'Astuto) deliberò la guerra di conquista della Sicilia, da ben più di due secoli dominio dei saraceni. Si trattava tuttavia, in questo come in altri casi, di assemblee dalle funzioni limitate, ancorché di rilievo, come l'investitura comitale o le decisioni di pace e di guerra.

Bisognerà fare riferimento alle *Cortes* spagnole, assemblee rappresentative dei vari Regni iberici, istituite nel secolo XI, per aversi la prima tipizzazione in Europa dell'istituto parlamentare, perché autenticamente dotate di poteri legislativi e politici e strutturate con un assetto che prefigurava già la tripartizione prerivoluzionaria dell'ordinamento sociale in nobiltà, clero e borghesia cittadina. Ma tutto ciò era – e sarà ancora per molto tempo – estraneo alla Sicilia.

Non può dirsi, quindi, che essa avesse il Parlamento più antico d'Europa, come ancora da qualche parte si opina, appunto in quanto preceduto dalle *Cortes* iberiche, che peraltro più e meglio dell'organo siciliano ebbero composizione rappresentativa e poteri parlamentari. E non ha neppure fondamento una retrodatazione al 1097 della sua istituzione, che fu in realtà più tarda, attribuendosi carattere e contenuto parlamentare a quella che nella realtà fu una semplice adunanza di vescovi e baroni convocati in quell'anno a Mazara dal granconte Ruggero d'Altavilla, fratello del Guiscardo, allo scopo di risolvere una controversia insorta tra i feudatari e i presuli in ordine alla gestione delle decime vescovili appena istituite.⁽²⁾

Il Parlamento di Sicilia sorse invece per iniziativa di Ruggero II, figlio e successore del granconte, quarant'anni dopo il compimento, nel 1091, della conquista normanna dell'isola, allora dominio degli Arabi. La sua istituzione coincise con la fase epocale della fondazione del Regno, sì che Parlamento e Regno si contestualizzarono in un unico momento fondante nel 1130, e l'uno scaturì dall'altro e viceversa. Né momento più epico e glorioso potrebbe volersi per questo antico e nobile istituto che quello in cui si è posto – nell'atto in cui è nato – a creatore e fondatore di un grande e luminoso Regno nel pieno dell'oscurità del Medioevo, esso stesso facendosi strumento di quel Regno.

Preliminare momento e quasi la genesi ne fu un'*assise* (assemblea) di nobili, ecclesiastici ed ottimati delle principali città dell'isola e del Meridione peninsulare, ma anche di cittadini fra i più degni, convocata l'anno prima a Salerno; e in essa Ruggero, sul fondamento dell'espansione territoriale e del rilievo nello scacchiere mediterraneo ed europeo conseguiti ormai dallo Stato normanno

– costituito allora dal Ducato di Puglia (esteso sull'intero Meridione continentale fino ai confini dello Stato della Chiesa e del Ducato di Spoleto) e dalla Contea di Sicilia –, rappresentò, nell'unanime concordia dei convenuti, l'opportunità di convertirne le strutture istituzionali in Regno.

Attesta nella sua cronaca Alessandro di Telese che Ruggero, allora duca di Salerno, «*convocatis ad se aliquibus ecclesiasticis peritissimis atque competentioribus personis, nec non quibusdam principibus, comitibus, baronibus simulque aliis qui sibi sunt visi probatioribus viris, patefecit eis examinandum secretum et inopinatum negotium: ac illi rem ipsam solliciter perscrutantes, unanimiter tandem uno ore laudant, concedunt, decernunt, insistunt ut Rogerius dux in regiam dignitatem apud Panormum Siciliae metropolim promoveri debeat*». ⁽³⁾

La risoluzione ebbe sanzione costituente nelle *curiae generales*, il Parlamento appunto, convocato e insediato a Palermo nel 1130, con la partecipazione di ecclesiastici, baroni e civili di privata condizione; e questo, acclamando Ruggero re, sancì ad un tempo, come si è detto, la propria fondazione e la fondazione del Regno. ⁽⁴⁾ In esecuzione di quel voto, l'incoronazione del primo monarca di Sicilia venne celebrata nel duomo di Palermo, il giorno di Natale del 1130, da quattro vescovi, quasi ad attestazione della sacralità del vincolo che connetteva la nascente Monarchia regia alla suprema approvazione e al favore della Maestà divina. ⁽⁵⁾

Nella sostanza, dunque, il primo re di Sicilia ricevette la dignità regia dalla sanzione del Parlamento, e l'evento impose il canone – non sancito, non codificato – per cui tutti i successivi sovrani avvicendatisi sul trono dovessero conseguire l'assenso (che altro non era se non il mero riconoscimento, più che l'approvazione) del Parlamento; le formalità si concludevano con la solenne incoronazione in cattedrale per mano dell'arcivescovo di Palermo, primate di Sicilia. Tutti i sovrani normanni, e così gli svevi, furono confermati sul trono dal voto parlamentare dei baroni, dei prelati e di *alii de populo*: ma, si ripete, quel voto non costituiva investitura né proclamazione; era solo la scontata ratifica, e vale a dire il semplice ricono-

scimento formale, di un evento (l'ascesa al trono, la successione dinastica) avveratosi a prescindere dall'intervento del Parlamento.

La pratica, interrottasi nel XIII secolo con Carlo d'Angiò, venne a ristabilirsi con gli Aragonesi; e sarà rilevante notare che allora, all'indomani della rivolta del Vespro, nel 1282, eleggendo al trono Pietro III, e più tardi (dicembre 1295 - gennaio 1296) acclamando re il figlio di questi, Federico III, ardimentosamente erettosi a campione dell'indipendenza della Sicilia dalla Napoli angioina, il Parlamento siciliano, in linea con la volontà popolare, esperì una soluzione autonoma nella scelta della propria Monarchia. Furono le sole volte in cui i Siciliani, attraverso il Parlamento, prescelsero ed elevarono liberamente al trono un proprio re. Dopo, dalla morte di Federico d'Aragona (1337) all'avvento dei Martini nel 1392, per oltre mezzo secolo le formalità parlamentari subirono gli effetti del disordine dei tempi, che non sempre consentirono le convocazioni dell'organo, sicché le procedure successive si risolsero nella sola incoronazione in cattedrale.

Si è detto che poteri legislativi, o comunque effettivamente deliberativi, mancarono all'antico Parlamento siciliano, che fu organo limitatamente rappresentativo, a struttura oligarchica, di baroni e di prelati (sebbene talora vi fossero ammessi alcuni civili, scelti fra i *meliores homines*), privo di reale funzione politica; solo in tempi più tardi vi furono istituzionalmente ammessi i rappresentanti delle città demaniali, e anche allora con prerogative assai modeste. Esso non ebbe altra funzione, insomma, che di attestare consenso al re: e cioè, in pratica, di procedere al riconoscimento della personalità regia di ogni sovrano asceso al trono, prendere cognizione delle leggi da lui statuite senza alcun potere partecipativo dell'organo parlamentare,⁽⁶⁾ suffragare le decisioni fiscali sancite dal re, e, al più, perorare interessi e privilegi di casta. Non esercitò – se non in tempi più avanzati e per fattispecie e periodi limitati, come vedremo – alcuna funzione legislativa, e raramente, in fasi particolari della Storia e su materie determinate, ebbe poteri di decisione politica.⁽⁷⁾

Le sue assemblee non si denominarono in principio Parlamento (*Parlamentum*), ma *curiae generales* o *sollemnes*, e con

Federico di Svevia *colloquia generalia*; tuttavia, anche allora la denominazione di *curiae generales* rimase in uso e più tardi prevalse, designando l'organo parlamentare almeno fino alla piena età aragonese-castigliana (metà del XV secolo). Il termine *Parlamentum*, riferito all'assemblea parlamentare del Regno di Sicilia, lo troveremo per la prima volta formalizzato in una statuzione del re Giovanni II d'Aragona (1458-1479), sebbene già al tempo della guerra del Vespro se ne abbia qualche anticipazione nei resoconti di alcuno dei cronisti.

2. La sede palermitana e tante assise itineranti

Quale l'originaria sede? Che il Parlamento sia stato stabilito a Palermo, eletta negli anni intorno al 1112 capitale (dopo Troina e Mileto in Calabria) dello Stato normanno, e più tardi dichiarata in un diploma di Guglielmo I «*prima sedes, corona Regis et Regni caput*», non è dubbio. E documentata è altresì nella diplomazia del tempo l'indizione a Palermo nel 1130, anteriormente all'istituzione del Parlamento, di un'assemblea di ecclesiastici e baroni e d'alcuni onorati cittadini («*quamplures episcopi aliaeque venerabiles personae [Siciliae et Calabriae] quidam denique barones*»), convocata da Ruggero, ancora *dux Siciliae et Calabriae*, per la soluzione di una controversia fra le Chiese di Palermo e di Lipari, «*in prolocutorio [parlatorio] Panormitani palatii*». ⁽⁸⁾ Ma è problematico vedere in questo certamente modesto parlatorio l'aula stessa del Parlamento che nella solenne giornata della fondazione dovette contenere baroni, prelati e parte del popolo palermitano.

Più sostanzialmente, è improbabile che, fin dalla istituzione dell'organo nel 1130, le sedute parlamentari si svolgessero nel palazzo regio. Questo aveva allora (e per almeno quattro secoli ebbe) volumetria assai più ridotta dell'attuale. Lo stesso intero corpo di fabbrica nel retrospetto dell'edificio, che contiene la "Sala d'Ercole", odierna sede dell'Assemblea regionale, non esisteva, come del resto non esisteva nemmeno il massiccio corpo mediano di prospetto, nel quale sono ubicate la Sala Rossa e la Sala Gialla,

le stanze degli uffici, le aule delle Commissioni legislative. In luogo di questo esisteva un lungo e basso corpo porticato, attestato dal viaggiatore arabo andaluso Ibn Giubayr, che fu a Palermo alla fine del 1184.⁽⁹⁾

Pertanto, dovendo l'edificio contenere gli ambienti a servizio della famiglia reale, della Corte, della *Magna curia regis* (il Consiglio della Corona), gli uffici della cancelleria regia e quelli dell'amministrazione dello Stato, le stanze degli armigeri, l'armeria, le prigioni, le cucine, i depositi delle derrate, le officine, il gineceo e così via, la relativa esiguità degli spazi autorizza concreti dubbi riguardo alla originaria allocazione del Parlamento nell'edificio regio: anche se si ha conoscenza che almeno in un caso, nel 1168, durante la reggenza di Margherita di Navarra, vedova di Guglielmo I, in una fase di gravi tensioni politiche, il parlamento si tenne, per motivi di sicurezza, all'interno del palazzo regio.

È da ritenersi, invece, che di norma le adunanze parlamentari, peraltro assai rare nell'età normanna (nei 60 anni decorrenti dalla fondazione dell'organo se ne contarono solo sette, non tutte peraltro indette a Palermo), avessero svolgimento nell'*Aula Viridis*, la Sala Verde, una vasta aula interclusa da una loggia scoperta, relitto forse di un anfiteatro d'età romana, che sorgeva nella spianata antistante all'edificio. I suoi avanzi – ancora visibili a metà del Cinquecento – costituiscono oggi, insieme a molti altri detriti, il terrapieno della grande spianata.

L'ipotesi è confortata dall'informazione di Tommaso Fazello, secondo cui i sovrani normanni si servivano della Sala Verde per le adunanze popolari;⁽¹⁰⁾ e, allora, perché non anche per le adunanze parlamentari? Per la verità, il cronista Ugone Falcando, che scriveva al tempo di Guglielmo I (1154-1166), aveva tramandato notizia dell'esistenza all'interno del recinto della reggia di alcune graziose palazzine («*palatiola multo quidem decore nitentia*») adibite dal sovrano a *prolocutorium*, parlatorio per le riunioni coi *familiares* (la corte dei suoi consiglieri), ma anche alle assemblee coi *proceres*, i magnati, per trattare di questioni riservate o degli affari dello Stato:⁽¹¹⁾ e doveva trattarsi dello stesso parlatorio attestato già nel 1130, ma non possiamo pensare a sedute

parlamentari in tali locali, dal momento che non si ha notizia di adunanze delle *curiae generales* al tempo di questo sovrano, se non di una assemblea popolare convocata in un'«*aula quae palatio coniuncta erat*» (appunto la Sala Verde), e soprattutto per via della scontata angustia degli ambienti.

Più plausibilmente, dunque, nel *prolocutorium* tenevansi le adunanze della *Curia regis*, il consiglio sovrano, esistente già con diversa denominazione nel Ducato di Puglia, così come in Normandia, costituita dai membri della famiglia reale e dai maggiorenti dello Stato, laici e più tardi anche ecclesiastici.

Essa era, comunque, organo dell'Amministrazione centrale, ben distinta tuttavia dalla *curia sollemnis* perché priva di valenza parlamentare, e *in primis* perché le sue adunanze non erano estese ai vassalli d'ogni parte del Regno né in esse si trattavano le questioni di minor rilievo, quali concessioni di privilegi e di possedimenti, assegnazioni di mandati a funzionari, preposizioni a cariche ecclesiastiche; inoltre l'organo fungeva da Alta Corte di giustizia in sede civile e criminale, in tal caso integrato dai maestri giustizieri o comunque con la partecipazione di giustizieri.⁽¹²⁾ Con certezza, nella Sala Verde si adunò il parlamento del 1283.

Né, fino alla piena età spagnola e in pratica fino all'ultimo trentennio del Seicento, le adunanze parlamentari furono sempre tenute a Palermo, poiché ripetutamente – e soprattutto in età sveva – esse si celebrarono nelle più disparate località: a Messina, Lentini, Siracusa, Catania, Milazzo, Piazza [Armerina], Nicosia, Randazzo, Castronovo, Taormina, Caltagirone; e persino, a volte, fuori dalla Sicilia (a Melfi, a Capua e altrove). Ciò dipendeva dalle contingenze del momento, dagli impegni del re, spesso lontano dalla capitale del Regno, persino da arte di governo, in dipendenza dall'interesse del sovrano di allontanare il Parlamento dai luoghi meno favorevoli ai suoi disegni per via delle dissidenze baronali.

In ogni caso, in età normanna il Parlamento ebbe – con qualche rara eccezione – stabile sede a Palermo; fu più tardi, con Federico II di Svevia, che invalse l'usanza di spostarlo, quando occorrente, dalla capitale, e tale pratica ebbe seguito coi successivi sovrani svevi. Del resto, anche la famosa *Scuola poetica siciliana*, putativamente insediata

presso la Corte di Palermo, fu organo itinerante, avendo dovuto spostarsi ripetute volte per l'Italia al seguito del *regale solium*, nel corso delle infinite guerre dell'imperatore lungo la penisola.

Carlo d'Angiò indisse un solo parlamento, a Napoli, nel 1267, unicamente per imporre ai baroni di seguirlo in guerra e per disporre una forte imposizione tributaria a carico dei Siciliani.⁽¹³⁾ Con gli Aragonesi, nel corso di più di un secolo (1282-1411), nel quale si contarono una trentina di convocazioni parlamentari, Palermo fu sede delle adunanze solo sette volte; ma occorre avvertire che la città in quel periodo ebbe a perdere il rango di capitale a vantaggio di Catania, dove i sovrani preferirono fissare la propria residenza perché reputata, col castello Ursino, sede meglio protetta e difendibile nelle angustie politiche e militari dei tempi.

Pertanto, anche tenuto conto della brevità delle sessioni di lavoro, che variavano da una sola giornata, nei tempi più remoti, a un massimo di tre giorni (ma talora un parlamento iniziato in una città venne ultimato in un'altra), e dei lunghi intervalli di anni intercorrenti fra l'una e l'altra sessione, è invalso nella storiografia l'uso del termine *Parlamento* con l'iniziale minuscola seguito dall'indicazione del luogo e dell'anno di suo svolgimento. Così si hanno il "parlamento di Messina del 1190", il "parlamento di Lentini del 1232", il "parlamento di Palermo del 1258" e via dicendo: questa stessa grafia seguiamo noi indicando con la minuscola le varie sessioni parlamentari, mentre riserviamo la maiuscola all'istituto.

3. *Assemblea di notabili per la promulgazione degli atti regi.* *Le collette*

Si è detto della originaria configurazione, a lungo rimasta immutata, dell'antico Parlamento del Regno: esso non altro fu che un'assemblea di notabili laici (conti e baroni) ed ecclesiastici, solo occasionalmente e ben più tardi istituzionalmente, integrata da rappresentanze cittadine, cui non competeva che di prendere cognizione dei voleri, delle leggi e delle deliberazioni del re. Solo a lui, infatti, spettava la piena potestà legislativa, e non solo d'iniziativa,

ma anche di decretazione (*leggi decretate*); e la convocazione parlamentare non aveva altro scopo che di dare informazione degli atti sovrani ai membri del consesso perché ne facessero riferimento e divulgazione nei rispettivi territori. Il Parlamento medievale fu, dunque, in pratica, e comunque precipuamente, organo di semplice promulgazione degli atti regi, strumento di cognizione e quindi di comunicazione e di intermediazione nei confronti del popolo.

Così, già nel secondo parlamento di cui si abbia conoscenza nella Storia siciliana, tenutosi nel 1140 ad Ariano Irpino, presso Avellino, l'assemblea ricevette da Ruggero II le istituzioni giuridiche del Regno, fatte codificare dal sovrano al di fuori del Parlamento da una commissione di giuristi e trasmesse ai convenuti. Ciò, del resto, apparteneva alla concezione assolutistica e alla stessa strutturazione dello Stato normanno, fondato sulla potestà incontrastata e quasi sacrale, e quindi non oppugnabile della Monarchia.


In quell'*assise*, nella sostanza embrionale congregazione di notabili e di prelati («*curia procerum et episcoporum*»), come l'attestava il cronista Falcone Beneventano,⁽¹⁴⁾ il giovane Parlamento prese atto dell'organico corpo di leggi sancito dal re, concernente le sfere del diritto pubblico, del penale, dell'ecclesiastico, del matrimoniale e i diritti regi, e con esso delle statuizioni in cui si costituzionalizzavano i principi fondanti dello Stato: il carattere assoluto e il fondamento divino della Monarchia, il principio ereditario insito in essa, il dovere vincolante del mantenimento dell'integrità del Regno, l'affermazione del dominio diretto del sovrano su tutti i feudi, l'inalienabilità del demanio pubblico e la sua distinzione dal patrimonio del re, le guarentigie del rispetto dei diritti, degli ordinamenti, delle culture, delle religioni delle diverse stirpi di popolo in un quadro di conciliabilità con le leggi dello Stato, infine l'assunzione in capo al sovrano del ruolo di protettore della Chiesa e del suo clero. Non si avevano, invece, se non in qualche raro caso e in forma indiretta, statuizioni di diritto privato, per le quali ci si rifaceva alle *consuetudines* e al buon senso.

Probabilmente il terzo parlamento dell'età normanna è quello convocato a Palermo nel 1166 dalla reggente del Regno, Margherita di Navarra, per l'acclamazione al trono dell'infante Guglielmo II alla morte del padre; per quest'ultimo, succeduto a Ruggero II

nel 1154, non s'era, invece, tenuto parlamento perché associato al Regno fin dal 1151, risolvendosi le formalità della successione nella cerimonia della seconda incoronazione in cattedrale. E, sebbene il cronista Romualdo Salernitano riferisca di un semplice «*consilium archiepiscoporum et baronum et populi*»,⁽¹⁵⁾ la solennità e la significanza dell'evento che elevava al trono un fanciullo appena dodicenne depongono per l'indizione di una assemblea parlamentare. Cui un'altra ne seguì l'anno appresso, il 1167, con la partecipazione di tutti i vescovi e degli ottimati («*cunctis episcopis proceribusque convocatis ad curiam*»),⁽¹⁶⁾ dai quali la reggente, in una fase di gravi turbolenze per gli scontri tra le fazioni, ottenne l'unanime adesione all'elezione del cugino Stefano di Perche alla carica di cancelliere del Regno.

Perdurando tuttavia i contrasti, tumultuoso parlamento si rivelò il successivo, convocato dalla reggente Margherita in piena crisi dello Stato nel 1168 con la partecipazione di «*curiae familiares, episcopi, comites, caeterique proceres cum magistris justitiariis*». Ed è l'unico caso in cui possa stabilirsi con certezza che esso abbia avuto luogo all'interno del Palazzo regio; il che si deduce dalla circostanza che, ammessi i convocati all'assemblea, a tutti gli altri («*caeteri omnes*») poté essere interdetto l'accesso, «*timens ne tumultus in curia vel seditio quaedam oriretur*», come riferisce il Falcando:⁽¹⁷⁾ solo, infatti, fra le mura dell'edificio regio poteva proteggersi l'adunanza.

Infine, col concorso di vescovi, abati, conti, raccolti a parlamento nel gennaio 1190, venne eletto al regno Tancredi,⁽¹⁸⁾ ultimo infelice sovrano del ceppo normanno, che poi, impegnato nel continente nella campagna di guerra contro Enrico VI e nell'opera di recupero della dissidenza dei feudatari locali, indisce nel 1191 a Termoli nel Molise, per attestazione di Riccardo da San Germano, una *solemnis curia*.⁽¹⁹⁾ Caduto drammaticamente tre anni più tardi, nello sfacelo del Regno e della sua famiglia, i successivi parlamenti ebbero luogo sotto il dominio dello svevo Enrico in Puglia nell'aprile 1194 e a Palermo nel giorno di Natale dello stesso anno per decretare la punizione dei traditori, nel 1195 a Bari per disporre le cose dello Stato prima di rientrare in Germania, a Capua ancora nel giorno di Natale del 1196 al ritorno dalla Germania, a Palermo



Il palazzo regio di Palermo, sede istituzionale dell'antico Parlamento siciliano, nella originaria struttura d'età normanno-sveva, secondo la tradizionale ricostruzione ideale del soprintendente Francesco Valenti.

nel marzo del 1197 per ordinare l'imposizione di una *colletta generale* e la verifica dei titoli feudali, a preludio di una inesorabile opera di spoliazione e di traslazione di possesso.⁽²⁰⁾

E qui è da dirsi di questo sistema delle *collette*, che non erano altro che generali prelievi fiscali cui il Parlamento era estraneo, ma che comunque avevano una propria regola anteriore all'avvento degli Hohenstaufen. Coi sovrani normanni – probabilmente nell'età dei Guglielmi – era invalso infatti l'uso di imporre ai sudditi, direttamente dagli uffici del Regno, una contribuzione straordinaria a titolo di *auxilium* o *subventio* per esigenze straordinarie della Corona.

Prendeva il nome di *collecta* e, pur nella sua eccezionalità, era particolarmente onerosa: costituiva un soccorso al re in casi determinati, quali le necessità di guerra o le spese per far fronte a disastri naturali, l'incoronazione regia, la dotazione per il maritaggio di una figlia o di una sorella del re, la nomina equestre di un figlio o di un fratello, il pagamento del riscatto in caso di prigionia del sovrano. In quei quattro casi, dunque, per statuto si disponevano le *collette*; alle spese ordinarie si provvedeva col gettito delle gabelle. Con Federico di Svevia, impegnato quasi costantemente sui fronti di guerra, quel contributo diverrà quasi ordinario; e in ogni caso restava il fatto che, poiché la colletta non si chiedeva, ma s'imponeva, essa era direttamente intimata dal sovrano e posta in riscossione dagli uffici del Regno senza nemmeno renderne edotto – almeno in quei tempi – il Parlamento.⁽²¹⁾ Ne vedremo in seguito l'evoluzione e soprattutto il fondamentale rilievo che la materia avrà presto nella funzione parlamentare.

In principio il Parlamento non ebbe stabile composizione, né fu istituzionalmente aperto alle rappresentanze civiche. Fu Federico II di Svevia, asceso effettivamente al trono nel 1208, che, convocando a Capua nel 1220 i *colloquia generalia*, vi invitò per la prima volta i rappresentanti locali delle città demaniali,⁽²²⁾ rendendo oltretutto evidente che allora la deputazione si formava estemporaneamente e mutuamente, ad invito del sovrano, col materiale umano disponibile o cui si intendeva estendere la partecipazione. Ciò che contava era di rendere comunque noti a un pubblico di ottimati gli statuti e le decretazioni del sovrano, il quale per la loro elabora-

zione si avvalse della *Magna regia curia* e di un'apposita commissione di esperti: i giuristi Pier delle Vigne e Roffredo da Benevento, e con loro l'arcivescovo Berardo, a lui devoto.

4. Depositario del corpus juris di Federico di Svevia

Quelle *assise* (il termine stava anche a indicare raccolte di leggi o di decreti), che Federico promulgò nel parlamento di Capua «*pro bono statu Regni*»,⁽²³⁾ costituirono nei loro venti *capitoli* l'espressione giuridica di uno Stato di diritto che allora nasceva, assestato su una codificazione ordinata, laica e autoritaria, sulla saldezza della legislazione precedente, sul fondamento del diritto dei popoli, sulla compressione dei benefici nobiliari, sul principio del rigido contenimento dell'autocrazia dei baroni (fra l'altro, imponendo loro l'obbligo di sottoporre a conferma regia i propri privilegi, reiterandosi con ciò una disposizione ch'era stata del re Ruggero), sulla forza delle istituzioni, sugli obiettivi della retta amministrazione e della restaurazione finanziaria e patrimoniale del Regno.

Furono, insomma, tali leggi, la salda intelaiatura normativa che indusse le strutture politiche e sociali nell'alveo di rigorosi sistemi amministrativi; esse imposero l'autorità dirigistica dello Stato, nel cui patrimonio reintegrarono i dispersi possessi demaniali e molte entrate defraudate, valsero a sostenere le attività economiche con meditati interventi, ed instaurarono valide riforme che promossero la riscossa morale e il benessere delle popolazioni. Era uno Stato ben regolato che nel parlamento di Capua si proponeva in tutta la luce dei suoi principi morali: una realtà eccezionale nel mondo medievale.

E ancora Federico, a Melfi, dove allora si trovava, indisse nel mese di giugno 1231 un parlamento, allo scopo di promulgare in esso un nuovo corpo di leggi di diritto pubblico e privato da lui frattanto fatte redigere o riordinare da un corpo di quaranta giuristi sotto la direzione di Pier delle Vigne e di Giacomo vescovo di Capua. Si trattava delle nuove *Constitutiones Regni Siciliae*, un'opera legislativa senza precedenti e senza analogie in alcun'altra parte d'Europa,

autentico caposaldo della cultura e dell'organizzazione giuridica medievali (non per nulla definita *Liber augustalis*).

Essa raccoglieva e coordinava la parte più vitale della legislazione dei re normanni, le costituzioni emanate dallo stesso imperatore nel 1220 e tutta una serie di nuove statuizioni, così che l'intero *corpus juris* venne a comporsi di 161 leggi, nella maggior parte di sua produzione, inerenti in prevalenza alle magistrature, alla giurisdizione, al giusto processo, alla polizia, alla finanza dello Stato o recanti norme di diritto penale, feudale, privato; altre leggi si sarebbero più tardi aggiunte col titolo di *Novae constitutiones*. L'insieme delineava la costruzione di quello Stato fondato sull'egemonia del diritto, rovello dell'imperatore, e animato da un equilibrato spirito di giustizia e da un disegno di raro efficientismo.

Pilastro ed espressione di una concezione giuridica complessa e rigorosamente ordinatrice, le *Costituzioni* dettate nel parlamento di Melfi furono la grandiosa impalcatura che – pur nel chiuso orizzonte del pieno Medioevo e nella condizionante visione imperiale del loro autore – unificò il Regno e diede equilibrato assetto normativo al Paese, regolandone tutti gli aspetti e i settori della vita sociale. Esse poseero le basi, anche attraverso il riordinamento delle giurisdizioni e dei pubblici uffici, di uno Stato moderno fondato sull'imperio del diritto pubblico e sul diritto dei cittadini, a qualunque grado e ordine appartenenti, e di un'equa funzione della giustizia: funzione che fu resa più prossima ai bisogni dei sudditi e fu antesignana nel cammino della civiltà.

Si pensi ad alcune innovazioni: l'obbligo della forma scritta nei processi (che avevano fino ad allora forma orale, con pesanti conseguenze pratiche), la statuizione di un termine massimo di due mesi per la definizione delle controversie civili e di tre mesi per le cause penali, in primo grado, e di soli cinquanta giorni per la decisione degli appelli; inoltre l'obbligo di dare la precedenza nella trattazione delle cause a quelle delle vedove, degli orfani e dei poveri, il gratuito patrocinio e così via.

Un profilo nuovo emerse della forma di Stato che le *Constitutiones* federiciane elaborarono, una forma assolutistica e illuminata, frutto di una inflessibile concezione umanistica e laica dell'autorità

regia, che pure affermava la propria diretta derivazione da Dio, senza che nulla ne fosse al di sopra e nulla a condizionarla, essendole tutti ugualmente soggetti, semplici cittadini e nobili, ottimati e plebei, ecclesiastici e signori feudali, dei quali ultimi – così come, del resto, degli ecclesiastici – mirava a comprimere le prerogative e a limitare i privilegi, nella linea del radicamento del principio dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

E, nella concezione fortemente centralistica dello Stato e della sua identificazione nella sovranità del monarca, obiettivo strategico della nuova legislazione fu l'instaurazione di un unico e forte potere centrale, generatore e controllore di tutta la vita del Regno: onde le pesanti restrizioni imposte ai Comuni, al fine di limitarne l'autonomia e i poteri e di assicurarne la dipendenza (e il controllo) dallo Stato, e la risoluta compressione delle libertà baronali attraverso l'abolizione delle giurisdizioni penali nelle terre feudali (il *mero e misto imperio*) e la sottoposizione dei feudatari al tribunale della *Magna regia curia*, dopo che nel parlamento di Capua il sovrano aveva loro imposto l'abbattimento di molte rocche e fortezze; ridimensionò in tal modo grandemente il potere della nobiltà.

Non era tutto: occorreva assicurare l'onorato svolgimento della vita civile a tutela dalla corruzione dei costumi e perché non avesse a soffrirne la *pax imperialis*; ed ecco già nel parlamento di Messina del 1221 (il secondo indetto dal giovane sovrano) l'imperatore statuire e promulgare leggi contro l'abuso del lusso e il giuoco d'azzardo, contro la blasfemia e il meretricio, contro i calunniatori, i giocolieri e i rei d'oltraggio alle persone; ne fecero le spese ingiustamente gli ebrei, obbligati a differenziarsi nelle vesti dai cristiani.

Restava il fatto, però, che a tanto rigoglio legislativo il Parlamento non partecipò: tutto quel che gli toccò di fare era di accogliere quegli ordinamenti giuridici e di diffonderli. Federico, in sostanza, aveva davanti a sé una platea di uditori senza libertà dialettiche, puri intermediari della comunicazione verso l'esterno. Basta aver presenti le sue parole di esordio: «Accogliete con gratitudine, o popoli, queste costituzioni, che adopererete tanto nei giudizi

quanto al di fuori di essi». Insomma, come è stato osservato, l'imperatore, nel Parlamento dei pochi personaggi da lui convocati, parlava ai sudditi tutti; non soltanto al consorzio degli adunati alla sua presenza, ma all'intero popolo dei suoi domini. Egli era l'unico e solo legislatore e il Parlamento non era che la cassa di risonanza delle proprie determinazioni, cui i parlamentari erano convocati – per sua stessa asserzione – soltanto «*ut auderent voluntatem nostram et referant*».

5. Il lento processo di apertura alle rappresentanze comunali

Del rilievo di una tale funzione Federico fu tanto consapevole che, nella considerazione che fino ad allora a costituire i *colloquia* erano solo prelati e baroni (ossia i titolari delle Chiese locali e i signori delle terre concesse in feudo), con la conseguenza che proprio le città demaniali non erano rappresentate, dispose che ai parlamenti dovessero partecipare alcuni giurati elettivi di tali città tratti dai ceti borghesi: «*de qualibet civitate vel castro duo de melioribus accedant ad ipsum [al Parlamento] pro utilitate Regni et commodo generali*»;⁽²⁴⁾ e, sebbene il fine taciuto fosse sostanzialmente quello di costituire con essi un elemento di contrapposizione al predominio feudale o comunque una forza equilibratrice del peso dei feudatari, non va sottovalutato il rilievo storico dell'evento, come espressione di una fase timidamente evolutiva dell'istituto parlamentare, precorritrice del lento svolgersi della crescita in rappresentatività politica dell'elemento popolare.

Ma neppure allorquando nei *colloquia* furono ammessi gli elementi cittadini poteva dirsi che essi fossero organismi sia pure parzialmente rappresentativi. Del resto, un tale obiettivo non era nemmeno nelle intenzioni dell'imperatore, alla cui rigida concezione centralistica dello Stato non poteva appartenere il disegno dell'affermazione del ruolo delle città; e in ogni caso, stanti le modeste funzioni esercitate dalle antiche assemblee parlamentari, poco più che irrilevante fu allora il ruolo delle rappresentanze comunali, se non come strumento mediatico delle deliberazioni regie. E, in-

fatti, indicando il *colloquium generale* a Foggia per il giorno delle Palme del 1232, l'imperatore intimò ai giustizieri provinciali che conducessero seco da ciascuna città demaniale (non anche dalle feudali) due cittadini egregi, e uno da ogni castello o borgo, e al maestro notaro Pier delle Vigne comandò che nelle lettere di convocazione si scrivesse ch'egli voleva presenti alcuni suoi "fedeli del Regno".

Ritornò sul tema della partecipazione ai *colloquia* delle rappresentanze cittadine nel parlamento indetto a Messina nel gennaio 1234, disponendo che «*iis curiis bis in anno celebrandis intererent quatuor de qualibet magna civitate, de melioribus terrae, bonae fidei et bonae opinionis, et qui non sint de parte; de aliis vero non magnis et de castello duo intererunt curiis*»; i delegati civici avrebbero dovuto poi riferire la sua volontà alle rispettive città.⁽²⁵⁾ Era passiva, dunque, nei parlamenti la partecipazione di quegli incaricati civici, ma ugualmente l'innovazione segnò un momento di rilievo nella storia parlamentare della Sicilia, che poté annoverare il primo significativo assestamento dell'istituto.

La disposizione fu completata in quel parlamento dalla statuizione che i *colloquia* dovessero tenersi due volte l'anno: ma tale precetto dall'imperatore per primo non venne poi osservato. E, infatti, con lui la partecipazione dei rappresentanti civici si ebbe solo nei due parlamenti di Foggia del 1232 e dell'aprile 1240, nei quali intervennero – per espressa statuizione dell'imperatore – due rappresentanti (si denominarono variamente *nuntii, procuratores, syndici*, e dal secolo XV anche *ambaxiaturi*) per ciascuna città demaniale ed uno solo per ciascun comune minore, scelti *de melioribus civibus*, come si è detto.

Altri parlamenti furono indetti fra il 1221 e il 1230 da Federico di Svevia: a Catania nel 1223 per sollecitare nuove sovvenzioni per il controllo delle agitazioni dei saraceni, a Foggia nel giugno del 1225 per trattare della pace del Regno alla vigilia della sua partenza per la Terrasanta, a San Germano (Cassino) nel luglio successivo per giurare pubblicamente i *capitoli* della spedizione, a Capua nel novembre 1227 per statuire un sussidio a carico di ciascun feudatario, a Barletta nell'aprile 1228 per rendere nota la successione al trono, ancora a San Germano nel luglio 1230 per giurare i *capitoli* della pace

con la S. Sede. E anche dopo il 1230 altri *colloquia*, oltre quelli di Foggia del 1232 e del 1240, il sovrano convocò: a Melfi e a Barletta nel 1231, a San Germano nel 1232, a Siracusa nel 1233, a Messina nel 1234, a Grosseto fuori Regno nel 1243.⁽²⁶⁾

Non diversamente dall'imperatore si regolò il figlio e suo successore Manfredi, convocando – quando ritenuto utile – nei consessi parlamentari da lui indetti i *nuntii* delle principali città, comunque delle città “libere”, demaniali. E, infatti, nel parlamento del 1254, nel quale assunse la reggenza del Regno per conto del nipote Corradino, convennero, a detta di Saba Malaspina, insieme coi conti e i baroni, «*alii fideles*»; nel parlamento indetto a Palermo l'11 agosto 1258 nel quale Manfredi assunse la corona, insieme coi conti, i prelati e i magnati del Regno, lo acclamarono al trono i *nuntii* delle principali città, così come al parlamento di Benevento del 1265 parteciparono, coi baroni e i feudatari del Regno, «*quidam boni viri de singulorum bonorum locorum districtu*».⁽²⁷⁾

Insomma, finalmente ammesse nei parlamenti, le città demaniali presero da allora a parteciparvi con due rappresentanti, fra cui il bajulo (odierno sindaco); ma tale numero non fu sempre fisso, se, indicendosi il parlamento di Catania del 1296, fu comandato ad ogni città di mandare sei *nuntii*, e tanti se ne ebbero anche nel parlamento di Messina del 1312. Altra volta le rappresentanze delle città demaniali furono composte da cinque *nuntii* per città, e potrà persino avvenire che alle *curiae generales* del 1316 Palermo partecipasse con una delegazione di otto membri (in ogni caso, titolari di un solo voto).

Malgrado siffatte riforme – comunque non espressamente statuite – il Parlamento restava sostanzialmente quello che soprattutto era: una *curia procerum*, assemblea di notabili dalla variabile composizione, considerando tali anche gli ecclesiastici. Era il re che presiedeva il Parlamento; ne apriva i lavori col discorso della Corona, assistito dal protonotaro del Regno, figura eminente nella *Curia regis* (la Corte del re, di cui si è detto), cui facevano capo tutti gli apparati amministrativi e burocratici del Regno; in seno al Parlamento fungeva da cancelliere e da notaio, ed era lui intitolato a leggere il discorso della Corona. Quanto ai propri poteri, ciascun membro, fosse ecclesiastico, barone o delegato civico, non rappre-

sentava l'intera nazione e nemmeno gli interessi dell'intera classe di appartenenza, ma solo gli interessi specifici, i valori e gli obblighi della propria chiesa, del proprio ordine, della propria baronia, della città da cui proveniva.

Talora avvenne anche che a qualche assise parlamentare fossero estemporaneamente chiamati a partecipare uomini di cultura e di senno o esperti di diritto e di amministrazione, ma nessun potere deliberativo o anche di semplice proposta fu loro mai riconosciuto nei periodici consessi: e non solo ad essi, ma agli stessi membri ordinari. Si ebbe addirittura, nel parlamento adunato nell'abbazia di San Germano il 9 luglio 1230 per convenire la pace fra l'imperatore e il pontefice, la partecipazione, insieme coi prelati, i baroni e i giustizieri del Regno, di *plebeii*, come riferisce il cronista di San Germano;⁽²⁸⁾ certo, appare alquanto problematico riconoscere a un tale raduno rilievo parlamentare, ma può ben ritenersi che il sovrano scomunicato volesse, ammettendo all'assemblea la gente minuta, dare aperta attestazione al popolo tutto della raggiunta concordia col Santo Padre.

La partecipazione ai parlamenti era, comunque, un servizio dovuto al re, e dal re (o, per sua disposizione, dal protonotaro del Regno) veniva di volta in volta disposta. Così, poté avvenire, coi sovrani aragonesi nel 1296, che fossero esclusi dai ruoli parlamentari gli ecclesiastici (che saranno riammessi solo nel 1342) per via dell'interdetto comminato alla Sicilia, convocandosi soltanto «*rich homens e caballers*».⁽²⁹⁾

In un tale orizzonte ideologico non ebbero spazio altre aperture in direzione della valorizzazione dell'elemento comunale; e solo si ebbe nel parlamento di Messina del gennaio 1234 l'istituzione delle *curiae sollemnes* provinciali, assemblee locali – ben diversa cosa dal generale Parlamento della nazione – da tenersi con cadenza semestrale in ogni regione (per la Sicilia a Piazza) con l'intervento dei rappresentanti delle città principali e delle secondarie, dei feudatari e dei prelati, nelle quali era dato a chiunque di elevare reclamo contro i funzionari dello Stato, maestri giustizieri compresi, «*ut omnes suam iustitiam assequantur*».⁽³⁰⁾ Ma queste assemblee, forse in ragione della loro pletoricità, non ebbero mai luogo,⁽³¹⁾ e anzi, dopo il 1243, an-

no in cui, indicando a Grosseto il parlamento, Federico pubblicò le sue ultime leggi *per totum Regnum*, con questo sovrano nemmeno i *colloquia generalia* furono più indetti.

Successivamente, di alcune curie generali (oltre le già riferite del 1254 in località ignota, del 1258 a Palermo e del 1265 a Benevento, si ebbero con certezza quelle di Barletta e di Foggia entrambe nel 1258 e di Napoli nel 1265) si ha notizia da Saba Malaspina, indette da Manfredi nel convulso quindicennio succeduto alla morte dell'imperatore, in cui tragicamente si conclusero le sorti dell'epico casato svevo, finché con l'avvento di Carlo d'Angiò ogni funzione parlamentare rimase interrotta.⁽³²⁾

Un'assise parlamentare, nel 1269, al tempo del suo dominio, progettò l'Angioino, da tenersi in Puglia, ma quell'assemblea non ebbe poi luogo o comunque non conseguì effetti.⁽³³⁾ Il sovrano aveva, però, frattanto statuito con un editto del 15 febbraio 1267 che le *curiae generales* tenessero semestrali sessioni il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, svigorendone tuttavia fondamentalmente le funzioni parlamentari loro riconosciute dagli statuti svevi nel punto in cui sancivano la rappresentanza in esse dei vari stati sociali: l'editto sostituì, invece, ai prelati, ai baroni e ai bajuli i giustizieri provinciali e gli altri alti ufficiali dello Stato, oltretutto limitandone le competenze ai soli «affari che piacessero al re»,⁽³⁴⁾ nella sostanza, invertendosi il disegno federiciano, le assemblee parlamentari venivano ridotte a semplici raduni di burocrati. E fu una ignominiosa riforma, in ogni caso rimasta senza effetto e caducata dai successivi eventi.

6. *Con Federico III d'Aragona si istituzionalizza il ruolo eminente del Parlamento*

Nel quindicennio che seguì alla rivolta dei Vespri e alla cacciata degli Angioini, tempo di guerra e di disordini, ma anche di gloria, i parlamenti si convocarono con frenetico succedersi. Dell'agosto 1282 è l'adunanza indetta a Palermo, nella chiesa della Martorana, nella quale, stando a una anonima cronaca delle gesta di Giovanni da Procida, con «lu re d'Aragona chiamatu di lu populo

[...] tutti li baruni di Sicilia ficiru consigliu»,⁽³⁵⁾ e ivi, col popolo astante, solennemente si convenne di lottare a tutela delle libertà. Occorrendo poi provvedere alle spese della guerra, il 16 ottobre successivo a Catania il sovrano convocò un «*generale colloquium, praesentibus syndicis Valli Nothi*», ottenendone la facoltà di riscuotere per mezzo dei giustizieri provinciali collette «*per universitates terrarum et locorum Siciliae*»,⁽³⁶⁾ mentre a loro volta i *syndici* della regione *citra flumen Salsum* riuniti in parlamento convenivano di pagare una corrispondente somma.

Acquistano rilievo, nella circostanza, la duplice adunanza – dettata probabilmente da motivi logistici – dei parlamentari in conformità all’antica divisione amministrativa dell’isola in due province (sistema poi abbandonato nel 1295) e, insieme con essa, l’inusitato episodio della richiesta e dell’ottenimento del consenso del Parlamento all’imposizione fiscale, che va posto in rapporto con la soppressione, decretata in quel punto dal sovrano aragonese, del sistema delle *collette* dopo l’esasperato ricorso che vi aveva fatto Carlo d’Angiò.

Del novembre 1284 è un altro parlamento indetto a Palermo «*per siculos evocatos*» (cioè con la generale presenza dei Siciliani) per decidere la sorte del principe Carlo, figlio di Carlo d’Angiò, tratto prigioniero in battaglia; e il 2 febbraio 1286, morto Pietro III, congregati «*in solemni curia*» a Palermo, «*nobiles Siciliae et praelati Siciliae et Calabriae*» (Bartolomeo da Neocastro) o altrimenti «*maiores et syndaci omnium Siculorum*» (Niccolò Speciale) celebrarono l’incoronazione del re Giacomo, il quale nella circostanza sancì e garantì d’osservare nuove costituzioni. Ristabilì tuttavia le *collette*, statuendone comunque l’indizione nei soli quattro casi stabiliti in età normanna, e impose il divieto d’alienazione delle città e terre del pubblico demanio, ad attestazione di quanto diffuso fosse già un tale riprovevole sistema, che vedremo esplodere nei secoli successivi.

Questo stesso sovrano, nel 1290, morto il re Alfonso, dovendo succedergli in Catalogna, convocò a Messina, reduce dalla guerra in Calabria, un *generale colloquium* per annunziare ai *syndices* congregati la costituzione del fratello Federico a proprio vicario in Sicilia. E,

avvenuta più tardi la rottura tra i due fratelli a causa della proditoria offerta della Sicilia fatta dal re Giacomo a Carlo d'Angiò, ecco celebrarsi nel duomo di Catania il 15 gennaio 1296 un generale parlamento, nel quale, convenuti catalani, aragonesi «*cunctique magnates et syndices Siculorum*», all'unanimità – *magnates et plebes* – elessero al trono Federico,⁽³⁷⁾ il quale, assumendo il numerale III in ossequio alla memoria del grande bisavolo svevo, volle manifestare il proprio legame all'esperienza e al retaggio del grande imperatore; ricevette il giuramento di fedeltà dei convenuti e solennemente fece voto di osservare le leggi del Regno.

Fu la prima volta in cui si manifestò quell'evento, che sarà più tardi costante uso e obbligo nel rapporto fra la Corona e la nazione, per cui ogni nuovo monarca dovesse ricevere, all'atto dell'elevazione al trono, in Parlamento, il giuramento di fedeltà dei sudditi rappresentati dalle delegazioni parlamentari ed egli stesso giurare l'osservanza dei *capitoli* e degli ordinamenti del Paese.

Intanto, esauritasi la cerimonia dell'incoronazione, il 25 marzo successivo, nel parlamento convocato a Palermo con la partecipazione di prelati, conti, feudatari, rappresentanti delle città e popolo, fu deliberata la guerra contro l'Angioino per la libertà della Sicilia. E va notato che in quel tempo, insieme coi tradizionali termini di *generale colloquium*, che prevalse, e di *curiae generales* o *sollemnes*, venne talora in uso – sebbene non ancora statuito – quello di *parlamentum*, che troviamo comunque attestato in rarissimi casi: nei già citati *Diurnali* del pugliese Matteo Spinelli («Lo iorno de santa Catharina se fece lo parlamiento»), ma anche nella cronaca di Saba Malaspina per gli anni 1283 e '84 («*Princeps [Carlo II] parlamentum apud Melfiam celebrat generale*» e «*[Carlo d'Angiò] parlamentum generale indicit ad Fogiam celebrandum*»).

Federico III fu grande e leggendario sovrano, e – per quanto possa dirsi in quei tempi – costituzionale, liberale e democratico: durante il suo regno il parlamento di Palermo del 25 marzo 1296 e quello di Piazza del 20 ottobre 1307 si imposero a grandi lettere nella storia della Sicilia. In essi, alla presenza dei maggiorenti del Regno e dei delegati delle università demaniali dell'isola, venne promulgato un corpo di 85 leggi “decretate” dal sovrano, che, insieme con altre successive

(i *capitoli* LXXXVI-CVII promulgati nel parlamento di Messina del novembre 1308 e altri dell'ottobre 1310 parimenti editi a Messina), introdussero nuovi fondamenti giuridico-istituzionali nell'ordinamento del Regno. Erano statuizioni che tracciavano linee maestre nel processo innovativo dello Stato, stabilivano assetti fondati su principi di autonomia e democrazia, disciplinavano libertà politiche e civili e dettavano regole di condotta valide per lo stesso sovrano e da lui non derogabili, se non con l'assenso del Parlamento.

L'opera di riorganizzazione delle strutture del Regno mosse proprio dall'instaurazione del ruolo eminente del Parlamento, che il re istituzionalizzò quale organo necessario e permanente – diremmo oggi costituzionale – dello Stato, dotato di personalità giuridica e legislativamente disciplinato. In tale orizzonte, nella concezione di un istituto parlamentare inteso a provvedere al benessere del Paese, col capitolo *De curia semel in anno facienda* (le statuizioni legislative prendevano la denominazione di *capitoli* perché divise in capitoli o articoli, contrassegnati dalle parole iniziali di ciascuno) dispose che esso dovesse tenere sessioni di lavoro ogni anno, nel giorno d'Ognissanti, per la trattazione degli affari di Stato. Fino ad allora le *curiae generales* si erano di norma adunate – se e quando dai sovrani si era voluto – con lunghissimi intervalli di tempo: così avvenne dopo la morte nel 1197 dell'imperatore Enrico VI Hohenstaufen e nell'intero periodo angioino, durante il quale, ad eccezione del citato parlamento di Napoli del 1267, nessun altro parlamento venne celebrato.

Più sostanziale riforma introdotta da Federico III d'Aragona fu l'attribuzione al Parlamento di quella funzione legislativa ch'esso non aveva prima avuta e non riavrà in avvenire con altri regnanti, consistente nella delibera delle leggi in simbiosi col sovrano, il quale tuttavia restava l'unico titolare della prerogativa d'iniziativa legislativa: ed è ben evidente che, seppur con tale riserva, comunque pesantemente riduttiva del potere di legiferazione dell'assemblea, la statuizione valeva a menomare in pratica a vantaggio del Parlamento il potere assoluto della Monarchia.

Ai rappresentanti delle città demaniali (i *giurati*, corrispondenti agli odierni assessori, o i loro delegati elettivi) il sovrano riconobbe

il ruolo di membri permanenti del Parlamento alla medesima stregua dei baroni, che membri del Parlamento erano in quanto titolari delle terre infeudate e rappresentanti dei loro vassalli, sembrandogli inconcepibile che le città libere – fra le quali erano le maggiori dell'isola – non fossero rappresentate; nella sostanza, fino ad allora, a rappresentare le città demaniali (tranne nei rari casi di effettiva convocazione dei *nuntii*) era stato il sovrano stesso. Egli statuì anzi nel parlamento del 1312 che i rappresentanti demaniali avessero anche potere di proposta di *capitula* e *peticiones* su questioni di interesse locale, che, promulgati col *placet* del re, vennero a costituire leggi o *statuta* per le stesse città.⁽³⁸⁾

Era, una prima germinazione nella linea evolutiva delle attività parlamentari, che ebbe ulteriore sviluppo nell'attribuzione al Parlamento di un effettivo potere di dibattito e di deliberazione sui grandi affari dello Stato, sui trattati internazionali, sugli armamenti, sulle decisioni di guerra o di pace, nonché giurisdizione sull'operato dei funzionari del Regno e – attraverso una commissione eletta nel proprio seno – sulle cause penali che vedevano imputati i nobili. Per l'esercizio di quest'ultima funzione veniva costituita una commissione di dodici parlamentari scelti fra i *nobiles et prudentes*, una specie di Corte dei Pari. Lo stesso sovrano, intanto, sottopose i propri trattati di guerra e di pace al vaglio parlamentare. Era, insomma, un'altissima funzione riconosciuta a un Parlamento ai cui membri competeva di «*providere, procurare et exaltare regie maiestatis ipsius insulae et omnium specialiter Siculorum statum salu-tiferum et felicem, examinare etiam et punire juste iudicium, notario-rum et officialium defectus, negligentiam et excessus*».⁽³⁹⁾

Non ebbero, però, lunga durata né sopravvissero alla sua morte (1337), come si è detto, i savi ordinamenti del monarca aragonese. Intanto, già anche lui vivente, mai ebbe attuazione il criterio della convocazione annuale delle *curiae generales*, se, dopo i parlamenti del 1296 e del 1307, i successivi furono indetti per biennio nel 1308, nel 1310, nel 1312, nel 1314, nel 1316, infine nel 1320; seguì nel 1322 a Siracusa, nel giorno di Pasqua, un parlamento – in cui non intervennero gli ecclesiastici – per l'incoronazione del figlio e successore Pietro; da questi solo nel dicembre 1337, «*convocatis universis Siciliae pro-*

ceribus... pro certis causis et Regni reformatione», venne indetto a Messina un parlamento, cui un secondo ne seguì nello stesso mese a Nicosia per deliberare in esso la reità dei conti Francesco e Federico d'Antiochia, ribelli al re.⁽⁴⁰⁾

Mutavano i tempi; con la crisi della Monarchia avveratasi nei deboli successori di Federico e con lo scatenarsi dell'anarchia feudale, frutto nefasto della tracotanza di un baronaggio troppo cresciuto in potenza e pretenziosità, ben poco degli ordinamenti giuridici e delle prescrizioni del grande sovrano ormai sopravvisse, e, quanto ai parlamenti, solo nove confuse adunanze di magnati (non, quindi, assemblee parlamentari, se non forse nel 1374 per il giuramento dei *capitoli* della pace con la S. Sede e con la regina di Napoli) si ebbero, a lunghi e irregolari intervalli.

Convocati con l'adesione o per imposizione della fazione prevalente e disertati dalle altre, risolti in sterili e turbolente diatribe, malgestiti da una Corona senza nerbo né credito, inadeguati a risolvere alcuno degli affari per cui erano convocati, quei convegni non altro furono che il misero strumento dialogico di un baronaggio tracotante, riassumendo nel proprio fallimento il tracollo del glorioso edificio parlamentare del passato: finché la minaccia dell'imminenza dell'intervento aragonese nell'isola valse a risolvere per un momento nel parlamento di Castronovo del 1391 i particolarismi e le dissidenze nel segno del solidale impegno alla lotta per la difesa dell'indipendenza sicula. Ma quella concordia fu tardiva, la lotta fu perduta, e l'avvento dei re Martini impose presto al Paese devastato una nuova salda Monarchia, da cui furono infine restaurati l'ordine sociale e istituzionale e l'autorità della Corona.⁽⁴¹⁾

7. *La grande riforma di Martino il Giovane: i tre "bracci" parlamentari*

In grazia degli equilibri interni ristabilitisi e della pace sociale infine raggiunta, nel parlamento di Siracusa del 3 ottobre 1398 Martino il Giovane poté, infine, promulgare le *pragmaticae sanctiones*, un complesso di leggi (i *capitula Regni* I-XXXI) e di regolamenti preordinati all'affermazione dei diritti della sovranità dopo

la lunga anarchia, alla ristrutturazione amministrativa e funzionale dello Stato, alla razionalizzazione del governo cittadino, all'introduzione di un più equo sistema fiscale e di giustizia e di taluni vincoli feudali; e fu allora che si instaurò veramente la nuova forma costituzionale del Regno. Fu una seduta solenne, e le deliberazioni ebbero accoglienza da una nutrita partecipazione di prelati, conti, baroni, principi, dei *syndici* delle città demaniali e dei procuratori degli assenti:⁽⁴²⁾ accoglienza perché in quell'assise i convenuti non ebbero altra funzione che quella di uditori.

Poi i lavori ebbero seguito nella stessa Siracusa il 26 ottobre, dopo che il sovrano, assistito da una commissione di dodici consultori, sei dei quali (tre siciliani e tre catalani) scelti dal re fra i suoi consiglieri, gli altri sei eletti dai rappresentanti delle città maggiori, ebbe approfondito la materia e affinato i propri *capitoli* su quattro questioni concernenti la reintegrazione nel demanio pubblico – col vincolo della inalienabilità – delle terre usurpate dai baroni, la fortificazione e il presidio armato del Regno, le prestazioni militari dovute dai baroni al sovrano e la leva di una milizia regia, infine il riordinamento degli uffici e delle magistrature e lo stipendio dei funzionari: e per tutti questi postulati si concordò di confermare i capitoli di Federico II, caduti in disuso o inosservati nel lungo decorso del tempo. Fu forse l'unico caso in cui potrebbe dirsi che, quantomeno nella seconda sessione dei lavori, l'antico Parlamento di Sicilia abbia effettivamente partecipato col sovrano alla formazione delle leggi.⁽⁴³⁾

Ebbe definizione anche nei deliberati di quell'assise la rovente questione della demanialità delle città, resa incerta dalle convulse vicende attraversate dalla Sicilia nel XIV secolo, sicché, affidatasi a una commissione di dodici membri la verifica dei titoli di possesso feudale, furono dichiarate demaniali le città di Alcamo, Calascibetta, Capo d'Orlando, Castrogiovanni (Enna), Castronovo, Castroreale, Catania, Cefalù, Corleone, Francavilla, Girgenti, Iaci (Acireale), Lentini, Licata, Marsala, Mazara, Messina, Milazzo, Mineo, Mola (Castelmola), Monte San Giuliano (Erice), Naro, Nicosia, Noto, Palermo, Paternò, Patti, Piazza [Armerina], Polizzi, Rametta (Rometta), Randazzo, Salemi, Santa Lucia (del Mela), Sciacca, Si-

racusa, Sotera (Sutera), Taormina, Termini, Terranova (Gela), Trapani, Troina, il castello di Bonifato, e le isole di Favignana, Gozzo e Malta. In tutto, 44 siti fra città e terre, oltre al castello di Bonifato nei pressi di Alcamo (che però venne demolito qualche anno più tardi per ordine del sovrano), dei quali fu al contempo statuita la perennità della permanenza nella giurisdizione regia.

Va detto, tuttavia, che neanche allora quel postulato sarebbe rimasto nel tempo impregiudicato, perché, essendosi sancito che, in presenza della necessità di alienare alcuna delle dette città (e, per i bisogni del fisco, di tali emergenze se ne presentarono più volte), l'operazione fosse fattibile, seppur previo il consenso parlamentare, dismissioni demaniali continuarono, come prima, a verificarsene. Ne fece presto le spese la città di Paternò, che, riassunta appena dal 1396 nel regio demanio, nel 1402 venne assegnata alla *Camera reginale*, il patrimonio delle regine di Sicilia, ibrido istituto fra demanio e feudo, ma più questo che quello, poi nel 1431 alienata a Niccolò Speciale, nel 1446 reintegrata nel regio demanio, per essere nel 1456 rivenduta a Guglielmo Moncada conte di Adernò.

All'opera legislativa e riformatrice del re Martino il Giovane appartiene anche tutta una nuova e più complessa articolazione nella struttura parlamentare, che avviò il rudimentale organismo siciliano dei tempi precedenti lungo un percorso di radicale ammodernamento: e la riforma fu così vasta e profonda, e di così lunga durata fu la strutturazione assunta dall'istituto in quel tempo, che potrebbe dirsi che con gli Aragonesi il Parlamento di Sicilia avesse assunto la forma definitiva.

Il nuovo ordinamento, promulgato nelle *curiae generales* del 1398, trovava la sua matrice nel modello aragonese, sul quale venne esemplato. Il Parlamento venne suddiviso in tre "bracci" (*brazos*), in sostanza in tre Camere. Primo fra tutti era il braccio ecclesiastico, preminente per dignità e prestigio morale e culturale, composto da un numero di membri che variò nel tempo da 61 a 66, tutti vescovi, abati, archimandriti. Nella sostanza, ne facevano parte: i tre arcivescovi di Palermo, Monreale e Messina; i sei vescovi di Catania, Siracusa, Girgenti, Patti, Mazara, Cefalù, e in certi tempi anche i vescovi di Lipari e di Malta; gli abati, in un numero che

sempre fluttuò fra 40 e 46; e altri presuli, di cui i principali erano l'archimandrita di Messina, il commendatore della Magione di Palermo e il cappellano maggiore del Regno. A capo (prende il nome di *capobraccio*) ne era di norma l'arcivescovo di Palermo, in quanto primate metropolitano, surrogato talora dall'arcivescovo di Monreale o dai vescovi di Patti o di Girgenti o di Cefalù.

La dignità ecclesiastica era titolo per l'appartenenza al Parlamento, e ciò non in quanto il titolare di essa avesse veste talare ed esercitasse funzione pastorale o comunque clericale, ma in quanto titolare di benefici di regio patronato, quali erano per l'appunto vescovadi, abbazie, cappellanie e alte prelature; sicché dall'avvicendamento di un nuovo prelato nella titolarità della diocesi o dell'abbazia o della cappellania conseguiva automaticamente il subingresso parlamentare al predecessore. Nella sostanza, si assimilava la detenzione di una prelatura di regio patronato a un possesso feudale. Ed era pacifico che, godendo i sovrani di Sicilia, in forza delle prerogative dell'Apostolica Legazia (un antico privilegio risalente ai tempi della Contea, che perdurò, sebbene negli ultimi tempi sempre più stinto, fino al 1872), di propria giurisdizione nell'ordinamento della Chiesa siciliana, la destinazione regia a una cattedra vescovile o ad un seggio abbaziale, conducendo nello stesso tempo alla preposizione al seggio parlamentare, interferiva nella composizione del braccio ecclesiastico e nei suoi equilibri interni.

Ciascun membro del braccio ecclesiastico non rappresentava, come si è detto, l'intero clero dell'isola, ma solo quello della propria diocesi, o comunque della propria religione o della propria abbazia o del proprio beneficio, così come del resto ogni barone non rappresentava che la propria terra e i propri vassalli.⁽⁴⁴⁾ Conseguentemente, all'osservanza delle deliberazioni del braccio ecclesiastico, ancorché pertinenti a materia tributaria, erano tenuti esclusivamente i sottoposti all'autorità che le aveva adottate.

Seconda camera del Parlamento era il braccio militare o baronale, il più numeroso e autorevole per rilievo di classe, per dovizie e potere politico; esso comprendeva la sola nobiltà feudale, cioè detentrica di possedimenti fondiari conferitile dal sovrano con obbligo di vassallaggio, e *barone* era infatti il massimo titolo

dell'ordinamento feudale, col quale venivano intesi i suoi appartenenti, ancorché detentori di altri maggiori titoli nella gerarchia araldica. Non tutta la nobiltà, quindi, aveva diritto al seggio in Parlamento, ma solo quella di rango feudale, cioè titolare di feudi e vassallaggi; tuttavia essa nel consesso parlamentare rappresentava l'intera nobiltà, anche coloro che erano solo titolati, privi di possessi feudali. Ora, poiché sempre nuovi feudatari si creavano o altri venivano spogliati del feudo, quel braccio ebbe una composizione fortemente variabile: a metà del Cinquecento i membri erano 72, rapidamente destinati ad aumentare, sicché nel 1621 erano già 146, e ben 227 nel 1754, divenuti 277 nel 1810. A capo ne era il nobile di maggior titolo, una dignità questa che si conservò sempre, con qualche occasionale eccezione, nei principi di Butera, di casa Branciforte.

Lo *status* parlamentare, in quanto inerente al titolo feudale, era ereditario nel casato; ma si errerebbe a credere che, ad analogia di quanto detto per il braccio ecclesiastico, ad ogni nuova investitura feudale corrispondesse per il sovrano (o per il viceré) in Parlamento una ipoteca sul voto del nuovo deputato, perché il baronaggio, nella sostanza, orientato sempre alla tutela di interessi di casta e storicamente in dissidio con la Monarchia, non mancò di esprimere posizioni di indipendenza politica dal potere regio e perfino di duro contrasto quando fu utile ai propri fini o quando sentimenti di orgoglio nazionalistico ne suscitarono l'insorgenza contro decisioni sovrane repute pregiudizievoli ai diritti della Sicilia-*nazione*.

Quanto al braccio demaniale, detto anche reale, questo era costituito dai rappresentanti delle città demaniali, ossia delle università ciomunali libere, non infeudate, appartenenti al pubblico demanio. Il loro numero, assai sperequato a confronto delle altre rappresentanze parlamentari, fluttuò quasi sempre fra 44 e 45, ma fu di frequente soggetto a variabilità nella composizione in conseguenza delle alterne metamorfosi giurisdizionali della demanialità civica per effetto delle non rare alienazioni delle città, talora delle usurpazioni baronali o delle investiture sovrane e, viceversa, delle restaurazioni regie, bene spesso reclamate dalle stesse popolazioni.

Solo coi *capitoli* di Alfonso il Magnanimo sarà introdotta la clausola che le alienazioni civiche dovessero prevedere il vincolo della redimibilità: ma anche tale prescrizione fu sempre, nei fatti, di scarsa praticabilità e la sua efficacia poco più che nominalistica, valevole tutt'al più a temperare l'avvilimento delle popolazioni, ove si pensi che, non diversamente e anzi più dei predecessori e non meno dei successori, il sovrano, nel corso del suo lungo regno (1416-1458), afflitto dai bisogni dell'erario, non ristette dall'erodere il demanio pubblico, alienando o ipotecando città e terre, che concesse in feudo, e persino diritti, pubblici uffici, gestioni fiscali e rendite e proventi dell'erario.

Furono tali e tante le dismissioni dal demanio regio che un secolo più tardi, nel 1556, all'atto del giuramento a Filippo II, il braccio demaniale non contava, per attestazione del Mongitore, che soli 36 deputati, segno che a tal punto si era allora ridotto il novero delle città regie, ritornate tuttavia al numero di 44 nel parlamento del 1621,⁽⁴⁵⁾ continuando con qualche oscillazione a mantenersi tali nei tempi successivi. Ma pure in quell'anno nel rolo delle città demaniali si trovavano iscritte Augusta, Caltagirone, Lipari, Mistretta, Vizzini, inesistenti nel catalogo del 1398, il che comportava che altrettante città fossero state frattanto infeudate.

Capo del braccio demaniale era la municipalità di Palermo; essa partecipava alle adunanze nel suo collettivo (pretore e senatori, ch'erano le denominazioni assunte dal 1321 dal bajulo e dai giurati, corrispondenti agli odierni sindaco e assessori), ma col potere di un solo voto; solo quando il Parlamento era convocato in città diversa da Palermo, fu d'uso, per concessione regia, che esercitasse la funzione di capo del braccio il magistrato della città ospitante. Disomogeneo per composizione e interessi, questo braccio, in quanto rappresentante di libere comunità territoriali e quindi connaturatamente portatore di interessi pubblici, avrebbe dovuto esprimere posizioni diversificate da quelle dei membri del braccio baronale, a tutto profitto della dialettica parlamentare; ma non sempre fu così, poiché l'egemonizzazione delle cariche municipali da parte dell'elemento aristocratico o dei ceti ad esso affini non faceva dei deputati di questo braccio un corpo

differenziato per convinzioni politiche e interessi sociali da quello dei membri del braccio nobiliare.

Si avverta, però, che casi del genere furono piuttosto rari, poiché per i rappresentanti demaniali vigeva il vincolo del “mandato imperativo”, sicché, se pure non mancarono le circostanze o le questioni per le quali essi avevano piena potestà di decisione per il bene del Regno, di norma erano tenuti ad osservare le direttive preventivamente loro assegnate dalle rispettive università. Rappresentavano il comune di appartenenza, erano vincolati all’osservanza delle istruzioni ricevute, ma le loro deliberazioni obbligavano poi tutte le città demaniali.

8. Privilegi protocollari e nefaste sproporzioni di peso politico

Anche quanto alla partecipazione ai lavori parlamentari si avevano inconvenienti determinati dall’indolenza e dal disinteresse dei più, causa di diffusi fenomeni di assenteismo, e tutto ciò nonostante che i parlamentari, oltre che delle prerogative connesse alla carica, godessero di speciali immunità estese fino ai quindici giorni precedenti e susseguenti alla fase dei lavori, nonché di privilegi protocollari e di parata e di benefici finanziari e tributari, come persino la sospensione dei debiti.

Ai deleteri effetti dell’abuso delle assenze si cercò di porre rimedio con l’istituto della delega ad altri parlamentari, ma ciò fu causa di ulteriori complicazioni, perché, determinandosi la concentrazione di molti voti in pochi soggetti (in genere i capibraccio o comunque personalità autorevoli), alcuni dei quali giunti, in seno al baronaggio, a disporre persino di più di 30 procure – e talora persino di 40 –, avveniva che si rendessero costoro arbitri delle decisioni, favorendo disdicevoli collusioni e affarismi. In ogni caso, occorre la partecipazione, anche per procura, dei due terzi degli appartenenti a ciascun braccio per la validità della seduta.

In Parlamento ciascun membro contava, in linea di principio, si è detto, per un voto, ma i baroni erano portatori di tanti voti quante erano le terre di proprio vassallaggio. Valevano ai fini della rappre-

sentanza parlamentare solo i feudi *nobili*, ossia le terre urbanizzate, dotate di un centro abitato; e si avverta che era sufficiente un agglomerato di soli ottanta *fuochi* (famiglie) per aversi la fondazione di un comune: un risultato che, alla fine, non era arduo conseguire. Ciò spiega in buona misura la crescita del fenomeno – del quale la nobiltà fin dalla metà del Cinquecento e soprattutto nei successivi due secoli si rese protagonista – della fondazione con *licentia populandi* di numerosi piccoli comuni nelle campagne, che non era solo frutto, o non era in tutti frutto, di una lodevole propensione all'antropizzazione e al progresso della terra, conferendo ogni vassallaggio potere politico e autorevolezza in Parlamento; per altro verso, per l'erario era fonte di reddito, poiché le *licentiae* si vendevano.

Gli effetti che ne conseguivano sul piano parlamentare si risolvevano in una nefasta sproporzione di peso politico e quindi di potere all'interno dello stesso braccio: si pensi che il principe di Butera, che possedeva 18 vassallaggi, esprimeva da solo altrettanti voti; nel 1621 il principe di Paternò, di casa Moncada, era registrato per nove titoli e altrettanti voti; per 11 titoli era registrato nel parlamento del 1810 il principe di Villafranca, e così via.

Nel 1615, al tempo del suo viceregnato, il duca d'Ossuna aveva disposto che ciascun parlamentare non potesse contare che per un solo voto, ma, come è ben intelligibile, tale ordinanza ebbe breve vigore. Conseguenza ne era che una minoranza di baroni poteva prevalere sulle decisioni della maggioranza solo che contasse più vassallaggi di questa o disponesse di molte deleghe, con l'effetto di condizionare il voto del braccio. Inoltre, non solo il numero dei componenti del braccio baronale mutava di continuo con la creazione di nuovi feudatari, ma anche il peso elettorale di costoro variava ripetutamente col variare dei titoli posseduti.

E si aggiunga che l'equivocità della votazione non stava solo nella disparità di peso politico di ciascun parlamentare in dipendenza dalla concentrazione numerica dei voti espressi, ma sulla libera manifestazione del consenso si rifletteva anche l'ordine tenuto nella chiamata al voto. Si votava, infatti, almeno dopo la riforma del re Martino, a scrutinio palese e nell'ordine medesimo col quale

erano disposti nell'aula i seggi, a loro volta schierati in conformità al principio della gerarchia di casta, sicché cominciava a dichiarare apertamente il proprio voto il capobraccio, sedente a capofila, seguito immediatamente dagli altri maggiori; conseguenza ne era che ineluttabilmente la manifestazione di volontà di costoro finisse per influenzare la libertà di espressione degli altri.

Sulla questione intervenne il parlamento straordinario dell'8 dicembre 1562, che, pur confermando l'obbligo del voto pubblico quando trattavasi di deliberare sul servizio e sul donativo da prestare al re, «*prout solitum et consuetum fuit et ad praesens est*», provò a introdurre per la decisione su ogni altra questione il voto segreto, da manifestare «*per cedulae sive pilae vulgariter dictas pallottas*», stabilendo inoltre che ciascun parlamentare dovesse disporre di una sola palla con la quale votare, ancorché contasse più voci nell'assemblea. Tuttavia Filippo II negò, su questa parte, la propria sanzione, sicché il voto rimase in tutti i casi pubblico, con le conseguenze sulla libera espressione e sull'autonomia di coscienza che si sono dette.⁽⁴⁶⁾

Va osservato, comunque, che la sproporzione di peso individuale limitava i propri effetti all'interno del braccio di appartenenza, e solo indirettamente si rifletteva sulle scelte finali del Parlamento, poiché nel contesto parlamentare si votava per braccio, e ciascun braccio valeva un solo voto. Occorreva il voto conforme dei tre bracci, o comunque di almeno due, perché una deliberazione fosse adottata: e di solito erano i due bracci politicamente più eminenti che concordavano, prevalendo sul braccio demaniale.

Per via di un tale ordinamento, non ebbe rilevante influenza, quindi, sulle scelte parlamentari il fatto che, col variare del numero delle città demaniali, alienate per ricavar denaro nei frequenti casi di grave penuria del Tesoro o, all'inverso, reintegrate nel demanio o riscattate dalle popolazioni, mutasse la consistenza e la composizione del terzo braccio. Semmai, si rifletteva sulla sua interna coesione il fatto che, a differenza dei parlamentari ecclesiastici e baronali, le rappresentanze municipali mutassero ad ogni sessione parlamentare in combinazione col mutare delle singole *mastre* giuratorie, e decadevano al termine di essa.

9. *Iuravit tenere et observare privilegia, constitutiones et capitula baronum*

Intanto, esauritasi la breve stagione dei Martini, era venuta a dissolversi – a seguito di nuove convulse vicende successive e del riacutizzarsi dei contrasti politici – con Ferdinando d’Aragona, infante di Castiglia, nel seno dell’unità nazionale iberica l’indipendenza della Sicilia, che, pur rimanendo nominalmente Regno, era divenuta sul piano istituzionale e gestionale Viceregno. Con questo monarca, infatti, elevato nel 1412 dal congresso di Caspe al Regno aragonese e a quello di Sicilia, si interruppe l’antica prassi della conferma parlamentare dei sovrani nell’isola: egli, eletto re in Spagna, rifiutò di chiedere – per l’assunzione della sovranità di Sicilia – il riconoscimento del Parlamento siciliano, in quanto ritenuto superfluo. Così, non essendo più la Sicilia Regno indipendente, ma propaggine della Corona d’Aragona, venne meno al proprio Parlamento la prerogativa dell’acclamazione (del riconoscimento) al trono siculo del re, non già però l’obbligo del giuramento di fedeltà spettante al sovrano: rito che, nel caso in specie, venne infatti celebrato dal parlamento indetto a Palermo nello stesso 1412.

A prendere possesso del Regno il sovrano aveva inviato quali propri delegati il frate Romeo de Corbera, il maestro portolano Ferdinando Gutierrez de Vega, il gran cancelliere Martino de Torres e il gentiluomo Ferdinando Vasquez, questi più tardi viceré di Sicilia insieme col Torres, e nelle loro mani i convenuti giurarono obbedienza a Ferdinando; a loro volta i delegati giurarono a nome del re l’osservanza dei capitoli e dei privilegi del Regno.

Più tardi, all’unanime voto di un parlamento che, convocato a Catania il 13 settembre 1413, invocava dal re il mantenimento dell’indipendenza della Sicilia, con Parlamento e leggi proprie, seppur con un sovrano della dinastia iberica, l’Aragonese replicava stabilendo a governarla, sì, il proprio secondogenito Giovanni di Peñafiel, ma solo *«para que por el bienavenir desto su regno mediante la gracia de Dios riga en su nombre el dicho su regno»*, come da Randazzo comunicava il 26 luglio 1414 alla municipalità di Palermo il reggente Ferdinando de Vega.⁽⁴⁷⁾

Divenuta la Sicilia provincia dell’Aragona, Regno di quella Corona, e iniziatosi da allora lo sgranarsi dei governi dei viceré, il Parlamento riprese ad essere, in una condizione di ripristinato ordine politico e di diffusa abulia sociale, quello strumento di semplice promulgazione delle leggi deliberate dal sovrano che sostanzialmente – con l’eccezione del trentennio federiciano – era sempre stato e di prodigo meccanismo dell’imposizione fiscale che sempre più si sarebbe avviato ad essere. Si costituzionalizzò anche, nel nuovo assetto politico, il venir meno della formalità giuridica della ratifica regia dell’assunzione al trono d’ogni sovrano: era la conseguenza dell’unione reale dell’isola col Regno iberico, che, privandola di un proprio re nazionale, l’aveva assoggettata alla Corona d’Aragona (e più tardi di Spagna), divenuta allo stesso tempo Monarchia di Sicilia.

Il rito del reciproco giuramento si rinnovò il 23 maggio 1416 allorché, succeduto al padre Ferdinando sul trono aragonese il re Alfonso, i baroni e i delegati delle università dell’isola, congregati a parlamento a Catania nel castello Ursino, dove aveva la propria residenza il viceré duca di Peñafiel, prestarono nelle mani di questi giuramento di fedeltà al re. E il duca, *«habens ad ista plenissimam potestatem a dicto serenissimo domino rege Alphonso, iuravit tenere et observare privilegia, libertates atque constitutiones et capitula baronum, nobilium, etc. prout et secundum per serenissimos dominos reges Aragonum et Siciliae [...] eisdem confirmata, iurata et rationabiliter observata fuerunt»*.⁽⁴⁸⁾

Da allora e nei tempi avvenire, anche i viceré all’insediamento (la carica era di norma triennale, ma poteva essere e fu spesso rinnovata per lo stesso periodo, anche talora più di una volta) giuravano l’osservanza degli statuti e dei *capitoli* del Regno, e con essi dei privilegi civici, in particolare quelli di Palermo.

Quanto ad Alfonso, venuto in Sicilia il 12 febbraio 1421 allo scopo di assoldarvi milizie per portare non disinteressato aiuto alla regina Giovanna di Napoli, insidiata dal duca Luigi d’Angiò, tenne parlamento a Palermo, ricevendovi l’omaggio dei vescovi, dei magnati e dei rappresentanti civici, ammessi alla propria presenza in conformità a un rigoroso cerimoniale che vide nell’ordine i rappre-

sentanti di Palermo, di Messina, di Monreale, di Catania e successivamente gli altri. Risolse in tal modo in Parlamento a favore di Palermo – cui indirettamente riconobbe la preminenza di capitale – una controversia che, fondata sulla preferenza accordata fin allora dai sovrani aragonesi a Catania e a Messina, avrebbe avuto nei tempi successivi drammatiche conseguenze. Ma, in verità, già con la triade vicereale Antonio Cardona, Ferdinando Vasquez e Martino de Torres, succeduta nel 1419 al Peñafiel, richiamato dal fratello in patria, la capitale era stata definitivamente trasferita a Palermo.

In quel parlamento i convenuti rinnovarono al sovrano il giuramento di fedeltà e Alfonso confermò l'osservanza dei costumi e dei privilegi del Regno; statuì inoltre la composizione del governo municipale della città nelle persone di sei giurati (gli odierni assessori), alla stregua delle città d'Aragona e di Catalogna.

10. Sessioni a Palermo, a Catania, a Messina e ovunque convenisse al re

Qualche riferimento va fatto alle sedi di svolgimento dei lavori parlamentari. Si è visto che non sempre le *curiae generales* furono indette a Palermo, peraltro nel Trecento e fino al primo quindicennio del successivo secolo, come si è detto, non più capitale del Regno, rango questo passato a Catania. Palermo ritornò definitivamente capitale (di un Regno che aveva ormai perduto la propria indipendenza, dissoltasi in seno all'unità nazionale iberica) con l'avvento dell'*Età dei Viceré*, nel 1416, sotto il regno di Alfonso il Magnanimo. Ma, ovunque si svolgessero, le assemblee parlamentari erano ospitate in grandi edifici ecclesiastici o in case conventuali, più di rado in un edificio regio: ciò che valse tanto per i secoli del Basso Medioevo quanto per i tempi successivi, fino all'estinzione dell'Istituto parlamentare.

Dal 1433 e fino ai primi anni del Cinquecento, però, nei casi in cui erano convocati a Palermo, i *parlamenti generali* ebbero luogo per lo più nello Steri, il chiuso e fortificato *Hosterium magnum* dei Chiaromonte, che dopo la drammatica estinzione dell'altero casato

e la confisca era divenuto palazzo regio, reggia di Martino d'Aragona e splendido alloggio per Alfonso il Magnanimo quando si trovò in transito per Palermo, e più tardi fu sede dei viceré e infine dell'Inquisizione. Ivi il Parlamento si congregò in quell'anno, «*praesentibus praelatis, comitibus, baronibus, collateralibus, doctoribus, aliisque quamplurimis in numero copioso*», sotto la presidenza dello stesso sovrano, che nell'occasione promulgò una serie di *capitoli*, detti “della Sala bassa”, diretti a regolare il governo del Regno e l'amministrazione della giustizia.⁽⁴⁹⁾

Ma il successivo parlamento, il 23 ottobre 1446, si tenne in cattedrale e valse al re Alfonso l'ottenimento di un consistente *donativo* straordinario di 125mila fiorini da pagarsi in cinque anni, destinato al riscatto dei beni di demanio venduti o pignorati per far fronte alle enormi spese sostenute nella guerra per l'acquisto del Regno di Napoli; ricompensò gli ecclesiastici col conferimento di prelature e di benefici di regio patronato e i baroni con la dispensa dalla esibizione dei titoli di possesso dei propri feudi, il che valeva a legittimarne le indebite appropriazioni.⁽⁵⁰⁾ Nel medesimo parlamento fu deliberata la concessione al viceré Lopez Ximenes de Urrea, confidente e cameriere maggiore del sovrano, di un *donativo* di 5mila fiorini da corrispondere con la prima *tanda* (rata) del donativo principale: e fu un beneficio da allora sempre ricorrente nelle successive deliberazioni parlamentari, e più tardi esteso anche ad altri funzionari.

Altri tre *parlamenti generali* si celebrarono allo Steri nel regno di Alfonso, nel 1451, nel 1452 e nel 1456, tutti intesi al soddisfacimento della richiesta di ulteriori e via via più consistenti sussidi; e, in questo progressivo scalare, nel parlamento del 1456 il *donativo* regio – per la quarta volta nell'arco di un decennio oggetto di deliberazione parlamentare – venne fissato in 300mila fiorini da pagarsi in tre anni, una misura e una periodicità queste che più formalmente si istituzionalizzeranno alla fine del secolo. Così, con l'avvio del sistema dei *donativi*, la Sicilia, ormai saldamente integrata, sia pure con propri costituiti d'autonomia, nell'orbita politica e istituzionale dello Stato aragonese-catalano, faceva le prime dure esperienze di quello che si sarebbe rivelato uno dei più voraci e du-

revoli dispositivi fiscali della sua storia. Né altro, a dispetto dell'illusorio travisamento onomastico, i *donativi* furono se non un ordinario e iugulatorio strumento impositivo addizionale alla ordinaria fiscalità diretta e indiretta, sulla quale il gettito preventivato veniva ricaricato ai fini della riscossione, sia elevando a tal fine le aliquote di dazi e gabelle preesistenti, sia imponendone di nuovi.

Negli anni seguenti, tuttavia, durante il regno di Giovanni II di Peñafiel, i parlamenti di Castrogiovanni del 1458, di Catania del 1460, di Palermo del 1470 e del '72 (questo adunatosi nel convento di San Francesco d'Assisi) non furono chiamati a votare *donativi*; e solo uno di 50mila fiorini da pagarsi in due anni ne stabilì una successiva assise tenuta a Palermo (allo Steri) nel 1474. Ora, per quanto si ignorino le ragioni della lunga astensione fiscale, va comunque rilevato che, in effetti, nel regno di Giovanni II non furono infrequenti le fiere resistenze dei parlamentari alle esorbitanti richieste della Corona; quanto, poi, al parlamento di Castrogiovanni, esso, iniziati i lavori in detta città, li proseguì e li concluse a Caltagirone, nella linea di una pratica non insolita ai tempi.

Dopo, riprese a scorrere la piatta successione delle deliberazioni dei *donativi*; ma il parlamento di Catania del settembre 1478 si segnalò soprattutto per la contesa sulle precedenze fra i delegati delle città di Palermo (a cui favore si risolse la controversia) e di Messina e per la violenta disputa accesa fra gli stessi in ordine all'imposizione di una gabella sul grano e sul vino. Si voleva destinare il gettito al potenziamento degli apprestamenti difensivi contro il pericolo ottomano, ma il fiero contrasto fra i rappresentanti palermitani, favorevoli alla proposta, e i messinesi che aspramente l'osteggiavano, determinando l'*impasse* dei lavori parlamentari, causò lo scioglimento del parlamento e il suo trasferimento a Palermo, dove però la questione non venne più ripresa, e tutto quel che si fece fu la designazione l'anno dopo del viceré conte di Prades ad ambasciatore dei tre bracci a Barcellona per il giuramento di fedeltà al nuovo sovrano.

Solo nel 1488, al tempo in cui Ferdinando il Cattolico era impegnato nella guerra per la conquista del Regno di Granada, celebratosi a Palermo il nuovo parlamento ordinario, fu deliberata la

concessione al re di un *donativo* di 100mila fiorini pagabili in tre anni per sovvenirlo nelle spese militari, e questo sussidio fu confermato nel parlamento ordinario di Catania del 1494. Nel successivo parlamento, convocato a Palermo il 21 agosto 1499, che istituzionalizzò la periodicità triennale delle assise parlamentari, l'ammontare del tributo venne sancito in 200mila fiorini da corrispondere in tre annualità, «per impiegarli il sovrano in quello era di suo gusto» (Mongitore), finché nel parlamento del 1502, allo scadere del triennio fiscale, l'ammontare del *donativo* alla Corona venne stabilmente fissato nella misura di 300mila fiorini in tre anni, il che assicurava alla Camera regia un provento certo di 100mila fiorini l'anno.

Seguirono quindi, occupati nelle reiterate deliberazioni del *donativo* regio di 300mila fiorini (e non solo di quello), i parlamenti ordinari del 1505, del 1508, del 1511, del 1514, del 1518, del 1522, del 1525, del 1528, del 1531, tutti celebratisi allo Steri di Palermo, tranne il parlamento del 29 giugno 1522, ch'ebbe compimento nel palazzo regio di Messina, così come più tardi l'ordinario del 4 maggio 1534. Nella sostanza, fino ai suoi tempi (cessò di vivere nel 1743), il Mongitore poteva rilevare 114 parlamenti a Palermo, 25 a Messina, 11 a Catania, 3 a Siracusa, altri nelle città minori.⁽⁵¹⁾

Oltre lo Steri, a Palermo, a far data dal XV secolo, furono variamente sedi di adunanza anche le chiese di Santa Maria dell'Ammiraglio (la Martorana), della Gancia, di San Francesco d'Assisi, di San Domenico, di S. Eulalia dei Catalani, di S. Nicolò al Borgo, di Santa Cita, dell'Annunziata, di San Giuseppe dei Teatini, la distrutta chiesa della Pinta (allora esistente nel sito e a margine dell'odierna Villa Bonanno, ai piedi del Palazzo regio), il Collegio Massimo dei Gesuiti (oggi Biblioteca regionale), l'oratorio della Compagnia della Pace, soprattutto la cattedrale, talvolta il palazzo arcivescovile e il seminario dei preti.

In tali edifici si svolgevano, separatamente ma nello stesso tempo, le sessioni dei singoli bracci, dopo la seduta di apertura dei lavori, la quale costituiva – insieme con la seduta conclusiva – il *parlamento generale*, che si teneva negli edifici regi a bracci congiunti. Quando svolgevano i propri lavori in cattedrale, il braccio ecclesiastico sedeva nella stanza del Tesoro, il baronale nella cappella di

Nostra Signora di Libera Inferni, il demaniale nella sacrestia; se nella chiesa dei Teatini, i bracci si sistemavano in tre diversi oratori dell'edificio sacro; altra volta, nel 1531, quando gli ecclesiastici tennero seduta in S. Cita, gli altri due bracci si insediarono in due diverse cappelle della vicina chiesa dell'Annunziata. Comunque, sempre si procurava che i bracci sedessero in ambienti vicini.

Anche nelle altre città, come si è detto, di norma grandi edifici religiosi ospitavano i parlamenti, in genere le cattedrali, come anche i castelli regi e talora gli Arcivescovadi: così a Catania, «*ubi de negotiis publicis agi consuetum est*», come avvisava il cronista Niccolò Speciale, le sedute plenarie avevano luogo nel castello Ursino o nel duomo o infine nel palazzo arcivescovile, le sedute dei singoli bracci per lo più nella chiesa di S. Agata; a Messina le plenarie nella sala grande del palazzo reale o in cattedrale, quelle dei singoli bracci nel convento di San Gerolamo.

Più tardi, a decorrere dal 1532, le *assise* parlamentari a Palermo presero a celebrarsi nella fortezza del Castellammare, dove frattempo i viceré s'erano trasferiti, in quanto reputata residenza più sicura dello Steri dopo la rivolta del 1516. Non tutte, però, se, trovandosi nel 1535 – reduce dalla vittoriosa impresa di Tunisi contro i pirati barbareschi – l'imperatore Carlo V a Palermo e alloggiato nel palazzo Ajutamicristo per via dello stato di disfacimento del Palazzo reale, la seduta d'apertura dei lavori parlamentari venne indetta in tale edificio e, nell'occasione, presieduta dallo stesso sovrano.

I parlamenti del 1548 e del 1549 furono gli ultimi che si adunarono nel Castellammare, per essersi qualche anno dopo i viceré definitivamente insediati nel Palazzo regio, nel quale si intrapresero allora i necessari rifacimenti e gli ampliamenti diretti ad adeguare, con l'aggiunta di nuovi corpi edilizi, l'abitabilità dello storico edificio alle esigenze residenziali e alle funzioni politiche e amministrative del Regno. Dapprima le assemblee generali si tennero nelle sale del duca di Montalto, site nel piano terreno, destinate successivamente ad archivi, donde, una volta realizzato fra il 1560 e il 1573 il corpo di fabbrica destinato a contenere nella seconda elevazione la “Sala grande dei parlamenti generali” (odierna Sala d'Ercole), vennero trasferite nella galleria del Palazzo.

Comunque, durante la presidenza del Regno del duca di Terranova, Carlo Aragona e Tagliavia principe di Castelvetrano, non essendo ancora disponibile la galleria reale, i parlamenti celebratisi nel 1572, nel 1573 e nel 1575, ebbero luogo nel palazzo del duca:⁽⁵²⁾ il che non mancava di qualche precedente, se il 9 aprile 1552, convocatosi il parlamento ordinario a Catania, questo venne tenuto nel palazzo Gravina, dove allora aveva sede il viceré de Vega.⁽⁵³⁾ E a Messina ebbero luogo altre assise parlamentari, nel 1556, nel '58, nel '64.

Il 9 agosto 1576, infine, l'adunanza parlamentare poté per la prima volta celebrarsi nella "Sala nuova dei parlamenti" del Palazzo reale, seguita da quelle del 1577, del '79, dell'82 e così via. Essa venne adibita solo alle sedute di apertura e di chiusura dei lavori, ossia allo svolgimento dei *parlamenti generali*, termine che indicava – come si è detto – il *plenum* parlamentare della prima e dell'ultima giornata, in cui tutti i bracci si trovavano adunati insieme. Un affresco di Gerardo Astorino nelle sale del Duca di Montalto (in parte deleto e oggi rimosso), fatte adornare da questo governante per adibirle dal 1637 a stanze per le udienze estive dei viceré, raffigura il parlamento del 1636 nella sua maestosa seduta plenaria nella "Sala nuova", della quale in tal modo ci è pervenuta la reale immagine. Una consimile e più tarda raffigurazione è contenuta nel *Teatro geográfico antiguo y moderno del Reyno de Sicilia*, un anonimo codice illustrato del 1686 che si conserva a Madrid.

11. Le procedure, le formalità

Protocollare, dopo la grande riforma avviata nel primo Quattrocento da Martino il Giovane, era lo svolgimento dei lavori parlamentari, dei quali però solo a datare dal parlamento del 1446 si conservano gli atti. Disponeva la convocazione del *parlamento generale* – dopo l'istituzione, nel 1415, della carica – il viceré, che lo presiedeva, di norma indicendo i parlamenti ordinari nei mesi primaverili, perché, essendone sostanziale oggetto la votazione dei *donativi*, i Comuni potessero per tempo definire le operazioni dirette a conseguire il gettito con l'inizio del nuovo anno indizionale (il mese di settembre).

Una tale esigenza non era, naturalmente, meno presente nell'indizione dei parlamenti straordinari; ma questi, stante la straordinarietà della loro convocazione, legata a specifiche emergenze, e comunque non sempre alla richiesta di sovvenzioni supplementari, si convocavano quando necessità contingenti lo imponevano. Nelle lettere di convocazione non si indicavano, per lo più, le questioni da trattare, ma ci si limitava a rappresentare che l'assemblea era convocata «per causa concernente il servizio di Sua Maestà»;⁽⁵⁴⁾ tuttavia, nei giorni che precedevano l'adunata gli uffici predisponavano per i maggiorenti dei tre bracci documenti e memorie per renderli edotti delle materie e delle problematiche in trattazione.⁽⁵⁵⁾

Un tale procedere rendeva consapevoli e ben orientati i componenti dei due bracci preminenti, nei quali essendo permanente la qualità di membri del Parlamento, per ragione di ceto nel caso dei nobili e in ragione della titolarità di uffici di regio patronato nel caso degli ecclesiastici, si aveva maggiore esperienza delle cose; ma lasciava disorientati – in quanto per lo più privi di adeguata competenza – i rappresentanti delle città demaniali, la cui designazione era fatta dalle rispettive giunte comunali di volta in volta.

Perciò nelle lettere convocatorie, tenuto conto delle materie da trattarsi, si indicavano alle giunte civiche le qualità che si richiedevano ai loro procuratori: variamente, che fossero *personae circuspectae, probi homines, fideles, prudentens, sapientes, ex ditioribus, idonei et sufficientes*. Ma il messinese Scipio di Castro, che fu un sagace trattatista politico del tempo, ci avvisa che le città sceglievano «quelli che sono fra loro tenuti per più testardi, che maggiore interesse patiscono per li donativi et che sono affatto lontani d'haver disegni col viceré. Il quale, se non remedia che questi due bracci [*il demaniale e l'ecclesiastico*] stiano divisi in ogni parlamento, sentirà borrasche pericolose per la sua reputatione».⁽⁵⁶⁾

Finalmente, definite presso l'ufficio del protonotaro le formalità dell'identificazione dei partecipanti e della registrazione delle procure e rassegnati i rituali ossequi al viceré, nella serata precedente il giorno dell'adunanza e nel mattino successivo si

procedeva a suonare il campanone della chiesa di S. Antonio abate, che fungeva da campana civica e valeva a dar pubblico avviso dell'apertura del Parlamento.

Presiedeva l'adunanza generale il viceré, sedendo a capo della sala su un trono eretto su alcuni gradoni e sormontato da un sontuoso baldacchino, avendo ai fianchi i funzionari addetti; lungo le due pareti laterali, alla sua sinistra si stendevano gli scranni del braccio baronale, alla destra quelli del braccio ecclesiastico; di fronte sedevano i rappresentanti demaniali. Il che, poi, era tradizionale, se dalle cronache di Niccolò Speciale si apprende che nel parlamento di Palermo del 25 marzo 1296, il sovrano, sedendo su un alto trono a capo dell'aula, aveva alla sua destra e alla sua sinistra i maggiorenti del Regno e di fronte i *reliqui populares*.⁽⁵⁷⁾

Era il viceré a dirigere all'assemblea, personalmente o di norma affidandone al protonotaro del Regno la lettura, il discorso inaugurale: una breve allocuzione in cui esponeva le ragioni della convocazione e le materie da trattare e rendeva noti l'importo del *donativo* richiesto e gli impieghi a cui era destinato. A lui rispondeva, in nome del Parlamento, il capo del braccio ecclesiastico. Massimo burocrate, il protonotaro costituiva figura di rilievo nell'attività parlamentare: toccava a lui di inviare ai deputati le cedole di convocazione, di riceverli all'arrivo, di registrarne la presenza, di procedere alla verifica dei titoli e delle procure, e nell'assemblea di provvedere alla verbalizzazione delle sedute e alla registrazione degli atti sanciti e delle votazioni eseguite, di formalizzare la stesura delle petizioni al sovrano perché se ne facessero *capitoli del Regno*, e insomma delle disposizioni adottate o proposte.

Egli era anche segretario del *Sacro Regio Consiglio*, il supremo collegio consultivo del Viceregno, costituito dai massimi esponenti della magistratura e della burocrazia. Non era, questo, un organo nuovo, poiché derivava dalla trasformazione della *Curia regis*, il Consiglio sovrano d'età normanna, operata da Martino I alla fine del XIV secolo; contava da 26 a 29 membri, sicché proprio per la sua pletoricità, intorno al 1691, nel suo seno si costituì coi suoi più eminenti componenti una più ristretta *Giunta dei presidenti e consultore*, organo consultivo del viceré.

Al termine della seduta, una solenne cavalcata per la città guidata dal viceré, con la partecipazione di tutti i parlamentari e dei grandi dignitari del Regno, annunciava alla popolazione che il Parlamento si era aperto: e, appunto per la sua funzione mediatica, questa fastosa cerimonia prendeva il nome di “pubblicazione del Parlamento”. Dall’indomani i deputati di ciascun braccio proseguivano separatamente i propri lavori, insediandosi in un unico grande edificio o negli edifici già predisposti, mantenendosi tuttavia reciprocamente informati del corso della loro attività per mezzo di *ambasciatori*, ossia di due parlamentari di ciascun braccio designati a inizio dei lavori dal capobraccio: e ciò al fine di essere al corrente dei reciproci orientamenti e di concordare, ove possibile, sulle determinazioni da prendere.

Esercitavano nei singoli bracci le funzioni di cancelliere-referendario e assistente alle sedute rispettivamente il protonotaro del Regno nel braccio baronale, il luogotenente di protonotaro (dopo che la carica nel 1554 venne stabilizzata) nel braccio ecclesiastico, e il più anziano dei segretari del Regno nel demaniale. Precipuo loro compito era di verificare la regolarità delle procure e la sussistenza del numero legale per la validità delle sedute (ch’era dei due terzi degli appartenenti a ciascun braccio e si ratificava all’inizio per l’intera durata della sessione), di coadiuvare il capobraccio nei lavori preparatori, quindi di verbalizzare i dati inerenti alle decisioni assunte.

12. I donativi: nella loro deliberazione la primaria attività del Parlamento

Si è visto che, nel lungo regno di Ferdinando il Cattolico (1479-1516), alle soglie del Cinquecento la periodicità ordinaria delle sessioni parlamentari, fin allora indeterminata a dispetto della inosservata statuizione federiciana che ne imponeva la cadenza annuale, venne resa stabilmente triennale. Di fatto, ogni tre anni si tenevano i “parlamenti ordinari”, periodicità che assai più tardi, nel 1762, sarà resa quadriennale; ma nei periodi intermedi pote-

vano aversi altre adunanze, e tali – tutt’altro che infrequenti – erano quelle dei “parlamenti straordinari”.

C’era una ragione pratica in questa triennale (e più tardi quadriennale) indizione delle sessioni parlamentari, ed era quella di mantenerle, anche per effetti contabili, in diretta connessione con la generale periodicità dei *donativi*, il severo strumento tributario che, alla metà del XV secolo, era subentrato alle tradizionali *collette*, il sistema che fino ad allora aveva alimentato in svariate circostanze l’erario regio.

Quel sistema aveva già subito una profonda modificazione col re Alfonso d’Aragona, che ne innovò l’impianto e anche la *ratio*: se le *collette* erano occasionali e straordinarie, collegate a specifiche finalità statuite fin dall’età normanna, se venivano intimate dal sovrano e non investivano il Parlamento, i *donativi* erano invece stabili, periodici né sempre connessi all’occasionale episodicità delle emergenze per cui si imponeva il prelievo; erano deliberati dal Parlamento, del quale costituivano oggetto (formalmente) di libera concessione al sovrano e dal quale venivano discussi. La loro istituzione, come a suo luogo si è detto, avvenne in seno al parlamento del 23 ottobre 1446, allorché il viceré Ximenes de Urrea rappresentò la necessità del re di ottenere «un capitale» per il riscatto dei beni pubblici venduti o pignorati nel corso della guerra per Napoli e delle rendite alienate.⁽⁵⁸⁾

Già allora era, infatti, consistente la diminuzione del demanio e del patrimonio erariali per via dell’alienazione o della soggiogazione che s’era fatta di città e terre, di uffici, rendite e dogane: un abuso che non avrà sosta per il corso di tre secoli ancora. Fu di 125mila fiorini quel primo *donativo*, pagabile in cinque uguali rate annuali, da riscuotere mediante acollo sulla fiscalità ordinaria e con destinazione alla reintegrazione nella proprietà dello Stato dei beni alienati. Sempre, infatti, con riferimento a specifiche finalità saranno indetti i *donativi*: e fra queste, quando occorrente, saranno quelle stesse a cui si connettevano le antiche *collette*, le quali pertanto solo formalmente potevano dirsi soppresse. Il riscatto dei beni demaniali, intanto, non avvenne, e anzi nel 1448 si ebbero a fare altre alienazioni di terre e la cessione di alcune dogane di Palermo.

Nel 1451, trascorsi i cinque anni impiegati nella raccolta di questo primo provento e impostone un altro, si ebbe la piena cognizione di ciò che si intendeva per *donativo*: ripudiata l'occasionalità delle *collette*, il Regno instaurava l'ordinarietà di un prelievo fiscale dovuto al re senza necessaria connessione col suo impiego in Sicilia; tant'è che, specializzatesi più tardi le previsioni di spesa, si statuirono via via tanti altri *donativi* quante erano le finalità alle quali si intendeva destinarne il gettito.

In altri termini, restava indenne, e solo accresciuto nell'entità, il *donativo* per il re, la cui assegnazione nelle verbalizzazioni parlamentari sarà attestata "libera" o, come deliberato nel parlamento del 1499, «per farsene il Re quel che gli piacesse», e a questo altri periodicamente se ne aggiungeranno secondo le esigenze; nel parlamento del 1451, intanto, il *donativo* venne confermato ed elevato a 150mila fiorini da pagarsi in otto anni. Non risultarono bastanti per i notevoli riscatti che c'erano da fare, ma anche per via della destinazione dell'entrata ad altri impieghi; sicché, indetto un nuovo parlamento nel 1452, mentre ancora si pagavano le rate del precedente, un altro *donativo* si deliberò dell'importo di 200mila fiorini da riscuotere in 12 anni, solo in parte però destinato al riscatto delle rendite alienate.

Costituiva un autentico salasso per la Sicilia un tale onere, onde i baroni, votandolo, poterono facilmente profittarne per chiedere al sovrano (e ottenere) una serie di benefici: la remissione delle pene in cui erano incorsi per certi dazi arbitrariamente imposti nelle proprie terre e la concessione della facoltà di continuare nelle riscossioni, il mantenimento nel libero possesso dei feudi goduti da oltre trent'anni e dei diritti che vi esercitavano, il riconoscimento quali "feudi nobili", ossia domificati, delle terre brade in cui esistevano semplici torri, fortezze e castelli.

Ottennero anche la conferma di un'antica costumanza feudale risalente ai tempi normanni e ormai in disuso: che cioè all'atto dell'investitura della baronia ricevessero dai nuovi vassalli il *giuramento di assicurazione*, un'osservanza questa che non si esauriva nella semplice attestazione di obbedienza al signore, ma comportava anche vantaggi materiali, come certi *adjutori*

feudali, e vale a dire il diritto dell'esazione di rendite, la concessione di varie entrate di dazi e gabelle, la facoltà dell'imposizione di tasse per occorrenze familiari nei casi predeterminati dal sovrano, come nascite e nozze di figli e di sorelle, l'assunzione del "cingolo militare" da parte di un figlio, ossia l'ingresso nei ruoli della milizia, e altro.⁽⁵⁹⁾

Il parlamento del 1456, congregato nello Steri di Palermo, fu l'ultimo che si ebbe sotto il regno di Alfonso, e non per altro fu indetto che per statuire il solito *donativo*, elevato nell'ammontare a 300mila fiorini, da recuperare e versare alla Camera regia in tre annualità di pari importo, e per stabilirne un secondo di 60mila fiorini destinato alla costruzione e all'armamento di quattro galee per contrastare il flagello della pirateria barbaresca e ottomana; ad esse si sarebbero aggiunte altre due galee che si erano obbligate a far costruire le città di Palermo e di Messina.

Sebbene, poi, nei parlamenti del 1488 e del 1494, concedendosi al sovrano la provvista di 100mila fiorini, ne fosse stata disposta in entrambi i casi la corresponsione in tre anni, la formale statuzione dell'ordinaria periodicità triennale dei *donativi* fu solo del 1499, in reciproca ricorrenza coi parlamenti; ma si ebbero, in fatto, anche donativi straordinari o comunque specifici donativi pagabili in un solo anno o in più anni. Per meglio dire, erano i parlamenti che «di ordinario non si ragunavano ad altro oggetto che per accordare nuovi sussidi», come rilevava Rosario Gregorio, perché, esauritasi la riscossione del gettito di un *donativo*, potesse passarsi alla deliberazione e all'esazione del successivo senza provocare interferenze fra i gravami tributari sulle popolazioni: ma un tale intento quasi mai fu conseguito, per via del sempre più usuale ricorso alla leva dei *donativi* straordinari o della più lunga rateazione del *donativo* precedente o della loro riconferma alla scadenza.

Di essi il Parlamento, deliberandoli in conformità alla domanda regia, stabiliva di volta in volta la riscossione in un certo numero di anni in relazione alla consistenza dell'importo che si imponeva (e ciascuna annata si recuperava in due *tande* o rate semestrali), con la conseguenza che, essendo continua l'imposizione, non si finiva mai di pagare le *tande* di un *donativo* che già a que-

sto, nelle annate seguenti, venivano ad aggiungersi le rate del *donativo* successivo.

In materia di *donativo*, come del resto sulle altre questioni, non era necessaria per l'approvazione l'unanimità delle tre camere, essendo norma parlamentare – come si è detto – che fosse sufficiente nelle deliberazioni assembleari il semplice voto di maggioranza di due bracci. Tale regola valeva anche per le decisioni sui *donativi*, ma col particolare che nella specie s'imponeva l'unanimità "putativa", nel senso che il voto conforme di due bracci obbligasse anche il terzo: in pratica, una volta effettuata la deliberazione del sussidio regio, essa s'intendeva comunque unanime, ancorché vi fosse stato il dissenso di uno dei bracci. Nella sostanza, si voleva con tale espediente esprimere il concetto che il *donativo* al sovrano era, come appariva, il Parlamento nella sua pienezza che lo approvava, non soltanto le deputazioni delle camere che lo avevano deliberato; e il Parlamento, essendovi rappresentati tutti gli stati della società (nobiltà, clero e popolo), si esprimeva in nome e per conto dell'intera *nazione*, quella stessa società cioè che ne sosteneva poi il carico.

A subirne il gravame erano soprattutto i cittadini delle *universitates* demaniali (Palermo, per antico privilegio, partecipava al tributo per un decimo dell'intero ammontare) e gli abitanti delle terre baronali, nonché gli aristocratici non feudatari. Pagavano in modesta misura gli ecclesiastici di qualunque ordine e rango, secolari e religiosi, i quali, esentati per un verso del tutto dal contribuire a cinque dei tredici *donativi* – quanti furono al compimento della loro fase strutturale, a metà del XVII secolo –, concorrevano solo per una quinta parte (e dal 1543 per una sesta) al gettito dell'imposizione fiscale inerente agli altri otto.

Non soggiacevano, invece, del tutto all'onere dei *donativi* i baroni, che, soggetti alla prestazione militare o all'*adoa*, un antico tributo feudale dovuto al sovrano - quando consentito - in sostituzione del personale servizio nella milizia, ne riversavano il carico sui vassalli, cioè sulle popolazioni, così come, del resto, su di esse finiva per ricadere anche l'*adoa*; e un tale rapporto, ossia il principio che i pesi fiscali dei baroni dovessero pagarli i vassalli, trovava-

mo ribadito dal parlamento del 1537 e sancito nei *capitoli* di Carlo V per quell'anno: «Li denari da pagarisi per li terri del braccio militare si haveranno di exiggere da li facultusi di ogni terra».

La materia non era priva di complicazioni. Infatti, avvenendo i prelievi mediante il ricarico del provento su imposte fondiari e su tributi personali, o anche mediante l'imposizione o l'aggravio di dazi, tasse e gabelle, per disporre del capitale occorreva attendere che il gettito si formasse, un risultato questo che non era ovviamente così immediato; sicché a partire dal XVI secolo si usò ricorrere ad anticipazioni finanziarie mediante l'accensione di mutui, con la conseguenza di esporre le popolazioni anche all'ulteriore onere degli interessi.

13. Un indegno accordo: il “do ut des” fra Corona e Parlamento

Era sul *donativo* che si accendeva il dibattito più nutrito: del resto, esso era il tema sostanziale sul quale si appuntava l'interesse dei governanti. Della procedura seguita nella sua trattazione ci informa lucidamente Scipio Di Castro: «In ciascun Braccio si trattano sette capi ordinatamente, mandandosi avviso uno all'altro di quel che si conclude da ciascuno delli bracci, acciò si sappia dove convengano et dove no. Il primo capo che si tratta, come per l'ordinario quasi sono chiamati per far donativo, è se si deve donare o no, per quella volta. Se vien determinato che per le mali condizioni di tempi non si può donare, il Parlamento è finito, et non ci accade fare altro. Se vien concluso che si faccia donativo, si tratta del secondo capo, che è la quantità. Il terzo, del modo da cavarla. Quarto, del tempo in quant'hanni s'avrà da pagare. Quinto, delle condizioni con le quali si dà. Sesto, delle gratie che s'haveranno da supplicare. Settimo, si tratta delli Deputati: perciò che ogni braccio deputa tre dell'ordine suo, ch'in tutto son nove deputati, a cui si dà il carico di far eseguire quanto resta appuntato in Parlamento».⁽⁶⁰⁾

Poiché, come si è detto, il *donativo* (almeno in teoria) si richiedeva e non si imponeva, il Parlamento in astratto poteva metterlo in discussione e persino ricusarlo o rifiutarne l'aggravio. In

verità, furono del tutto marginali i casi di rifiuto del tributo o di ricusazione del suo inasprimento.⁽⁶¹⁾ In tali contingenze i deputati opponevano al re che la Sicilia si trovava talmente impoverita e oppressa dal carico fiscale da non sapersi su quale cespite imporre il nuovo balzello. Di norma, però, quante volte il re chiedeva moneta, altrettante volte il Parlamento la deliberava, con una untuosa formula di altisonante felicità per aver potuto corrispondere alla richiesta del sovrano; e in ciò si trovavano generalmente concordi i tre bracci.⁽⁶²⁾

Tanto rilevava su tale questione l'effettiva unanimità del consenso, che la prima volta in cui essa mancò le conseguenze sul piano procedurale e politico furono enormi. Avvenne nel luglio del 1591, negli ultimi mesi del viceregnato del conte di Albadalista, Diego Enriquez de Guzman, che furono tempi di fiere angustie per il paese. Nella considerazione di un tale stato di cose, la richiesta dei *donativi* si limitò al rinnovo di quelli scaduti; li votarono i bracci ecclesiastico e demaniale, mentre i baroni, sebbene non ricusarono di aderirvi, posero la condizione che il re (e, in suo nome, il viceré) promettesse l'osservanza dei *capitoli* e dei privilegi concessi dai predecessori, e in particolare il capitolo del re Giovanni d'Aragona del 1458 che vietava di procedersi nei giudizi *ex abrupto*, ossia di ricorrere alla tortura prima ancora di avere accertato la colpevolezza dell'imputato, una disposizione questa che proprio all'Albadalista si imputava di violare.

Non essendosi piegato all'accettazione di una condizione che nella sostanza screditava il proprio operato, confortato tuttavia dal parere del *Sacro Regio Consiglio* in ordine alla validità del voto di soli due bracci, il viceré accettò il donativo, ma dispose l'immediata chiusura del Parlamento; e l'indomani mandò ad arrestare il marchese della Favara, Lorenzo Tellez e Silva, il duca di San Giovanni, di casa Branciforti, e il barone di Siculiana, Blasco Isfar, tre parlamentari rei ai suoi occhi di avere indotto il braccio militare a non votare il donativo, facendoli tuttavia liberare qualche giorno dopo.⁽⁶³⁾

Il caso (ma si trattò questa volta dell'imposizione di un nuovo tributo, non di un *donativo*) ebbe reiterazione due decenni più tardi, quando, nel maggio 1609, il viceré marchese di Vigliena



Il Palazzo reale di Palermo nella cartografia di Matteo Florimi (ca. 1581). In basso, a destra, il complesso monumentale della chiesa di S. Maria della Pinta, edificata dal generale Belisario nel 535 e demolita a seguito della rivolta del D'Alesi (1647); più in basso, la distrutta chiesa di S. Barbara la Soprana; alla destra del Palazzo regio, la Porta Nuova, da poco edificata.

si arrogò di imporre un pesante dazio per il mantenimento di alcune milizie destinate alla guerra contro i corsari barbareschi, sollecitandone la conferma al Parlamento, che era l'unico organo che ne aveva la competenza.

Al generale rifiuto dei parlamentari, avendo assodato che le maggiori opposizioni gli provenivano dal braccio demaniale, la notte stessa depose dalle funzioni il pretore di Palermo, Baldassare Naselli conte di Comiso, ch'era il capo del braccio, e un altro parlamentare, Pietro Balsamo marchese della Limina, che fece carcerare nel Castellammare; sommerso poi dalle rimostranze dei tre bracci, revocò il dazio, dovendo subire più tardi anche la disapprovazione della Corte e l'ordine di rimettere in libertà e reintegrare nelle proprie funzioni i nobili reclusi: libertà e reintegra che i due nobili, tuttavia, non accettarono, preferendo restare in carcere per far meglio emergere l'empietà dell'abuso del governante.⁽⁶⁴⁾ Certo, furono episodi limite, questi, tali tuttavia da attestare significativamente in quali scarse condizioni di autonomia e di indipendenza operasse il Parlamento in quei tempi.

Costituendo la deliberazione dei *donativi* un momento eminente nel rapporto fra la Corona e il Regno di Sicilia, un principio sinallagmatico, di reciprocità, si era posto fin dalla loro istituzione e venne nel tempo maturando, confermato da costanti asseriti, al punto da ingenerare in seno al Parlamento e alla Corte, ma anche fra i Siciliani, il convincimento della sua intangibile giuridicità. E cioè che alla deliberazione del donativo dovesse corrispondere da parte del sovrano un preciso corrispettivo, apertamente dichiarato e richiesto nell'atto di concessione, quale l'adozione di provvidenze a tutela del Regno, per la promozione di un settore economico (in genere il commercio), l'introduzione di una riforma giudiziaria, un intervento dispositivo a tutela di un'attività economica o a soluzione di un malessere sociale, ma più spesso l'elargizione di titoli ed onori, immunità, privilegi, prerogative, insomma di un beneficio, a vantaggio di una città, di un'abbazia, della casta nobiliare, di un notabile.

Prendeva origine dal 1446, durante il regno di Alfonso il Magnanimo, una tale correlazione, allorquando il Parlamento, deliberando il primo *donativo* allora istituito, ne condizionò l'erogazione

alla concessione di alcune provvidenze. Portavano il nome di *grazie*, ed erano stabilite dal Parlamento sotto forma di *capitoli* dei quali si faceva petizione al sovrano perché li sancisse con propria decretazione; furono rimessi al re con la richiesta «che Sua Maestà richiva [*riceva*] li ambaxaturi da nui destinati e si cumpraca [*compiaccia*] cunfirmari alcuni capituli in dictu colloqui stabiluti»; e, appunto, rassegnandoli al sovrano gli ambasciatori ribadirono che il donativo era concesso per la sola ragione di «obtiniri et impetrari li concessioni et gratii contenuti in li presenti capituli». Da parte sua, il re, decretando nella circostanza i richiesti *capitoli*, non mancò di esplicitare che «li capituli sono contracti facti cum lo Regno pro praetio praedicto, czoè de 125.000 florini». ⁽⁶⁵⁾

Tanto bastò perché si affermasse e consolidasse un principio, riconosciuto e condiviso da ambe le parti, di onerosa contrattualità, tanto che, avendo più tardi gli ecclesiastici opposto resistenze nel concorso al pagamento di un *donativo*, il re Alfonso minacciò esplicitamente di estrometterli dal beneficio invocato.

Fu così radicato il convincimento della legittimità della bilateralità della prestazione e così salda venne maturando nel tempo la consapevolezza del fondamento e della liceità del principio di reciprocità, che – per quanto Ferdinando il Cattolico sancisse più tardi, senza fortuna, il divieto del voto contrattuale – mai apparve immorale e ricattatoria l’equivoca contrattazione; anzi fu perfino esplicitato negli atti parlamentari che, non concedendosi l’una cosa, non si sarebbe avuta l’altra. ⁽⁶⁶⁾ Quanto, poi, alla forza imperativa dell’atto, essa era attestata nella formula conclusiva che gli conferiva forza ed efficacia di contratto istituzionale fra i massimi poteri dello Stato e di legge pazionata (*pactata*), la quale si mantenne fino al tempo del re Giovanni d’Aragona, finché Ferdinando II non la soppresse.

Scomparve la formula legislativa, ma non la costumanza di quella sconveniente contrattualità, che fu lunga e priva di esitazioni, tant’è che durante il regno di Filippo II (e ancora più tardi) il Parlamento, deliberando i richiesti *donativi*, esplicitava ch’essi erano offerti a patto d’averne i richiesti benefici e sotto l’espressa condizione che il sovrano «resti servita mantenere a questo suo fi-

delissimo Regno li suoi privilegi et capitoli», demandando al viceré di adoperarsi a che «detti capitoli si osservino *ad unguem* et prometta che Sua Maestà così l'ordinerà». ⁽⁶⁷⁾

Appunto nella considerazione dell'immoralità di un tale procedere, protrattosi nei secoli, che ipotecava pesantemente l'evoluzione del costume politico e l'avanzamento della vita civile, Ernesto Pontieri doveva deplorare che, alla fine, quel "*do ut des*", più che giovare a beneficio dei siciliani tutti, costituiva la perversa insegna di un Parlamento dominato dal prevalere degli interessi della casta baronale, stigmatizzando il deteriorare di un vieto istituto medievale, per cui «i rappresentanti dei ceti privilegiati allargavano più o meno i cordoni della borsa della *nazione* secondo che la Corona avesse mostrato maggiore o minore indifferenza per tutto quel bulicame di abusi e d'illegalità onde si materava il predominio del baronaggio». ⁽⁶⁸⁾

14. Non bastano le norme "pattate" a fare del Parlamento un organo legislativo

Poiché la decretazione sovrana della provvidenza che si concedeva o della riforma che si adottava prendeva la forma di *capitoli* del Regno, il risultato che ne conseguiva era quello della produzione di una legge pazionata (*pactata*), frutto del comune incontro fra una istanza del Parlamento e una prescrizione regia, sia ch'essa disponesse un particolarismo, sia che contenesse un più provvido istituto. E proprio dalla considerazione che dall'accordo condizionato fra Parlamento e Monarchia nascesse una tale norma si è tratto motivo da qualche osservatore per giudicare che sovrano e *nazione*, in quella singolare produzione giuridica, si trovassero in posizione del tutto paritetica. ⁽⁶⁹⁾

In realtà non era così, e non tanto perché quella presunta pariteticità risolvendosi in una onerosa transazione fosse fondata sul reciproco deterrente (il Parlamento concede al sovrano il denaro richiesto se ottiene il beneficio, il sovrano decreta il beneficio se riceve il denaro e non altrimenti), ma in quanto nei fatti il re ben po-

teva – come, del resto, spesso avveniva – respingere le istanze parlamentari negando il *placet* o, non volendo alienarsi il Parlamento, rinviandone *sine die* la trattazione con la riserva di valutarne il merito a consulto coi suoi ministri: tant'è che, come ricordava il Titone, ancora alla fine del Settecento il consultore Simonetti poteva asserire che «nel Regno di Sicilia le leggi si fanno solo dal re». ⁽⁷⁰⁾ Da ciò la considerazione che, almeno nell'età moderna, ai tre bracci non poteva attribuirsi una vera potestà legislativa.

Non la ebbero, infatti. Quelle leggi pazionate, quei *capitoli* proposti (ma non tutti né sempre risolti nella forma redatta dal Parlamento) ascrivevano al più ai parlamentari un potere d'iniziativa, il quale trovava la sua soluzione nella decretazione regia. ⁽⁷¹⁾ Del resto, era ben evidente: il Parlamento chiedeva, proponeva, supplicava (come qualsiasi cittadino che nel suo privato inoltrasse una supplica o una petizione al re), ma non deliberava; la sola deliberazione che gli era data (e cui era tenuto), e per la quale in effetti si avevano le sue convocazioni, era quella dei *donativi*; e in vari casi deliberava altresì su particolari questioni fiscali. Per tutto ciò, anche fra gli osservatori del passato non mancò chi deplorasse che la funzione del Parlamento si riducesse, alla fine, alla votazione dei *donativi* e ben poco attenesse al soddisfacimento dei bisogni del Paese. ⁽⁷²⁾

Ma se una reale funzione legislativa o comunque di pur modesta ed occasionale compartecipazione alla produzione legislativa non può riconoscersi a quel Parlamento (e difatti nell'ultimo Settecento fu negata dagli stessi governi illuministi della Sicilia), sarebbe ingiusto non ammettere il ruolo positivo che esso esercitò per tutta l'età moderna nel patrocinio e nella tutela delle prerogative del Regno, nell'energica difesa delle “libertà” della *nazione*, o di quelle che erano repute le sue libertà o altrimenti i suoi diritti statuiti, ancorché non altro fossero che i privilegi dei ceti preminenti, nella salvaguardia e nella conservazione delle sue leggi e delle sue tradizioni, considerate intangibile patrimonio di un passato illustre, degno e autenticamente *nazionale*. ⁽⁷³⁾

E forse questo viscerale rispetto per l'intera produzione giuridica del passato (che persino farà esplicita comparsa nella elaborazione della *Costituzione* del 1812, tanto curante di rifarsi, da un

canto, ai principi di una liberale apertura alla modernità e al progresso, dall'altro alle inveterate leggi del Regno) concorse a condizionarne fino all'abiura la potestà legislativa, a imbrigliarlo nella decisa volontà di non innovare ciò che era sacro e inviolabile.

Le leggi, le prescrizioni normative, le prammatiche (decreti) avevano il proprio laboratorio e il proprio centro di emissione fuori dal Parlamento, così come i *capitoli*, che, seppure proposti dai parlamenti sotto forma di istanze (le cosiddette *grazie*, di cui v. più avanti), ma anche emanati *motu proprio* dal sovrano, erano frutto di redazione o di rimaneggiamento degli uffici regi e dal re erano concessi e sanzionati, entrando a far parte della legislazione del Regno. Sotto qualsiasi forma, dunque, la produzione legislativa restava, come per il passato, materia di elaborazione e di statuizione sovrana, della quale però, una volta statuita, al re s'imponeva, al momento dell'insediamento sul trono, il giuramento dell'osservanza; e proprio tale solenne impegno al rispetto dei costituiti del Regno, in essi comprese le risoluzioni parlamentari decretate, era lo strumento costituzionale che poneva limiti all'autorità e al potere di comando del re.

Al Parlamento rimaneva ordinaria e primaria funzione quella di deliberare *donativi* e conseguenti imposizioni fiscali: funzione peraltro ineludibile per le esigenze del Regno e, com'era nei suoi assunti, «per il servizio di Sua Maestà».

15. Gli affaires di Stato e le giunte pre-parlamentari

Ma non è da ritenersi che fosse sempre agevole e che filasse senza intoppi la determinazione da prendere sui *donativi*, per via dei diversi punti di vista che alimentavano il dibattito e delle alterne posizioni che le tre camere spesso esprimevano sulle richieste regie. Sicché, evolutisi i tempi, affinatasi la cultura politica, il buon fine di questi autentici *affaires* di Stato restò affidato a preventive esplorazioni del viceré con certe *giunte pre-parlamentari*: organi non ufficializzati, ma tuttavia esistenti. Si trattava di una sorta di comitato direttivo dell'organo collegiale Parlamento; e questo comitato direttivo era individuabile nei soli

tre elementi che effettivamente contassero nella topografia parlamentare: i capi dei tre bracci. Ora, stante il prestigio e la rilevanza dei tre capibraccio in seno alle rispettive camere, è ben evidente quanto insignificante fosse – una volta che i predetti avessero fra loro raggiunto un accordo pre-parlamentare – il ruolo del Parlamento: pressoché nullo, se non per la scontata deliberazione finale.⁽⁷⁴⁾

Ciò ancorché l'accordo fosse intervenuto fra due soli bracci, poiché, come si è detto, le maggioranze non si formavano sul numero dei parlamentari, ma sul numero dei bracci: e ciascuno di essi valeva un voto. Pertanto, era consueto che ogni viceré nei giorni che precedevano l'adunanza convocasse a Palazzo i parlamentari più autorevoli per esortarli a concedere il donativo, ossia a «conchiudiri quillo sia de lo regio servizio ed universali beneficio del Regno», com'era nelle premesse concettuali dell'obbligo a deliberare.

Tutto era predeterminato, dunque, in via extra-parlamentare ed aveva lunga usanza, se già nell'ultimo quarto del Cinquecento, nei suoi “*Avvertimenti*” al viceré Colonna il messinese Scipio di Castro non mancava di suggerirgli di non procedere ad alcuna convocazione parlamentare senza prima aver concordato le cose coi capibraccio, «né si riduca il Viceré già mai ad aprire il Parlamento se prima non ha fatto in camera sua il bilancio de i voti sicuri».⁽⁷⁵⁾ E il perverso sistema fu regola nel Parlamento, se tracce non poche di tali intese non protocollari, sebbene segrete, si sono rinvenute nei documenti d'Archivio. Peggio ancora, era un sistema nel quale s'aveva perfino l'intervento sui parlamentari di «altre persone di grande autorità e conditione», come verso la fine del Seicento attestava il segretario del Senato di Palermo, Francesco Strada.⁽⁷⁶⁾

16. Un'acquiescente fabbrica di fiscalità (ma la casta non cura)

All'ingresso del Cinquecento, i rapporti fra la Sicilia e la Spagna in materia di *donativi* – una materia nella quale, alla fine, si esauriva la sostanza delle reciproche interrelazioni finanziarie – erano ormai normalizzati, e il Parlamento non era altro, in ciò, che il paludato intermediario istituzionale (e il mandatario di

una delle parti contrattuali) di una negoziazione che si concludeva nell'adempimento della volontà egemone della Corona.

Ovviamente, e presto, non sarà solo sul *donativo regio* che verrà a dispiegarsi l'attività deliberativa del Parlamento in tema di provvista finanziaria, anche se esso costituirà la voce più consistente e costante nel coacervo delle uscite affidate al voto parlamentare, poiché per via dei crescenti bisogni del Regno tanti altri *donativi* verranno nel tempo aggiungendosi con specifica destinazione. Sarà il caso nel 1531 di un *donativo* istituito nella misura di 100mila fiorini pagabili in cinque anni per provvedere alla manutenzione delle fortificazioni della Sicilia, rimasto poi permanente cespite di entrata nei rinnovi parlamentari. Ma *donativi* erano pure quelli che si deliberavano nelle occasioni in cui si trattava di remunerare i molteplici avvenimenti lugubri o festosi che avevano a protagonisti i monarchi o, a volta a volta, i prossimi congiunti di essi, autentico flagello per le finanze dell'isola: così ebbe un pesante costo in termini di liberale sovvenzionamento parlamentare la venuta in Sicilia di Carlo V, reduce dalla vittoriosa impresa di Tunisi che fiaccò per allora la protervia barbaresca.

Già nell'ultimo quadriennio due parlamenti ordinari e ben due straordinari avevano confermato i consueti *donativi* per il re e il viceré, e, di più, introdotto il *donativo* per le fortificazioni (nella specie, per il consolidamento del Castellammare di Palermo e delle difese di Siracusa, Trapani e Milazzo) e un altro di indeterminato importo per la leva e il mantenimento di un esercito di diecimila uomini per la difesa dell'isola; e tuttavia, celebratosi il 22 settembre 1535 un parlamento straordinario alla presenza dell'imperatore, si deliberò in favore del sovrano un *donativo* supplementare di ben 250mila scudi (circa 500mila fiorini). Dopodiché, indettosi a Messina il parlamento ordinario del 1537, rinnovatisi tutti i precedenti *donativi*, in una condizione di estreme ristrettezze, si accordò al governo di vendere castelli, terre, feudi, giurisdizioni, diritti e rendite regie fino al ricavo di 100mila scudi.

Ormai ogni sessione parlamentare riservava sempre nuovi esborsi alle popolazioni: così fu nel parlamento ordinario del 1540 convocato a Messina, nel quale, oltre ai consueti *donativi* per il re e il viceré, si

statuì l'imposizione di nuove gabelle sull'esportazione di frumento, orzo e legumi, facultandosi il governo, per i bisogni dell'erario, ad *arrenderle* (appaltarle) *in perpetuum*; e nel parlamento del 1543, confermatasi tutti i precedenti *donativi*, si deliberò la leva di altri tremila soldati di fanteria con facoltà di elevarne il numero fino a ottomila.

Da allora, per tutto il ventennio che seguì, i parlamenti si tennero quasi ogni anno per deliberare spese e conseguenti gravami per i Siciliani: così, indettosi parlamento straordinario a Palermo nel marzo 1544, fu deliberata la concessione al sovrano di un *donativo* supplementare di 100mila ducati (il ducato valeva i cinque sestieri dello scudo, e, all'incirca, quasi il doppio del fiorino), che però, risultato insufficiente, costrinse il viceré, dopo appena dieci mesi, a intimare un nuovo parlamento straordinario, che si tenne il 31 gennaio 1545, unicamente per deliberare un secondo *donativo* del medesimo importo del precedente, da esigere nel termine di un anno.

Nelle adunanze che si succedettero nel quindicennio che seguì, i parlamenti – confermati alle scadenze i consueti *donativi* – altri suppletivi ne deliberarono: per le spese della guerra contro gli ottomani, per la venuta in Italia del principe ereditario, per le nozze dell'infanta Maria, per il ristoro dei danni sofferti dall'armata reale, per le seconde nozze dell'erede reale Filippo. Nel 1547 venne persino deliberato un *donativo* supplementare di 3mila scudi (6mila fiorini) al viceré de Vega, cui appena l'anno prima era stato concesso l'ordinario di 5mila fiorini; non bastò ancora, e nel 1552 un parlamento straordinario convocato a pochi mesi di distanza dall'ordinario, in segno di apprezzamento per le cure prestate da questo governante nella difesa del Regno, gli offerse un più pingue *donativo* di 6mila scudi, che il de Vega, in considerazione dello stato deplorabile in cui versava la Sicilia, nobilmente rifiutò: non siciliano, dimostrò almeno maggior riguardo per le condizioni del Paese che non gli altezzosi e sfrontati rappresentanti parlamentari.

Altre volte il Parlamento – fosse per piaggeria o per cattivarsi il favore del governante o per altro motivo – deliberò siffatte regalie in favore dei viceré, al di fuori dei *donativi* loro spettanti: così per il duca di Medinaceli nel 1557, per il principe Marcantonio Co-

lonna nel 1579 e nel 1582, per il conte di Albadalista nel 1588, da tutti ruscate, ma il Medinaceli accettò poi un dono di 20mila scudi assegnatogli dal parlamento del 1560 per il riscatto del figlio e di altri della sua famiglia tratti in schiavitù dai pirati turchi, e un consistente *donativo* di 35mila scudi accettò pure l'Albadalista nel 1586. Si trattava di regalie malviste in Spagna, che alla fine, con dispaccio del 26 gennaio 1613, il sovrano Filippo III vieterà.

Intanto, nel parlamento ordinario del 1555 veniva indetto un nuovo *donativo* dell'importo di 48mila fiorini da impiegarsi nelle fabbriche dei ponti, che, rinnovato nel parlamento del 1561 stanti le grandi carenze di tali manufatti, rimase da allora istituzionalizzato ad ogni scadenza; e, insieme, furono confermati i soliti *donativi* per il re, per il viceré, per le fortificazioni, e uno nuovo se ne aggiunse di 450mila scudi da ripartire in nove annate, per il mantenimento di sei galee oltre alle dieci che Madrid manteneva nell'isola per le sue difese. Insorte, però, difficoltà nelle riscossioni, si dovette convocare nel dicembre 1562 un parlamento straordinario per stabilire i cespiti sui quali imputarne il gettito; e, poiché il parlamento del 1560 aveva frattanto dovuto concedere al sovrano un *donativo* straordinario di 200mila scudi da riscuotersi in otto anni, di cui la Camera reale chiedeva di poter disporre subito, si imposero nuove gabelle sui drappi di seta, di lana, di pelli e d'altri tessuti, che, rivelatesi alla prova inidonee a fruttare il gettito preventivato, furono abolite dal parlamento del 1564 e dirottate su un genere di ben più largo consumo, il cui gravame però pesava soprattutto sul popolo minuto: il frumento portato alla *macina*.

Due anni più tardi, temendosi l'assalto dell'armata turca all'isola di Malta, il parlamento, congregato a Catania nel palazzo episcopale, dove risiedeva allora il viceré, fu costretto a deliberare un altro *donativo* di 125mila scudi per le spese dell'esercito; e nel parlamento ordinario del 1567, in aggiunta ai consueti *donativi*, se ne istituì uno di 20mila scudi per il consolidamento delle fabbriche dei palazzi regi. Erano trascorsi dieci anni del regno di Filippo II, succeduto al padre Carlo V nel 1556, e, come osserva Ludovico Bianchini, «era un cangiar di persona e non di sistema l'avvenimento al

trono del secondo Filippo» (ma ciò poteva dirsi di ogni avvicendamento sul trono e di ogni governo).

Tant'è che, celebratisi in Palermo nel 1570 due parlamenti, l'ordinario a marzo e lo straordinario a dicembre, ancora una volta oltre ai consueti *donativi* – per il re, per il viceré, per le fortificazioni, per i ponti, per i palazzi regi – altri due se ne stabilirono: l'uno per retribuire l'attività dei *percettori* (una funzione allora istituita col compito di provvedere all'esazione dei donativi), che rimarrà permanente nel futuro, l'altro per le nozze del re, che sposava la figlia dell'imperatore d'Austria; più tardi, il parlamento straordinario del 5 marzo 1572 presieduto dal duca di Terranova deliberava un *donativo* al re di 150mila scudi «in ossequio delle universali allegrezze che avea recato la nascita del nuovo principe e l'avviso della insigne vittoria avuta contro il Turco» (Villabianca) nella battaglia di Lepanto.

E tutti i *donativi* ordinari allora vigenti furono confermati nei parlamenti che di triennio in triennio si celebrarono dal 1573 alla fine del secolo. Ma non furono i soli, ché altri ne vennero istituiti: nel parlamento del 9 agosto 1576 si deliberò un *donativo* di 200mila scudi, da ripartire in cinque annualità, destinato alla formazione di un reparto di cavalleria leggera per la difesa dell'isola dalle incursioni dei pirati turchi e barbareschi, e nel 1579 un *donativo* di 10mila scudi per i ripari e le manutenzioni delle torri marittime (entrambi diverranno ordinari); nel 1585 si rimise in vigore il *donativo* di 50mila scudi l'anno per le galee, che, istituito nel 1561 per nove anni e ripristinato nel 1577, era appena scaduto (diverrà anch'esso permanente); nel 1586 si deliberò un *donativo* di 200mila scudi per lo spozalizio dell'infanta Caterina; e infine, nel 1599, un *donativo* di 272mila scudi per le nozze di Filippo III, asceso al trono l'anno prima, con l'infanta Margherita d'Austria.

Si seguì nel successivo ventennio – in cui si risolse il regno di questo monarca – a convocare i parlamenti all'oggetto di deliberare gli ordinari *donativi* ad ogni sessione ordinaria; ma, se era naturale che talora i deputati fossero chiamati a votare ulteriori *donativi* per nuove emergenze (una spesa suppletiva di 25mila scudi fu deliberata nel parlamento del 1600 per fortificare il Capo Passero,

divenuto ricettacolo di pirati; un *donativo* straordinario di 200mila scudi nel 1604 a titolo di soccorso per le guerre del re), costituì un evento senza precedenti la statuizione nel parlamento del 12 agosto 1612 di un secondo *donativo* di 300mila scudi annui in aggiunta a quello ordinario di 300mila fiorini, per la durata di nove anni, che peraltro nel parlamento del 1615 si prorogò di altri nove anni, destinato alla Camera reale per le esigenze di Spagna, e alla perpetuità.

E si avverta che deliberare una uscita in scudi in luogo di fiorini non era la medesima cosa, avendo lo scudo – come si è detto – valore quasi doppio del fiorino, sicché, mentre il tradizionale *donativo* regio restava ancorato alla misura di 300mila fiorini annui, concedere un secondo assegno di 300mila scudi annui non portava al raddoppio dell'originario *donativo*, ma alla sua triplicazione. Viene fatto di chiedersi se mai nella capziosa metamorfosi onomastica non operasse l'intento di velare la durezza del sacrificio che s'imponeva.

Dalla supina acquiescenza della classe politica conseguì che, versando la Sicilia in estreme sofferenze e trovandosi gravate di balzelli e alienate o soggiogate infinite fonti di reddito, per far fronte alle richieste di Madrid dovette il Parlamento imporre altre gabelle su una quantità di generi: sulle licenze di caccia (con esenzione dei baroni, delle magistrature e delle milizie) e sulle esportazioni di zucchero, formaggi, salumi, vino, tonnina, seta, cuoi; e intanto nel parlamento del 1603 si prorogò per dieci anni la gabella della *macina*, che altre proroghe avrebbe subito nei parlamenti del 1621, del 1630, del 1642. Nel parlamento del 1609 si istituì, inoltre, un nuovo *donativo* ordinario dell'importo di 6mila scudi in ogni triennio (dal 1645 elevato a 7.500 scudi), detto “dei reggenti”, destinato cioè alle spese dei ministri e degli ufficiali del *Supremo Consejo de Italia*, un organo consultivo costituito a Madrid nel 1558, nel quale confluivano molti degli affari politici dei domini italiani.

Nei decenni successivi sino alla fine del secolo, sotto i regni di Filippo IV e di Carlo II, il Parlamento non ebbe – come prima, del resto – altra effigie e altra storia che quella di una paludata forneria addetta alla estenuante produzione di *donativi* vecchi e nuovi, vale

a dire alla conferma dei *donativi* tradizionali, che ormai costituivano una inesorabile voce fissa e perpetua nella finanza del Regno, e alla istituzione di nuovi *donativi* ogni volta che il sovrano li chiedesse e che talora divenivano perpetui anch'essi; di più, come si è visto, l'organo produceva anche regalie, a spese dei Siciliani, per i grandi eventi del "privato familiare" dei sovrani, e infine sommesse petizioni per la soluzione di qualche problematica o per la concessione di qualche beneficio, non sempre esaudite.

Così, a dirne una, non rilevò che la Sicilia versasse in uno stato di grande penuria quando nel 1630 il Parlamento – pur attestando che «il Regno cavava dalla sua debolezza l'ultimo sforzo» – concesse al re 150mila scudi per festeggiare una nascita e un matrimonio reali; e si trattava, come rilevava nella prima metà dell'Ottocento il Bianchini, che fu finissimo tecnico ed emerito storico delle finanze, di imporre alle popolazioni, a ognuno di siffatti esborsi straordinari, nuove tasse e di disestare l'erario. Si abolì, ad esempio, nel 1636 lo squadrone della cavalleria leggera siciliana, ma il Parlamento, una volta eliminato il corpo militare, anziché sopprimere parimenti il *donativo*, vigente fin dal 1576, lo mantenne, devolvendolo al patrimonio reale senza nemmeno curare – certo capziosamente – di modificarne l'attributo: sicché senza giusta causa prese Madrid a incamerarlo per destinarlo ad altre finalità, che non erano più (e forse non lo erano da tempo) quelle per cui si era imposto l'onere ai Siciliani.

Nel 1638, sollecitando il re ulteriori entrate per via dello stato calamitoso delle finanze di Spagna in conseguenza delle enormi spese di guerra sostenute da quel Paese, un parlamento straordinario statuí un nuovo *donativo* di 2 milioni di scudi da recuperare sul prelievo di una giornata degli stipendi e salari dei Siciliani e dalla rendita dei possidenti oltreché da nuove imposizioni su sale, olio e seta: imposizioni che il parlamento ordinario del 1639, deliberando un nuovo *donativo* di 150mila scudi, estese alla carta bollata e, nella misura del 2% del capitale, a tutti gli atti di compravendita che si rogavano.

Ma poi, nel parlamento ordinario del 1642, stabilendosi un nuovo *donativo* di 110mila scudi, da valere in perpetuo, si abolì

l'imposta sulla carta bollata e sulle compravendite e si istituirono in sostituzione nuove gravanze sulle vigne, sui gelsi e sugli ulivi, dettandosi gravi sanzioni a chi li avesse estirpati. Inoltre si prorogò una volta di più la gabella sulla *macina* – che, alla scadenza, si prorogò ancora nel parlamento del 1654 – e si introdusse un ulteriore *donativo* di 125mila scudi per il reclutamento di 4.500 fanti, imponendosene l'onere a «la gente facoltosa e quei che possiedono beni di rendite» (Villabianca). Mutarono, poi, ancora le cose nel parlamento del 1645, che, accertata l'inadeguatezza del tributo sulle viti, sui gelsi e sugli ulivi, ne trasferì il carico, limitatamente all'importo di 65mila scudi, ai Comuni, quasi che essi potessero fare di più: erano tutti in dissesto, tanto che la stessa capitale Palermo pochi anni prima si era vista costretta persino a cedere a creditori soggiogati gran parte delle proprie gabelle.

Dei successivi parlamenti non è altro da dirsi se non che essi abbiano trovato una ragione alle proprie adunanze nel dover confermare ad ogni sessione i *donativi* perpetui. E, se qualcosa è da segnalarsi, non è che questo: che nel 1658 fu deliberato un *donativo* di 100mila scudi per la nascita di un principe, nel 1661 un altro *donativo* di 50mila scudi per le nozze dell'infanta Maria Teresa con Luigi XVI di Francia, nel 1664 ancora un *donativo* di 50mila scudi per le nozze dell'infanta Margherita con l'imperatore Leopoldo I d'Austria. Si apparentava bene la Maestà del re di Spagna; e non poteva dirsi quanto la cosa fosse di piacere ai Siciliani, che ne pagavano le spese.

Nella sostanza, alla metà del XVII secolo l'ordinamento dei *donativi* ordinari, invalso fin dal 1446, aveva raggiunto il suo assetto finale e si conserverà tale per la durata di tutto un secolo. Essi erano (fra parentesi l'anno dell'istituzione): l'*ordinario* di 300mila fiorini, che spettava senza condizionamenti al re per l'uso che ritenesse di farne (1456/1502); per il viceré (1446); per le fortificazioni (1531); per le galee (1555); per i ponti (1561); per la *macina* (1564); per i palazzi regi (1567); per i percettori (1570); per la cavalleria leggera (1576); per le torri marittime (1579); per i reggenti d'Italia (1609); il donativo degli scudi 300mila (1612); il dona-

tivo degli scudi 110mila (1642-45). Questi ultimi non avevano denominazione nei ruoli di finanza e si identificavano solo con riferimento all'importo.

Da allora, nel mezzo secolo di regno degli ultimi sovrani spagnoli, Carlo II e Filippo V (1665-1713), non si ebbero che otto sessioni parlamentari. In esse si confermarono e prorogarono i vigenti *donativi* e altri, istituiti per una sola volta, se ne deliberarono nel 1671, nel 1684 e nel 1690, per un totale di 540mila scudi, tutti per soccorrere il sovrano nelle spese della guerra con la Francia. Altri due *donativi* straordinari, tuttavia, si stabilirono: l'uno nel parlamento del 1680, nella misura di 200mila scudi, destinato al restauro delle fortificazioni dell'isola al fine di ben munirla dalle scorrerie dei Turchi; l'altro allo scadere del secolo, nel parlamento del 1698, per provvedere alla coniazione delle nuove monete di rame e d'argento, essendo quelle circolanti in parte false o tosate, anch'esso nella misura di 200mila scudi da riscuotere in un anno e mezzo a rate semestrali. Ed entrambi si rinnovarono, con le medesime modalità, nel parlamento del 1707.

Conclusivamente, nell'intera età spagnola (i due secoli compresi fra il 1516 e il 1713, nei quali si avvicendarono i regni di Carlo V, Filippo II, Filippo III, Filippo IV, Carlo II e Filippo V) le sessioni parlamentari si succedettero con ininterrotta frequenza e con brevi intervalli di tempo, contandosi in complesso 78 adunanze fra parlamenti ordinari e straordinari.

Ma ben poco in quei consessi toccava i reali interessi della Sicilia, se non qualche sollecitazione di interventi per il progresso dell'agricoltura e del commercio di esportazione o per le difese militari dell'isola dalle scorrerie dei pirati turchi e barbareschi, la soppressione o la riduzione di gabelle, la richiesta di una più efficiente giustizia civile e penale (la repressione dell'usura e della simonia, la persecuzione dei calunniatori) o di limitate riforme amministrative. Preponderante attività e motivo sostanziale della convocazione delle assise parlamentari rimanevano, ancora agli inizi del XVIII secolo, come e più che nel passato, la deliberazione dei *donativi* e la richiesta di *grazie* e privilegi particolari.

17. Le grazie, strumento parlamentare del privilegio di casta

Delle *grazie* si è già fatto cenno: esse non erano altro che le provvidenze e i benefici di cui il Parlamento prese a fare istanza al sovrano fin dall'avvio della prassi del *donativo*, del quale costituirono l'ineludibile corollario. E ad esso la loro richiesta si connetté con l'evidenza di un condizionamento ricattatorio, sebbene – alieni dall'intendere l'immoralità del rapporto che s'istituiva – in quella concessione invocata da una parte e decretata dall'altra, Parlamento e Corona riponessero il semplice convincimento di una ragionevole contrattualità.

Diversamente, però, dalla statuizione parlamentare del *donativo*, per la quale era richiesta l'unanimità dei tre bracci, per la validità della deliberazione che proponeva alla decretazione regia una qualunque *grazia* non era indispensabile il voto unanime o anche di maggioranza delle camere, essendo che essa poteva ottenere il voto anche di un solo braccio, col dissenso degli altri due, ed ugualmente la sua richiesta essere inoltrata a Corte per la sovrana determinazione; tuttavia la circostanza che per le *grazie* si specificavano anche i bracci che le avevano deliberate ne sfilava la petizione quando esse non fossero state concordemente votate dai tre bracci.

Quali *grazie* era solito invocare il Parlamento? Era rituale, e quasi un obbligo di cortesia, la richiesta della conferma del viceré quando si era prossimi alla scadenza della carica; per il resto, in genere (e qui si trovavano sempre concordi i tre bracci), si chiedevano privilegi di parata o vantaggi di casta e persino benefici, titoli e prebende per singoli personaggi; ed eccone un sommario spicilegio.

Nel 1488 si invocava la riserva ai notabili siciliani dei benefici di regio patronato; nel 1503 la riserva della giurisdizione sul clero ai Tribunali ecclesiastici; nel 1514 la concessione di benefici di regio patronato agli ospedali di Catania e Messina; nel 1534 la concessione di abbazie ad alcuni nobili, fra cui il figlio del pretore di Palermo, il figlio del barone di Villafranca e il figlio del conte di Castelvetro; nel 1549 l'assegnazione di un'abbazia al Collegio dei Gesuiti; nel 1585 l'istituzione di ben dodici Commende dei Cavalieri dell'Ordine di San Giacomo (per via delle rendite che ne venivano ai commendatari) e il

ristabilimento del protonotaro del Regno nelle preminenze, negli onori e nelle prerogative prima goduti; nel 1668 la restituzione al marchese di Giarratana, Girolamo Settimo, dei feudi confiscatigli, l'elargizione di una regalia al cavaliere Gabriele Fernandez de Madrigal in riconoscimento dell'«attenzione e zelo con che ha servito e sta servendo» e il condono di una pena pecuniaria a un referendario che aveva commesso irregolarità e forse frodi nei conti.

Addirittura non si ebbe ritegno a chiedere (ma la petizione non venne accolta) la riduzione a sole 50 onze, in luogo delle 800 stabilite dal viceré Pignatelli, delle multe ai baroni che davano asilo nei propri feudi ai banditi; nel 1702 fu richiesta l'investitura (concessa) della Grandia di Spagna per il Senato di Palermo, stante «la specialità delli servigi prestati in ogni occorrenza alli Serenissimi Monarchi», così come del resto concesso alle città di Napoli e di Milano; altre volte, la concessione del titolo di “Illustrissimo” al Senato di Trapani o del titolo di Senato alle giunte giuratorie di Cefalù, di Sciacca, di Girgenti; fra i benefici invocati dal ceto nobiliare, la riserva ai patrizi siciliani delle cariche militari e dei comandi nei vascelli da guerra costruiti nell'arsenale di Palermo, e la riduzione delle esorbitanti spese per le funzioni di monacato delle fanciulle nobili e la conversione in vitalizie delle doti monacali perpetue, in modo che *post mortem* esse tornassero alle famiglie che ne avevano sopportato l'esborso, e così via.

Di estrema gravità, e soprattutto di tale negativa consistenza da dare lampante misura dell'arroganza e della sfrontatezza di una casta che, proponendosi quale classe esponenziale del Paese, si imponeva nella società del tempo con l'arbitrio e con atti preordinati alla violazione della giustizia e del diritto, fu la pretesa che ebbero i baroni di paralizzare i controlli avviati sui titoli dei possessi feudali; e si avvalsero a tal fine impudentemente delle opportunità offerte dall'istituto parlamentare.


Così, nel parlamento del 10 agosto 1508, deliberando il consueto *donativo* dei 300mila fiorini “liberi” al re, postularono la sconfessione dell'operato di Gian Luca Barberi, uno zelante funzionario del Tribunale del Real Patrimonio, che, con l'approvazione del viceré Cardona e dello stesso sovrano, andava faticosa-

mente indagando nelle origini e nella legittimità dei possessi feudali, negli atti d'investitura, nelle successioni dei beni e nelle rendite dei feudatari, portando alla luce in una massa imponente di *capibrevi* (registri) una storia di pretesi diritti possessori per tanta parte fondata sull'indimostrabile o su titoli mendaci: nell'obiettivo politico di tanto zelo era la reintegrazione nel regio demanio di una quantità di feudi usurpati.

Ben si comprendono l'allarme e le rimostranze del braccio baronale, che denunciò subito l'irritualità delle procedure e sollevò proteste per «le gravi liti che suscitava contro i baroni il maligno Gian Luca Barberi nel chiamar ad esame i titoli di coloro che possiedono i feudi reali, sinistramente consigliando di togliersi a' feudatari le baronie e darsi tosto al reale dominio, affinché nuove concessioni seguendone, potesse esso cavarne grossissime somme».⁽⁷⁷⁾

E tanto insistettero, che, malgrado l'intimo sentimento del sovrano, ottennero nel 1514, col *capitolo* 106 di Ferdinando il Cattolico, la *grazia* che fossero ritenute prive di valore normativo le allegazioni del Barberi e, quanto alla dimostrazione della legittimità dei possessi feudali, la disposizione che non si avessero ad obbligare i baroni a esibirne la documentazione, giusta i *capitoli* di Alfonso il Magnanimo.⁽⁷⁸⁾ Così allo scrupoloso funzionario rimase addossata la taccia di aver «trovato unu modu et espedienti di fare alcuni novi et illeciti guadagni», della quale venne imputato dal baronaggio, e i suoi preziosi *capibrevi* non ebbero la loro meritevole sorte.⁽⁷⁹⁾

Risultati siffatti erano il frutto dell'autorità conseguita (e crescente nel tempo) dal Parlamento nell'ordinamento politico e istituzionale dello Stato, come anche delle prerogative abusate, che ne facevano il soggetto garante del privilegio, al punto da potere spingersi a vietare al governo di disporre in materia finanziaria e tributaria e di emettere prammatiche (decreti) senza il suo consenso; onde esse, qualora non conformi ai *capitoli* del Regno, dovevano essere sottoposte all'assemblea parlamentare, che aveva il potere di autorizzarle o meno.⁽⁸⁰⁾ Ma va detto che non sempre erano discutibili le istanze avanzate al sovrano: e, per esempio, era certamente commendevole l'insistenza con la quale vittoriosamente il Parlamento



Una tardo-seicentesca seduta parlamentare nel Palazzo reale di Palermo, nell'aula che è oggi la "Sala d'Ercole". Si notano, a sin., gli scranni del braccio ecclesiastico, a dx. quelli del braccio baronale, in basso i seggi del braccio demaniale, sui gradoni le alte magistrature del Regno; ai fianchi del viceré, il protonotario e altri funzionari (dal *Teatro Geográfico Antiguo y Moderno del Reyno de Sicilia*, Madrid 1686).

perorò la riserva del conferimento degli uffici civili e militari e delle cariche ecclesiastiche a siciliani o a forestieri naturalizzati, «perché – ebbe a sanzionare Carlo V – è iusta cosa et convenienti, che li benefici di lu Regnu li gaudano quilli che ci hannu natu et habitanu»: indirizzo, questo, che fu anche di altri sovrani.⁽⁸¹⁾

Non mancavano altre giuste petizioni. Capitava, ad esempio, che si chiedessero severe leggi suntuarie a sanzione delle smoderatezze del lusso che depauperava le famiglie; nel 1481 si chiese la demanializzazione di Mistretta e di Capizzi, e istanze del genere per altre città si levarono in seguito; nel 1515 si mossero doglianze per i rigori dell’Inquisizione; nel parlamento del 1630 si invocò, accompagnandosi la richiesta con un donativo straordinario di 300mila fiorini, la riconsiderazione dell’istanza dei Messinesi diretta ad ottenere la divisione della Sicilia in due Viceregni; nel parlamento del 1746 si sollecitò l’abolizione di alcune gabelle che inceppavano l’arte della seta; nel 1778 si chiese la concessione a Palermo dell’attivazione della laurea dottorale nelle sublimi scienze; nel 1790 si sollecitò un nuovo censimento che valesse a riequilibrare il carico fiscale a beneficio di «non poche università che si trovano gravemente in sbilancio e gemono oppresse», come riferiva il contemporaneo Villabianca.

E si avverta che tale istanza era stata patrocinata già un sessennio prima dal viceré Caracciolo, un governante di illuministica mentalità per l’esperienza maturata al tempo del suo precedente incarico di ambasciatore a Parigi, vanamente esposti a propugnare, nell’ostilità del baronaggio, la deliberazione parlamentare di un nuovo catasto preordinato alla perequazione dei carichi tributari all’effettivo potere contributivo della popolazione.⁽⁸²⁾

I sovrani taluna istanza accoglievano, talaltra respingevano, con una stringata formula di netto rifiuto («*Non placet Regiae et Catholicae Majestati*») o con una più diplomatica presa di distanza («*Cum se offeret occasio, memor erit Sua Majestas intercessionis dicti Regni*») e insomma riservandosene *sine die* la trattazione quando ugualmente rifiutavano, ma non volevano dispiacersi i postulanti: di manica larga nelle questioni che non costavano sacrifici, alquanto restii nelle cose più gravi.⁽⁸³⁾ Sicché, alla fine, non portando a nulla l’irrigidimento sulle *grazie* insolute, gradatamente i par-

lamentari vennero moderando i toni ultimativi delle loro petizioni, svalutando l'originario contenuto pattizio insito nella deliberazione dei *donativi*. Nel primo Settecento ormai si limitavano a supplicare rassegnatamente che Sua Maestà concedesse, o – come riferiva il Mongitore – che «benignamente e facendo uso della sovrana autorità si degnasse concedere ciò che le sembrava buono».

Quando i tre bracci (o almeno due di essi), nei limiti dei tre giorni stabiliti per i loro lavori, avevano deliberato conformemente sul *donativo* e convenuto sulle *grazie* da richiedere al sovrano nonché sulle altre questioni in trattazione, la sessione parlamentare aveva termine con una solenne seduta a Palazzo, nella quale si dava notizia al viceré di quanto concluso. Della concessione del *donativo*, accompagnata dalla petizione delle *grazie*, veniva in principio trasmesso l'annuncio al re a mezzo di apposite ambascerie designate dal Parlamento; ma più tardi, per evitare l'aggravio delle spese di missione, tale incombenza venne lasciata al viceré, che vi provvedeva coi corrieri ordinari.

Delle prerogative, delle immunità, dei privilegi conseguiti, delle cosiddette *grazie*, come verbalizzato negli atti parlamentari (ossia degli interessi di casta soddisfatti a prezzo del salasso delle economie o dello svigorimento dei diritti dei Siciliani), la nobiltà baronale traeva vanto come di “*libertà*” conquistate, identificando i benefici ottenuti per se stessa come “*libertà della Sicilia*”, di cui essa si proclamava rappresentante, garante e custode. Il sofisma era evidente e capzioso: non era forse vero che i baroni costituivano la parte emergente della società siciliana, i titolari di uffici e prerogative che convintamente ritenevano di possedere ed esercitare nell'interesse della Sicilia, nella orgogliosa persuasione della propria immedesimazione col Regno, e quindi della identificazione dei propri interessi con quelli del Paese? Se così era (e per essi era così), dotarli di sempre nuove prerogative o dispensare loro benefici e privilegi ben equivaleva ad accrescere il Regno, la Sicilia, del massimo dei vantaggi.

Nessuna sorpresa, allora, che i privilegi di volta in volta pattuiti e conseguiti in corrispettivo delle votazioni parlamentari dei *donativi* nella misura richiesta dal sovrano (sull'*an debeatur* raramen-

te si accendeva una controversia; la trattativa pre-parlamentare o il dibattito in assemblea potevano svolgersi, al più, sul *quantum*) fossero mistificati alla stregua di “*libertà*” della Sicilia, delle quali i nobili si ergevano a paladini. Fu il primo, fra gli stranieri, l’irlandese Patrick Brydone, venuto nell’isola nel 1770 in *tour* conoscitivo, ad avvertire la sostanza delle cose, e, nell’acquiescente silenzio degli isolani, a irridere a quelle cosiddette “*libertà*” siciliane, frutto di un’intesa Parlamento-Corona che faceva solo o preminentemente gli interessi del baronaggio a tutto discapito del popolo.⁽⁸⁴⁾ Ma questa era la morale dei tempi. Tuttavia, va anche insistito sul fatto che non tutte le *grazie* richieste corrispondevano a un esclusivo interesse dei baroni, perché ve ne furono, seppur raramente come si è detto, anche di quelle che valevano al soddisfacimento di effettivi bisogni dell’isola.

Erano, però, pur sempre soluzioni di modesto raggio che per lo più si perseguivano: talora provvedimenti diretti a sostenere qualche attività economica, la riforma di qualche gabella, l’adozione di intese coi Potentati maghrebini o turchi per la sicurezza dei mari e delle coste, la fondazione di un seminario dei nobili, l’abolizione in certi tempi della tratta dei grani per accrescerne la concorrenzialità nei mercati esteri coi grani levantini di minor costo (e si abbia presente, al proposito, che proprio i baroni erano i più forti produttori granari dell’isola), l’imposizione del divieto di trasferire fuori dalla Sicilia gli introiti ecclesiastici, l’affrancazione degli ospedali dai diritti regi, e così via, a non dire della gelosa e orgogliosa custodia di ogni antico diritto e di ogni privilegio del Regno.

Certo, dal ceto parlamentare vennero pure le sollecitazioni mosse fin dal 1514 a Ferdinando il Cattolico a sostegno dell’Università di Catania fondata dal genitore, l’istanza nel 1680 a Carlo II di Spagna dell’istituzione dell’Università a Palermo e – una volta istituita – del suo accrescimento, e prima ancora, nel 1451, l’appello ad Alfonso il Magnanimo «pri la recta amministrazione di la giustizia». Ma i grandi ordinamenti istituzionali, le vaste riforme amministrative e giudiziarie, e non solo ovviamente quelle del periodo normanno-svevo, ma anche quelle che seguirono fin dai primi tempi d’Aragona, furono tutte opera dei governi regi.

Fu Federico III che dettò i nuovi assetti giuridico-istituzionali del novello Stato fondato sui principi delle libertà civili e delle prerogative comunali; sulle sue orme, fu Martino il Giovane a innovare profondamente nel sistema parlamentare e, più generalmente, nell'ordinamento del Regno appena uscito dalla catastrofe civile e militare del secolo; più tardi, nel 1562, fu Filippo II a dettare la generale riforma della giustizia, da cui scaturì il nuovo apparato dei tribunali e in specie nel 1569 l'istituzione del Tribunale del Concistoro preposto al riesame di tutte le cause in sede di appello e revisione: ma sarà giusto qui ricordare che fu il Parlamento a chiederne fin dal 1534 l'istituzione;⁽⁸⁵⁾ quello stesso Parlamento, però, che in netta incoerenza negli stessi anni invocava il vieto privilegio del *mero e misto imperio*, ossia la delega della giurisdizione penale ai baroni, che, negata da Carlo V e da Filippo II, venne alla fine accordata da Filippo III nel 1610.

Infine, come vedremo, fu Carlo di Borbone, due secoli più tardi, a volere e ad istituire, a sostegno delle attività economiche, il Supremo Magistrato del Commercio e ad instaurare una politica filantropica a beneficio delle masse dei bisognosi. E in tutte queste statuizioni e in altre che ebbero luogo nel lungo percorso dell'istituto il Parlamento non ebbe parte.⁽⁸⁶⁾

18. La Deputazione del Regno, palladio della "nazione" baluardo d'immobilità politica

Nei periodi di *vacatio* parlamentare operava uno speciale organo, la *Deputazione del Regno*. Venne istituita nel 1446 (ma sembra che informalmente esistesse già da qualche anno) in seno al Parlamento stesso, inizialmente composta da tre deputati per ciascun braccio, oltre che dal protonotaro del Regno, che fungeva da segretario, e da alcuni funzionari contabili; ma più tardi, a far data dal 1518, restò stabilmente composta da quattro deputati per braccio, con l'assistenza esterna del protonotaro e dei funzionari. Una volta eletta, durava in carica fino al nuovo parlamento ordinario, e, non

essendovi primazia nel suo seno, ciascuno dei deputati a rotazione esercitava la funzione di *priore* per un mese.

Oltre a presiedere all'osservanza dei *capitoli* statutari e dei privilegi del Regno,⁽⁸⁷⁾ la *Deputazione* aveva il compito di ripartire il carico dei *donativi* fra i tre bracci e di assicurarne la riscossione e il versamento nelle casse dello Stato, avendo avuto preventiva cura di aumentarne di un terzo (che certo non era poco) l'entità onde provvedere alle spese del proprio funzionamento e a quelle dell'esazione; controllava la corretta destinazione e l'impiego del gettito dei *donativi*, verificava l'adempimento delle *grazie* richieste al sovrano, sorvegliava l'esecuzione dei deliberati del Parlamento.

Era una magistratura suprema di assai cospicua dignità, rappresentando la *nazione* siciliana e propugnandone gli interessi: «Sono Padri de' Siciliani, Protettori del Regno, Difensori de' Privilegi», scriveva il Villabianca, perciò esente da qualsiasi sindacato; e sfuggiva ai pur comprensibili entusiasmi del retrico marchese che, se anche rappresentava il palladio delle garanzie costituzionali dell'isola, quella *Deputazione* nella quale si esprimeva l'altezzosa onnipotenza della casta nobiliare costituiva, in nome e coi mezzi giuridici e burocratici dello Stato, un insuperabile baluardo d'immobilità politica e – osserva il Pontieri – «un'arma temibile in mano al baronaggio».⁽⁸⁸⁾

Di più, poiché l'autonomia era massima e i suoi lavori segreti, non era indenne da occasioni di malefatte: che non mancarono, infatti. Montati gli scandali per gli arbitri commessi, nel parlamento del 1567 se ne ricompose la struttura e se ne disciplinarono le mansioni, e intanto, abbandonatosi il sistema delle tante Deputazioni in cui era in principio frammentata per quanti erano i *donativi*, se ne istituzionalizzò una sola, e di questa si riorganizzarono le attività, introducendosi rigorose regole confermate dal parlamento del 1570, in forza delle quali, mantenendosi nelle competenze della *Deputazione* la generale gestione dei *donativi*, ne venne scorporata l'attività di esazione, ora trasferita all'ufficio di tre *Percettorie*.⁽⁸⁹⁾ Sollevata da una tale incombenza, affrancata dal sistema delle tante minori Deputazioni, si risolse l'abuso di nominare commissari itineranti presso le varie Secrezie dell'isola per sollecitare ed

effettuare le riscossioni, con forte aggravio dei costi dell'esazione, e la *Deputazione* poté meglio attendere al proprio istituto.

Tuttavia, i compiti dell'organo si trovarono accresciuti, perché, avviatasi la riforma del sistema dei *donativi*, che vennero articolati per materia e destinazione, alla *Deputazione* venne a far capo l'amministrazione diretta dei donativi dei ponti e delle torri, e quindi la gestione delle relative attività di controllo, manutenzione e restauro; e, via via che vennero istituendosi, la gestione dei donativi per i reggenti d'Italia e dei 300mila scudi, e più tardi quella dei cinque donativi istituitisi fra il 1735 e il 1780; gli altri erano gestiti dagli uffici del Viceregno. Oltracciò, la *Deputazione del Regno* esercitava i controlli sui Comuni, che giungevano fino all'interferenza nei bilanci comunali e al potere di intervento sulle gabelle; da essa dipendevano pure i censimenti della popolazione e dei beni, che, pur effettuandosi a larghi intervalli di tempo, impegnavano una notevole attività gestionale.⁽⁹⁰⁾ Quanto alla sede dell'organo, essa venne fissata in principio nella chiesa palermitana della Pinta, dove la *Deputazione* durò più di due secoli; ma, dopo la demolizione dell'edificio sacro, nel 1675 le venne assegnata per le riunioni una grande sala all'interno del Palazzo reale.

19. Si succedono le dominazioni, ma la musica non cambia

Nel convulso ventennio nel quale, uscita la Spagna dallo scenario siciliano, si succedettero, fra il 1713 e il 1735, le brevi dominazioni sabauda e austriaca, i parlamenti (l'unico tenuto da Vittorio Amedeo di Savoia il 4 marzo 1714 e i sei celebrati nel regno di Carlo VI d'Austria) furono, come i precedenti, chiamati a rifinanziare i *donativi* nella struttura ormai consolidata; si aggiunsero per Vittorio Amedeo un *donativo* straordinario di 400mila scudi da pagarsi in due anni per le spese del viaggio a Palermo insieme con la famiglia e la Corte, e per l'imperatore austriaco tre *donativi* straordinari per il complessivo importo di 1 milione 600mila scudi, deliberati dai parlamenti del 1720, del 1723 e del 1728, per le spese del trasporto e del mantenimento in Sicilia delle truppe tedesche di

guarnigione nelle fortezze dell'isola, da pagarsi in quattro anni. Oltre a questi, i due successivi parlamenti del 1732 e del 1734, che furono gli ultimi celebrati nel tempo della dura dominazione austriaca, accordarono al sovrano rispettivamente un *donativo* straordinario di 800mila scudi da pagarsi in quattro anni e un secondo di 200mila scudi, con la formula “libero”, ossia per l'uso che liberamente volesse farne.

Anche quando, a seguito di uno dei tanti sanguinosi conflitti egemonici fra le Potenze europee, s'instaurò nel Regno l'era borbonica coi lontani riverberi del riformismo moderato di Carlo (poi Carlo III di Spagna), il monarca figlio di Filippo V col quale si fondò una dinastia indigena, mutò poco nell'andamento delle cose, e le stesse aperture in direzione di una politica progressista sperimentate dal sovrano via via si spensero nel corso del lungo regno del suo successore. Carlo venne a Palermo il 30 giugno 1735 a giurare in un tripudio di festa l'osservanza dell'affastellata congerie delle leggi e dei privilegi del Regno e ad assumerne la corona, dopo avere l'anno prima cinto la corona del Regno di Napoli. Era una inusitata condizione politica e istituzionale che veniva, con ciò, a configurarsi: una sovranità indipendente nella quale si risolveva la confluenza dei due tronconi del Meridione italico saldati nella sudditanza a una medesima Monarchia; e in essa nostalgicamente volle vedersi il replicarsi di un assetto epico e antico, il ricomporsi dell'unità dell'antico Stato meridionale fondato dai Normanni.

Nella realtà non era così. Il nuovo Regno non aveva identità statale unitaria, ma si realizzava in un sistema istituzionale dualistico, sull'associazione di due Regni autonomi – Napoli e Sicilia – distinti e separati l'uno dall'altro, ciascuno con proprie istituzioni, propria struttura politica, propria amministrazione, proprio regime giuridico e finanziario, conservando la Sicilia il proprio Parlamento, con separate corone, unificate nella sintesi monarchica, e vale a dire nella sovranità dell'unico monarca. Non vi fu tuttavia effettiva pariteticità in questa unione dei due Regni, e la Sicilia dovette presto fare prova del proprio stato di subordinazione politica, poiché la capitale venne insediata a Na-

poli, mentre l'isola continuava ad essere governata da un viceré nella medesima maniera di prima.

Intanto, come prima si continuò con la politica dei *donativi*. Si istituì nel 1735 un *donativo* per il presidente della "Giunta per gli affari di Sicilia a Napoli", l'organo consultivo e propositivo che nella sostanza venne a prendere il posto del *Supremo Consejo de Italia* a Madrid; e nel successivo parlamento, convocato a Palermo il 19 aprile 1738, ebbero conferma tutti i *donativi* triennali e novennali scaduti o in scadenza, si ristabilì l'usanza di elargire, insieme col consueto *donativo* al viceré (usanza, questa, mai interrotta), una regalia al primo cameriere e agli alti funzionari regi, e si statuirono un *donativo* straordinario al re nella misura di 200mila scudi da pagarsi in quattro anni per il mantenimento nell'isola delle truppe di mare e di terra, e un altro di 100mila scudi pagabile in quattro anni in segno di gratitudine per l'accoglimento della petizione di riservare in perpetuo i benefici di regio patronato ai siciliani: pagava il popolo, ma il privilegio gratificava ovviamente nobili e dignitari ecclesiali.

Non mancò, certo, qualche valida iniziativa, a merito di un governo che si mostrava aperto al progresso dell'economia, come nel 1739 la già citata istituzione, voluta dal re per dare supporto e incremento alle attività economiche, del Supremo Magistrato del Commercio; era un organo provvido, ma la sua estesissima giurisdizione, in quanto avversata da gelose preclusioni, contrastata persino dallo stesso Parlamento, in seno al quale pervicacemente si agitò (e si impose) la pretesa di limitarne le competenze al solo commercio estero, ne determinò la rapida scomparsa.

Alla scadenza del triennio, nel 1741, si celebrò un nuovo parlamento: vennero confermati i *donativi* in scadenza e uno particolare dell'importo di 300mila scudi ne fu concesso al re per la nascita della principessa Elisabetta; ma, l'anno dopo, indetto un parlamento straordinario, si deliberò un ulteriore *donativo* di 200mila scudi per l'armamento delle fortezze e delle piazze militari del Regno; e nel 1746, celebratosi l'ordinario parlamento, cura esclusiva fu di rifinanziare tutti i precedenti *donativi* e di concederne al re uno straordinario di 400mila scudi, da pagarsi in quattro anni, per soc-

correrlo nella guerra combattuta in Italia contro gli Austriaci «per la fortuna de' suoi fedelissimi popoli» (Villabianca).

Più tardi, nel 1748, si ebbe la conferma dei precedenti *donativi*, e nel 1751 si concesse un *donativo* straordinario di 200mila scudi per la nascita del principe ereditario Ferdinando, dopo che l'anno prima, nel parlamento del 1750, erano stati confermati tutti i precedenti *donativi* triennali e novennali. Col parlamento del 1754, poi, statuitisi i soliti *donativi*, se ne introdussero ancora due, uno da 150mila scudi, l'altro da 80mila scudi annui per la durata di nove anni, destinati alla formazione e al mantenimento di una truppa siciliana in sostituzione delle milizie svizzere, che vennero dimesse: costituiranno ambedue un onere fisso che resterà permanente nella finanza del Regno.

Da allora i parlamenti si celebrarono con regolare cadenza quadriennale (nel 1758, nel '62, nel '66, nel '70, nel '74, nel '78), avendo in agenda solo il costante rinnovo dei *donativi* viginti; nel 1778, però, un nuovo *donativo* annuo dell'importo di 9.600 onze siciliane (= 24mila scudi) si aggiunse ai precedenti per finanziare le opere stradali, e nel 1780 si statuì un ulteriore *donativo* dell'importo di 102mila onze annue (= circa 41mila scudi) detto "del surrogato del tabacco", sempre rinnovandosi tutti i precedenti *donativi*. Era un gravame complessivo d'oltre 982mila scudi annui (o, altrimenti, 392.919 onze e 81 tarì siciliani, secondo il conto del Bianchini) che si abbatteva sulle popolazioni, in aggiunta all'ordinaria fiscalità delle città demaniali e delle terre baronali.

E intanto, consolidatasi nel 1780 la strutturazione dei *donativi*, di cui il Parlamento si rese osservante rifinanziatore ad ogni quadriennale scadenza, altri vennero ad aggiungersene nei tempi successivi in dipendenza dalle necessità di volta in volta emergenti. Così, per sovvenire ai disastri del terremoto di Messina di quell'anno, un parlamento indetto il 2 luglio 1783 dispose una spesa straordinaria di 400mila scudi da versare in quattro anni, che nel luglio 1786 venne prorogata di altri quattro anni, al tempo stesso in cui si confermavano tutti i precedenti *donativi*; e solo si introdusse un parziale correttivo allo scopo di renderne meno sperequata l'imposizione.

Complessivamente, nel settantennio fra il 1735 e i primi anni del XIX secolo si succedettero 23 sessioni parlamentari, in cui nessuna nuova vicenda, nessuno spirito nuovo emersero a vivificare lo stremato percorso dell'Istituto, il cui cammino continuò a svolgersi sul tracciato del passato: i sovrani, il governo, persistettero a chiedere *donativi* e il Parlamento a concederli, magari con una sempre più stentata ricompensa in termini di *grazie* ottenute, e talora con qualche fermento dialettico e qualche opposizione. Così nel parlamento del 1754 trovò ostacoli la richiesta del *donativo* straordinario di 150mila scudi per la costituzione del corpo di truppe siciliane in sostituzione delle guarnigioni svizzere, delle quali il re intendeva disfarsi; valsero a superarli gli abili maneggi del viceré de Lavieuille e soprattutto il formarsi, nella circostanza, di una maggioranza parlamentare che trovava proficuo assicurare lavoro almeno nella milizia alle folte schiere di disoccupati dell'isola.⁽⁹¹⁾

20. *Lo sperequato gravame dei donativi e le vane lagnanze del braccio demaniale*

Incapace di concepire, ancorché per frammenti, un pur minimo progetto di rinnovamento e di progresso, ancora per tutto il corso del Settecento il Parlamento siciliano continuò a seguire, con la liberazione di *donativi* corredati di un sempre più timido equipaggiamento di *grazie* invocate (e ora più stentatamente esaudite), il consueto percorso di inflessibile fiscalità.

Va detto, però, che, più che l'intolleranza dell'onere tributario – una faccenda, questa, che nell'abbiente e altezzosa classe politica del tempo non trovò, se non in qualche rara circostanza e in misura epidermica, adeguata considerazione –, il problema che reflui in quegli anni in Parlamento fu la sperequazione che dal riparto dell'onere, così come effettuato, conseguiva a danno delle città demaniali. Tale riparto, cui provvedeva la *Deputazione del Regno*, dedotta la parte spettante agli ecclesiastici e quella che si imputava ai baroni, avveniva, infatti, in misura paritaria fra il complesso delle città demaniali e l'insieme delle terre baronali.

E qui stava l'inconveniente, poiché le città libere, che qualche decennio dopo la metà del Settecento avevano appena raggiunto il numero di 58, contavano una popolazione complessiva di 395mila abitanti, cui era da aggiungere la popolazione di Palermo, quotata forfettariamente per un decimo dell'intera Sicilia (in effetti, non raggiungeva i 110mila abitanti), mentre molte città non erano che piccole entità comunali, con popolazione inferiore ai tremila abitanti: tali erano Linguaglossa, Mandanici, Forza d'Agrò, Patti, Rometta, Sutera, Mistretta, Savoca, Pozzo di Gotto; dall'altra parte stavano ben 282 terre (paesi) feudali con una complessiva popolazione di 780mila abitanti. La conseguenza era che ripartire, poniamo, 1.000 onze per due, caricandone una metà a 780mila persone e l'altra metà a 500mila, non portava a un'equa distribuzione del carico sull'intero corpo sociale, dovendo la minor parte di esso sottostare a un carico superiore a quello toccato all'altra più numerosa.

Si aggiunga che Messina, privata delle sue franchigie dopo la sfortunata ribellione del 1674-78, decimata dagli stenti e dalle epidemie e devastata nell'economia e nelle finanze, e tuttavia valutata, come in passato, con una forza demografica pari ai due terzi di quella di Palermo, era costretta a sottostare a un onere divenuto ormai intollerabile; mentre, viceversa, città come Siracusa, Augusta, Carlentini, Marsala, in forza di particolari privilegi, erano esonerate da ben dieci *donativi*, con la conseguenza di riversare sulle altre città demaniali le quote da cui andavano esenti. E si avverta che di franchigie e di esenzioni godevano i ceti privilegiati: i baroni, esenti da ben dieci *donativi* ordinari, per i quattro straordinari pagavano quote comprese fra un quarto e un decimo; e gli ecclesiastici, esenti da cinque *donativi*, per gli altri erano tassati nella misura di un sesto.

Con un sistema siffatto era conseguente che la massa dei *donativi* restasse addossata per gran parte sul popolo, e anche qui in maniera sperequata per quel che si è detto, gravando essa in misura maggiore sugli abitanti delle città demaniali.⁽⁹²⁾ Da ciò le ripetute lagnanze in Parlamento, che alla fine non erano che quelle di una sola parte di esso, i rappresentanti delle università civiche.

Nel parlamento del 1746 il braccio demaniale levò la propria protesta, chiedendo la revisione del riparto,⁽⁹³⁾ ma la richiesta, risul-

tata minoritaria nella geografia parlamentare, perché non condivisa dagli altri due bracci, trovò sordo anche il sovrano, forse nella preoccupazione di non tirare troppo la corda col baronaggio, sebbene questo non fosse il soggetto sul quale gravava il peso dei *donativi*, né fosse, alla fine, portatore degli interessi specifici dei propri terzani. Venne accordata, comunque, in quella sessione una nuova numerazione delle anime e dei beni, allo scopo di verificare il dato demografico e la consistenza delle facoltà economiche della popolazione. Si trattava della compilazione dei *riveli*, periodiche rilevazioni censitarie che avevano preso il via nel 1501 – in un secolo in cui ben cinque ne furono indette –, preordinate in teoria all’oggetto di distribuire proporzionatamente il peso dei *donativi*.

Tale obiettivo, però, non si conseguì mai, scarsa essendo l’attendibilità di quei *riveli*, perché fondati sulle dichiarazioni degli interessati e perché soggetti ad accertamenti affrettati e superficiali, ma anche mendaci nei dati dichiarati. Ciò perché ogni città e terra era portata a far risultare una minor consistenza demografica per conferire una minor quota di uomini alla leva militare ed essere meno gravata fiscalmente; a non dire, poi, delle condizioni di forte disparità insite nel sistema, per via della mancanza delle dichiarazioni di quanti (aristocratici, ecclesiastici) per privilegi e immunità ne erano dispensati.

Comunque sia, il nuovo censimento, intrapreso nel 1747, richiese ben ventitré anni per essere portato a compimento, e, allorché allestito, i dati raccolti risultarono del tutto superati, rendendo necessario un nuovo censimento, che venne indetto nel 1770. Tornò un quindicennio più tardi, come si è detto, il viceré Caracciolo a riproporre una nuova numerazione e la redazione di un nuovo catasto che valesse all’adozione di un diverso riparto dei pesi tributari, sostituendo all’imposizione personale l’imposta reale, ma il Parlamento osteggiò la proposta; e fallì pure il viceré Caramanico, spintosi nel successivo parlamento del 10 settembre 1790, a perorare una tale esigenza, poiché i parlamentari, rinnovando tutti i *donativi* preesistenti e prorogando per un altro quadriennio il *donativo* per le ricostruzioni a Messina, ancora una volta non concessero l’indizione del censimento. Convenendo tuttavia sulla necessità della nuova

numerazione, deliberarono nelle more una spesa di 80mila scudi l'anno in sovvenzione delle città indigenti, da imputare a carico dei baroni, del braccio ecclesiastico e in piccola misura del ceto mercantile.

Neanche tale misura, tuttavia, trovò esecuzione, perché, entrato il Regno in stato di guerra con la partecipazione alla prima coalizione antifrancesa e necessitando lo Stato di soccorsi straordinari, non poté provvedersi ad alcuno sgravio; di più, nel parlamento del 30 agosto 1794, confermatasi tutti i *donativi* eccetto quello per Messina, si statuí un *donativo* straordinario di 1 milione di scudi per le spese militari (da cui fu esentata la disastrosa città dello Stretto), autorizzando il governo, per l'urgenza della raccolta, a provvedersi di anticipazioni dai banchieri col supporto di vendite e cessioni.

Né bastò, poiché, precipitando gli eventi bellici con la prima campagna di Napoleone in Italia e il formarsi nelle regioni centro-settentrionali delle varie Repubbliche giacobine, il parlamento del 14 settembre 1798 fu chiamato a deliberare un sussidio straordinario al sovrano di ben 2 milioni di scudi: nella circostanza, venne rimesso alla città di Palermo l'enorme debito accumulato verso l'erario di Stato.

21. Il Parlamento nella bufera del conflitto istituzionale con la Monarchia

Nella sessione del 1798 si materializzò una vicenda dirompente nel rapporto politico-istituzionale fra Monarchia e Parlamento: esplose con la violenza di uno scontro aperto con Ferdinando IV di Borbone, il sovrano succeduto fin dal 1759 sul trono di Napoli e di Sicilia al genitore Carlo. Causa ne fu il rifiuto opposto in quell'anno dai parlamentari alla richiesta del re di un esorbitante *donativo* di 20mila onze al mese (60mila ducati) per un tempo indeterminato («finché durassero i bisogni del Regno»), perdipiù dopo che il sovrano da poco ne aveva conseguito un altro, insieme con la proroga dei consueti *donativi*: a negarlo furono il braccio ecclesiastico e quello baronale, mentre lo votò il braccio dema-

niale, allora in simbiosi col governo. Stante il voto contrario di maggioranza, il donativo – a termini degli statuti parlamentari – non era concesso, ma il sovrano dichiarò approvata la concessione, capziosamente eccependo, senza alcun fondamento giuridico, che il voto del braccio demaniale doveva considerarsi prevalente sugli altri due perché rappresentava la volontà popolare.

La protesta montò. Ferdinando ricorse alla *Deputazione del Regno*, che servilmente confermò la risoluzione del re; e, se il donativo non venne comunque erogato, fu per via dell'incalzare delle drammatiche vicende militari del tempo, culminate nell'occupazione francese di Napoli e nella proclamazione dell'effimera "Repubblica Partenopea", mentre il sovrano con la Corte riparava a Palermo; e qui il 20 gennaio 1799 revocava la sua pretesa, sanzionando nella sostanza la legittimità del voto parlamentare di maggioranza, del quale disponeva anzi il retto adempimento.⁽⁹⁴⁾ Il conflitto istituzionale con la Corona, per allora, era solo rinviato.

Trascorse senza fermenti e scevro di diatribe fra Parlamento e Monarchia il tempo dell'esilio palermitano della Corte, che pure impose alla Sicilia nuovi sacrifici, refluiti nell'assemblea parlamentare del 1802 col rinnovo di tutti i precedenti *donativi* e con la concessione al re di un sussidio straordinario di un milione di scudi. Non vi furono contrasti: la popolazione aveva accolto e ospitato con benevola disposizione la famiglia reale nella sfortuna, coltivando l'illusione dello stabilimento della Monarchia nell'isola e quindi – nell'ipotesi ch'essa perdesse definitivamente il Regno napoletano – della fondazione in Sicilia di un Regno nazionale.

In quello stesso anno, però, fallito il tentativo rivoluzionario a Napoli, ritirati i Francesi, il sovrano, cui pure il Parlamento aveva candidamente votato un appannaggio di 150mila onze l'anno (= 375mila scudi annui) se fosse rimasto in Sicilia, ma «coll'espressa condizione che, non restando la Corte, non potesse esigersi il *donativo*»,⁽⁹⁵⁾ rientrava nella sua capitale, dalla quale sotto la bufera napoleonica sarebbe stato ben presto costretto ancora una volta ad esulare.

Riparò con la Corte e col seguito di molti fuorusciti a Palermo nel 1806, ora però gelidamente accolto dalla popolazione e condi-

zionato nella sua libertà dalla scomoda protezione dell'armata britannica insediatasi nell'isola; e il conflitto due volte rinviato trovò il suo tempo per esplodere, innescato con effetti rovinosi, in un crescendo di tensioni fra Corona e Parlamento, dalla spinosa questione dei *donativi*.

Il Parlamento, invero, non aveva ricusato di provvedere ai pesanti bisogni della Monarchia, tanto che nella sessione del 1806, deliberando i consueti *donativi*, reiterò persino il sussidio straordinario delle 150mila onze l'anno; nel 1810, però, accolse solo in parte un'abnorme richiesta del sovrano di un *donativo* straordinario di 360mila onze l'anno, limitandosi a rinnovare quello delle 150mila onze per tutta la durata della guerra e a concederne uno aggiuntivo di 25mila onze per soli quattro anni, ma nello stesso tempo deliberò per il futuro l'abolizione del sistema dei periodici *donativi* per sostituirli con una tassa sui possedimenti immobiliari, una sorta di "patrimoniale" che, gravando sui benestanti, avrebbe sollevato la gran parte della popolazione da un onere ormai intollerabile.

Contrariato della decisione parlamentare, stante fra l'altro il minor gettito conseguibile, il sovrano reagì disponendo a sua volta, per decreto, l'imposizione di una tassa dell'1% su ogni pagamento che si effettuava nell'isola e dettando altre impopolari misure finanziarie, quali l'alienazione delle terre ecclesiastiche di regio patronato – di cui rivendicava il titolo di proprietà – e dei fondi comunali, e l'indizione di una lotteria di 200mila onze, con l'obiettivo di anettere alle casse regie il ricavato delle due operazioni, tuttavia promettendo di erogare un'equivalente rendita ai possessori spodestati, da imputare a carico delle casse erariali:⁽⁹⁶⁾ contravveniva con ciò, oltretutto, alle prerogative del Parlamento, cui, in forza dei *capitoli* del Regno, competeva di disporre in materia tributaria.

Insorse il braccio baronale; ma un ricorso del sovrano alla "Giunta dei presidenti e consultore" e più tardi una rimostranza di opposto tenore presentata da 43 baroni alla *Deputazione del Regno* sortirono il medesimo scontato esito: quegli organi sancirono opportunisticamente la validità dei decreti ferdinandei.⁽⁹⁷⁾

Gli eventi, a questo punto, precipitarono. Il fronte dell'opposizione nobiliare, guidato da alcuni elementi aristocratici, esponenti di

una tendenza liberale e modernista che comunque fu patrimonio solo di una parte del braccio baronale, si mobilitò. In un susseguirsi di azioni drammatiche, culminate nell'arresto, il 19 luglio 1811, e nella deportazione dei capi dell'opposizione parlamentare (i principi di Belmonte, di Castelnuovo, di Villafranca, di Aci e il duca d'Angiò), la svolta si compì – poco più tardi – con la scarcerazione degli aristocratici, con la revoca dei decreti contestati e con la deliberazione parlamentare nel 1812 della Carta costituzionale, tutte misure cui la Corona si piegò solo in forza delle impositive ingerenze del nuovo rappresentante britannico in Sicilia, l'autoritario Lord William Bentinck.

22. La Costituzione del 1812: nasce la Sicilia indipendente, muore il feudalesimo

Così, al potere regio umiliato toccò di riconoscere e di sancire, dopo l'approvazione del Parlamento, una *Costituzione* esemplata per gran parte sul modello inglese, sebbene l'economista Paolo Balsamo, membro del braccio ecclesiastico per il proprio stato di abate, incaricato della sua redazione, avesse tenuto altresì conto dei principi emergenti dall'antico diritto siculo. Egli, nella sostanza, si riferì ai contenuti e allo spirito dei *capitoli* dei re Giacomo e Federico d'Aragona (le garanzie dell'indipendenza del Regno, il giuramento vincolante dei sovrani, le norme sulla successione al trono, i diritti parlamentari, il divieto per il sovrano di allontanarsi dal Regno senza consenso del Parlamento, l'obbligo della convocazione annuale di questo e dell'audizione sulla stipula dei trattati, le attribuzioni in materia finanziaria), integrandoli coi principi della Costituzione inglese (strutturazione dell'organo parlamentare su due Camere e loro composizione, diritti libertari dei cittadini e così via).⁽⁹⁸⁾

Era palesemente – quell'atto costituzionale – un esito imposto dall'esterno sotto l'intimidazione dei cannoni, ma ciò nulla toglie alla valenza storica dell'evento, che fece del parlamentarismo siciliano l'autore putativo della *Costituzione* di un Regno di

Sicilia proclamatosi in quella stessa carta statutaria indipendente da Napoli. Sarà, però, legittimo chiedersi se mai, senza il determinante intervento straniero, da un Parlamento così diviso, dominato da elementi demagogici e attraversato all'interno delle sue stesse schiere liberali e costituzionali da profonde divaricazioni d'interessi,⁽⁹⁹⁾ da un sovrano debole e maldisposto succube ai voleri dello straniero, si sarebbero potute avere la deliberazione e la sanzione della *Costituzione*.

Ciò premesso, seguiamo lo svolgersi dei lavori del Parlamento in fase costituente. Esso, adunato «per provvedere non solo ai bisogni di Stato, ma ben anche alle correzioni degli abusi, al miglioramento delle leggi ed a tutto ciò che può interessare alla vera felicità di questo fedelissimo Regno», come recitava il regio dispaccio di convocazione, si inaugurò in adunanza generale, sotto la presidenza del principe ereditario Francesco di Borbone, nominato dal padre vicario del Regno, il 18 giugno 1812 nella “Sala d’Ercole” del Palazzo reale.

Quindi, per lo svolgimento dei lavori istruttori, le adunanze si svolsero in tre separate stanze del Collegio Massimo dei Gesuiti (odierna Biblioteca regionale): il braccio baronale, sotto la presidenza di Ercole Branciforte principe di Butera, in quanto più numeroso, occupò l’odierna sala di lettura; gli altri due bracci, l’ecclesiastico sotto la presidenza di monsignor Raffaele Mormile, arcivescovo di Palermo, e il demaniale sotto la presidenza del principe di Lampedusa, pretore della città, s’insediarono rispettivamente nell’aula di teologia e in quella della ricreazione, tutti mantenendosi in costante collegamento mediante reciproche comunicazioni.

Il testo della *Costituzione*, nei suoi 15 articoli di “Base” contenenti i principi fondamentali (ma più tardi uno decadde), da servire di guida alla redazione della *Magna Charta*, fu poi approvato dal *plenum* del Parlamento, in seduta congiunta dei tre bracci, nella notte fra il 19 e il 20 luglio 1812, nella grande aula del Seminario arcivescovile; e qui i lavori ripresero a svolgersi nei giorni successivi per la redazione e la deliberazione dell’intero articolato, ma dopo nove sedute ripresero e continuarono nel Collegio Massimo

per concludersi definitivamente il 6 novembre 1812. Occorsero ben 54 sedute, spesso dispersive per la vacuità dei dibattiti e lo scontro dei particolari interessi; ma eccezionale fu il momento storico, straordinario l'esito. Una lapide apposta nell'odierna Biblioteca orgogliosamente esalta l'evento: «IN QUESTA BIBLIOTECA / I BARONI SICILIANI / RIUNITI IN SOLENNE ADUNANZA / SPONTANEAMENTE ABDICAVANO / I FEUDALI DIRITTI. / QUI / IL PARLAMENTO PROCLAMAVA / L'INDIPENDENZA DELLA SICILIA».

La *Costituzione* statuiva, infatti, il distacco della Sicilia dal Regno napoletano e la sua organizzazione in Regno indipendente. Sanciva l'art. 8 della "Base" della Carta statutaria: «Se il re di Sicilia riacquisterà il Regno di Napoli o acquisterà qualunque altro Regno dovrà sempre mandarvi a regnare il suo figlio primogenito o lasciare detto figlio in Sicilia, concedergli il Regno, dichiarandosi da oggi innanzi detto Regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli o da qualunque altro Regno o Provincia». Non si ripudiava, come si vede, la Monarchia borbonica, ma si sanciva l'indipendenza della Sicilia, proclamata in Regno autonomo sotto la sovranità di un re Borbone.

Innovativi, seppure in qualche parte contraddittori, i principi ai quali il nuovo Stato si affidava: la distinzione dei tre poteri, con la riserva del potere legislativo all'esclusiva competenza di un Parlamento bicamerale all'uso inglese, costituito da una Camera dei Pari di 185 membri, per due terzi nobili tratti dalle esistenti *parie* e per un terzo ecclesiastici, e da una Camera dei Comuni costituita da 154 deputati eletti nei rispettivi collegi su base censitaria, escludendosi dall'elettorato attivo la massa degli analfabeti; l'abolizione del feudalesimo e degli istituti ad esso connessi; il riordinamento dell'ordine giudiziario, con la creazione di una Corte d'Appello e della Cassazione. Scompariva altresì la *Deputazione del Regno*.

Era una metamorfosi parlamentare senza precedenti e senza analogie in quei tempi in Italia, sebbene ancora incompleta se osservata alla luce della moderna dottrina costituzionale: il Parlamento siciliano si trasformava da assemblea feudale, tipicamente medievale, a Parlamento costituente, progressista, aderente alla concezione dello Stato liberal-borghese, sotto l'egida di una *Co-*

stituzione non concessa dal sovrano (*ottriata*), ma concepita nel suo seno e da esso stesso prodotta.

Altri principi statuiti furono: l'affermazione della libertà di stampa, di parola, di associazione; l'abolizione della tortura, l'eliminazione delle dogane interne, l'inalienabilità dei beni ecclesiastici, il divieto di mantenere in Sicilia milizie napoletane e straniere senza il consenso del Parlamento. E principio costituzionale fu pure la generale abolizione degli usi civici, una disposizione nefasta questa perché destinata a risolversi in grave pregiudizio dei poveri contadini, privati d'un tratto degli antichi diritti di pascolo, di legnatico, di eduazione idrica: e fu un servizio reso ai baroni; si pensi che persino il Ministero borbonico si era opposto alla loro soppressione.

Nel quadro delle norme statutarie rilevò l'eversione del feudalesimo, una prescrizione imprevedibile ove si pensi che maturò negli stessi ranghi della deputazione baronale. Ma fu un reale e concreto sacrificio per i baroni la rinuncia ai diritti feudali; o non forse essi ebbero tutto da guadagnare dall'abolizione del feudalesimo? Quale fu la materiale perdita? Recitava l'art. XI delle "Basi" della *Costituzione*: «Non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come allodi [= *proprietà private*], conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode. Cesseranno ancora tutte le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi a cui sinora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, rilevii, devoluzioni al Fisco ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze».

Certo, scompariva il feudalesimo (nei fatti, si avverta, non tutto fu poi così immediato e generale), le città baronali ritornavano al demanio pubblico, decadevano giurisdizioni baronali e i residui privilegi angarici, avevano fine vieti diritti privativi e proibitivi, tramontavano prerogative ormai decrepite e disusate e forse più di peso che di utilità; ma i baroni conservavano intatti titoli e onorificenze, e soprattutto integra e gratuita conseguivano la proprietà dei feudi posseduti, ora trasformati in proprietà burgensatiche, di do-

minio pieno ed assoluto, franche da gravami feudali, da obblighi di vassallaggio al re e da ogni altro onere.

Inoltre, venendo meno i vincoli di inalienabilità, pertinenti all'istituto del feudo, potevano ora disporre liberamente delle proprie terre, anche vendendone una parte per pagare gli enormi debiti da cui i più erano gravati e preservare i restanti possedimenti terrieri. E si trattava nel complesso di uno sterminato patrimonio fondiario, del quale – a norma del diritto feudale – i baroni avevano solo il dominio utile, e vale a dire il nudo possesso e godimento, derivando il feudo da concessione sovrana, ma restando (almeno giuridicamente) nella proprietà e nella disponibilità dello Stato, e quindi con potere di riduzione al demanio.

Insomma, con la *Costituzione* del 1812 il feudo rimaneva, intatto e inviolato, nelle mani di chi lo possedeva, privo di ogni peso, di ogni vincolo, di ogni obbligo, solo avendo mutato il nome: non più feudo, ma latifondo. Si comprenderà, quindi, con la trasformazione di tante terre in privata proprietà latifondistica, quale colossale espropriazione legalizzata a danno dello Stato, e quindi dei Siciliani, sia stata operata. I baroni, avvalendosi dell'emblema del Parlamento per condurre in porto l'operazione, tutto ebbero da guadagnare, e, sotto l'orpello di una liberale rinuncia agli ormai astratti e vacillanti benefici feudali, deliberarono di conservare a se stessi i ben più concreti e stabili frutti ex-feudali,⁽¹⁰⁰⁾ non per nulla, «volle- ro essere i primi a proporre la legge in cui dagli avanzi della rancia- da feudalità andavano a spogliarsi».⁽¹⁰¹⁾ E questa soluzione intrisa di oligarchica prevaricazione, questa poderosa operazione di rapina, più in generale le estrinsecazioni di quella tendenza classista che istituzionalizzava l'elemento nobiliare quale «forza ed autorità preponderante»⁽¹⁰²⁾ furono esaltate e proclamate in forma solenne come espressione di una eticità nuova della Storia.

In effetti, la *Costituzione* lasciò un po' tutti insoddisfatti, tanto che i conflitti asprissimi che si accesero intorno ad essa nel corso della elaborazione, in sede parlamentare ed extraparlamentare, trasmisero un seguito di profonde lacerazioni politiche ai tempi successivi. Ma in quel momento, sia pure con un esito contestato, finiva sostanzialmente la vicenda parlamentare della Sicilia feudale,

iniziata nel 1130 e conclusasi all'indomani della deliberazione della *Costituzione* del 1812, resa esecutiva coi reali rescritti del 9 febbraio e del 25 maggio 1813.

23. *Fine ignobile del Parlamento costituzionale. Il Parlamento rivoluzionario del '48 e sua fine*

Esaurita la fase costituente, il Parlamento durò ancora un paio di anni nel disordine e nei dissidi delle fazioni. Si scontrarono *Cronici*, cioè l'*élite* aristocratica e liberaleggiante, fra l'altro spaccata al proprio interno, e *Anticronici*, cioè i democratici, la borghesia intellettuale e il medioceto giacobineggiante, critici nei riguardi di una Carta costituzionale di stampo oligarchico e aristocratico, che appariva in antitesi ai modelli democratici di stampo francese che si auspicavano. Lo stesso primo Parlamento costituzionale, solennemente inauguratosi nella nuova struttura bicamerale l'8 luglio 1813, ingloriosamente vivacchiò nelle contese e nel nullismo; «ebbe vita tempestosa, fine ignobile e violenta, utilità alla nazione nessuna, anzi danno gravissimo al suo nome ed all'autorità delle istituzioni», scrive il Calisse.⁽¹⁰³⁾

Il secondo Parlamento costituzionale aprì i battenti il 18 luglio 1814, si occupò solo di recrimine e di controversie elettorali, malamente resse nella discordia, undici giorni dopo si sciolse. Né miglior vita ebbe il terzo Parlamento, che, ricostituito con elementi reazionari e insediato il 22 ottobre 1814, visse di litigiosità, non adottò importanti deliberazioni e solo alla fine riuscì ad approvare tumultuosamente un carente piano di finanza, prima di sciogliersi il 14 maggio 1815 per non essere più convocato.⁽¹⁰⁴⁾

Era frattanto intervenuta la caduta di Napoleone, e il Congresso di Vienna inaugurato nell'ottobre 1814 aveva deliberato la ricomposizione geopolitica dell'Europa sui cardini della restaurazione e del legittimismo. Ferdinando di Borbone, restaurato sul trono e ripartito dalla Sicilia il 31 maggio 1815 per Napoli, ora si affrettò a recuperare all'unità dello Stato quel Regno di Sicilia che gli era sfuggito poiché la *Costituzione* da lui subita

l'aveva reso indipendente. Non abrogò espressamente la Carta costituzionale, ma con una serie di decreti la disabilitò, finché con decreto dell'8 dicembre 1816 unificò i due antichi Regni di Napoli e di Sicilia nell'unico "Regno delle Due Sicilie".⁽¹⁰⁵⁾ Da quel momento si concretizzò una nuova storia istituzionale, politica e amministrativa: si dissolsero le strutture del vecchio Regno, si disfece la Sicilia-*nazione*, inglobata negli assetti e nei meccanismi del nuovo ordine. Nelle nebbiose atmosfere di una silenziosa estinzione, senza nemmeno la dignità di un attestato di morte, colliquò, disparve l'antico Parlamento di Sicilia.

Un trentennio più tardi doveva rinascere. Con l'insurrezione federalista di Palermo del 12 gennaio 1848, cacciati i Borbone, la Sicilia, ordinatasi a Stato rivoluzionario indipendente, con proprio governo, proprio Presidente del Regno (Ruggiero Settimo), riportò in vita il proprio Parlamento. Per la sua formazione si ricorse ai principi contenuti nella *Costituzione* del 1812; e, poiché questa prevedeva un Parlamento costituito su due Camere – elettiva quella dei Comuni, e quella dei Pari con componenti nominati per diritto vitalizio di *parìa*, cioè sulla base dei ruoli della nobiltà siciliana –, corrispondenti rispettivamente ai bracci demaniale e baronale dell'antico Parlamento siciliano, con esclusione dell'ecclesiastico, si votò il 18 marzo 1848 per l'elezione dei membri della Camera dei Comuni, mentre i membri della Camera dei Pari furono nominati sulle vecchie *parie*, con qualche surroga di ecclesiastici. Il nuovo Parlamento si compose, dunque, come in precedenza, di 154 deputati dei Comuni e 185 dei Pari. Il 25 marzo, con grande pompa, venne inaugurato nella chiesa di San Domenico, dopodiché le due Camere presero ad adunarsi in due separate sale nel convento di San Francesco d'Assisi.

Ma le attese furono tradite: quel Parlamento non altro fu che un calderone di disordini, di incertezze, di violente contrapposizioni interne, privo di virilità, di attitudine organizzativa, superficiale e confuso nelle determinazioni, incapace – una volta deliberate l'indipendenza di quel preteso Regno di Sicilia nel quadro di una ipotizzata Federazione di Stati italiani (1° aprile 1848) e la decadenza

dei Borbone (13 aprile) – persino di esprimere una nuova *Costituzione* e di progettare un'efficiente difesa militare.

Così venne adottata di peso la *Costituzione* del 1812, della quale un “Comitato provvisorio di governo” aveva dato incarico a una commissione di procurare con minime rielaborazioni l'adattamento ai nuovi tempi. Ma non vi fu arrecato alcun adattamento e venne ristampata la vecchia e mai attuata *Costituzione* con la data di stampa 1848 e con l'avviso che in futuro, quando occorrente, le sarebbero stati apportati con decreto gli opportuni adeguamenti. Tale, dunque, fu lo Statuto del Regno di Sicilia approvato il 10 luglio 1848 dal Parlamento rivoluzionario.

Un Parlamento inabile, certo; ma esso, in fondo, pur nella sua disordinata legislazione, nelle sue interne intemperanze, nella sua improntitudine e nelle sue letali indecisioni, fu l'unico Parlamento nella secolare storia assembleare di Sicilia che abbia avuto le lontane parvenze di un libero, moderno e democratico organo parlamentare. Certo, deliberò confusamente sulle più svariate questioni e adottò decisioni gestionali che non trovarono adeguata esecuzione in un corpo burocratico privo di adeguata preparazione, essendo stato il vecchio ed esperto personale dirigenziale e impiegatizio borbonico sostituito con impiegati raccogliatici e arraffatori. Il 19 aprile 1849, sotto i bombardamenti delle cannoniere napoletane venute a riprendersi la Sicilia e col trionfo della Restaurazione, concluse la sua breve e tormentata esistenza, durata un anno e venticinque giorni, per non più risorgere.

NOTE

⁽¹⁾ Cfr. L. GENUARDI, *Parlamento siciliano*, Bologna 1924, p. XXXIII.

⁽²⁾ Si trattò di una «*lis atque contentio decimarum [...] coram Rogerio et omnibus episcopis et terrariis*»: cfr. R. PIRRI, *Sicilia sacra (Notitia tertia Agrigentinae ecclesiae)*, I, Palermo 1633, p. 696. Sull'argomento, v. S. PUGLISI MARINO, *Sul primo Parlamento siciliano. Osservazioni*, Palermo 1898, pp. 3-27.

⁽³⁾ ALESSANDRO TELESINO, *De rebus gestis Rogerii Siciliae regis*, in G. DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna nel Regno di Puglia e Sicilia*, I, Napoli 1845, p. 102. Anche in G. B. CARUSO, *Bibliotheca historica Regni Siciliae*, Palermo 1723, I, p. 266.

⁽⁴⁾ ALESSANDRO TELESINO, *De rebus gestis...*, in Del Re, *op. e loc. cit.*

⁽⁵⁾ ROMUALDO SALERNITANO, *Chronicon de rebus Rogerii et Guillelmi I regum Siciliae*, in G. DEL RE, *op. cit.*, I, p. 9; il testo del Salernitano, altresì, in "Monumenta Germaniae historica. Scriptores", XIX, Hannover 1866, p. 419: «*Dux Rogerius praecepit congregari in Siciliae provincia omnes episcopos diversarum provinciarum, idest Calabriae, Apuliae, Campaniae, qui, iussione Callisti papae, unxerunt eum in regem ac super caput eius coronam regiam posuerunt et ab omnibus vocari regem iusserunt*». Cfr. ALESSANDRO TELESINO, *op. cit.*, in Del Re, *Cronisti e scrittori sincroni...*, cit., I, p. 103. Rifacendosi alla *Cronaca* del monaco Telesino, scrive R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi Normanni sino ai presenti*, in "Opere scelte", Palermo 1845, lib. I, cap. VI, p. 131, che «un'altra assemblea ragunò Ruggieri in Palermo, ove fu più generale e solenne il concorso, essendo in essa intervenute da ciascuna provincia le persone più distinte per dignità e per onori».

⁽⁶⁾ Il sistema non era nuovo. Già in un'assemblea generale tenutasi a Melfi nel 1130 Ruggero «*inter coetera edictum edidit*»: cfr. A. TELESINO, *De rebus gestis...*, in Del Re, cit., I, p. 59.

⁽⁷⁾ Non era un Parlamento assimilabile a quel che s'intende nella concezione moderna, tipizzato nella sua dignità di organismo rappresentativo nell'ordinamento costituzionale dello Stato, meno ancora gli era dato di esprimere un potere contrapposto a quello del sovrano, né i suoi componenti erano altro che la platea consenziente dell'unico attore, il re: l'uditorio di una Storia che non era interpretata né narrata da loro. Cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *Cenni sulle istituzioni parlamentari in Sicilia*, in "Scritti minori", Soveria Mannelli 1992, p. 163.

⁽⁸⁾ In R. PIRRI, *Sicilia sacra*, I, cit., p. 84.

⁽⁹⁾ IBN GIUBAYR, *Rahlat 'al Kināni* (Viaggio del Kināni), in M. Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, I, Torino-Roma 1880, p. 156.

⁽¹⁰⁾ T. FAZELLO, *Storia di Sicilia* (1558), trad. De Rosalia, I, Palermo 1990, p. 373.

⁽¹¹⁾ UGONE FALCANDO, *Historia de rebus gestis in Siciliae Regno*, in Del Re, *op. cit.*, I, p. 282; anche in G. B. Caruso, “*Bibliotheca historica...*”, cit., I, pp. 406-407. Riferisce il Falcando di «*palatiola multo quidem decore nitentia, ubi Rex aut de statu Regni cum familiaribus suis secretius disserit aut de publicis et majoribus Regni negotiis locuturus proceres introducit*».

⁽¹²⁾ Sull'argomento, più ampiamente v. L. GENUARDI, *op. cit.*, pp. XXXV-XLI. Inoltre: F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie*, II, Parigi 1907, pp. 557 e 625-626.

⁽¹³⁾ Così lo PSEUDO-SPINELLI, *Diurnali*, in Del Re, *op. cit.*, II, 1868, p. 643: «Lo iorno de santa Catharina se fece lo parlamiento, et fo concluso che li baruni si mettesero in ordine, per sequitare lo re alla guerra, e che li popoli pagassero doi collette». Trovasi anche in L. A. Muratori, “*Rerum italicarum scriptores*”, VII, Milano 1728, p. 1105.

⁽¹⁴⁾ FALCONE BENEVENTANO, *Chronicon de gestis Rogerii Siciliae comitis ab anno 1102 ad annum 1140*, in Caruso, “*Bibliotheca historica...*”, cit., I, p. 379; anche in Del Re, “*Cronisti...*”, cit., I, p. 251.

⁽¹⁵⁾ ROMUALDO SALERNITANO, *Chronicon...*, in Del Re, cit., I, p. 31; v. anche in “*Monumenta Germaniae historica*”, cit., XIX, p. 421.

⁽¹⁶⁾ UGONE FALCANDO, *Historia*, cit., in G. B. Caruso, “*Bibliotheca historica...*”, cit., I, p. 459.

⁽¹⁷⁾ UGONE FALCANDO, *ivi*, p. 470.

⁽¹⁸⁾ V. ANONIMO CASSINESE, *Breve Chronicon*, in Del Re, *op. cit.*, I. Così dall'anonima *Cronaca di Fossanova*, in F. UGHELLI, “*Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium*”, I, Venezia 1717, p. 471: «*Omnes archiepiscopi, episcopi, abbates ac universi aulici comitesque Siciliae invicem convenientes elegerunt comitem Tancredum, et honorifice in regem coronaverunt*».

⁽¹⁹⁾ RICCARDO DA SAN GERMANO, *Chronicon rerum per orbem gestarum ab excessu Guillelmi Siciliae regis*, in Del Re, *op. cit.*, II, 1868, p. 8; in Caruso, *Bibliotheca historica...*, cit., II, p. 548.

⁽²⁰⁾ RICCARDO DA SAN GERMANO, *Chronicon...*, cit., in Del Re, *op. cit.*, II, pp. 13-14; v. anche in Caruso, *op. cit.*, II, pp. 552-554, e in “*Monumenta Germaniae historica*”, cit., XIX, p. 203.

⁽²¹⁾ Prima dell'imposizione delle *collette*, come anche dopo, le entrate del fisco consistevano in una rendita annua, ordinaria, che si ritraeva da gabelle e da dazi, e si riscuoteva “per apprezzamento”, ossia in proporzione al reddito conseguito, nella misura di 3 fiorini per ogni 12 marchi di entrata; all'esazione e al versamento provvedevano per appalto i pubblicani. La *colletta* venne ad aggiungersi, dunque, come un contributo o sussidio straordinario, alla fiscalità

ordinaria, per l'assolvimento delle quattro specifiche occorrenze "feudali", e la pagavano sia gli abitanti delle città demaniali che quelli delle terre baronali; nel tempo, di *colletta* in *colletta*, venne crescendo d'entità. Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib II, cap. V, pp. 179-181; inoltre M. AMARI, *Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII*, Palermo 1842, p. 22: «Federico imperatore [...] bandì, or col voto dei parlamenti ed or senza, le universali contribuzioni, ch'erano per ordine fondamentale limitate ai noti quattro casi feudali, ed ei per violenza le rese più frequenti, [...] le entrate regie così senza modo accrescendo»; cfr. L. CADIER, *L'amministrazione della Sicilia angioina* (1891), trad. it., Palermo 1974, p. 49.

(²²) In effetti, vi fu un precedente, attestato dall'ANONIMO FUXENSE (*Gesta Innocentii III*, in G. B. Caruso, "Bibliotheca historica...", cit. II, p. 658), ma anche da RICCARDO DA SAN GERMANO, allorché il papa Innocenzo III, tutore dell'infante Federico di Svevia, convocò il 23 giugno 1208 in San Germano (Cassino) una curia generale nella quale congregò «*comites, barones ac principes civitatum*» per ottenerne l'impegno all'aiuto del re, alla difesa del Regno e alla conservazione della pace. Cfr. L. GENUARDI, *op. cit.*, p. XLII.

(²³) Ivi «*suas ascisias promulgavit*»: cfr. RICCARDO DA SAN GERMANO, *Chronicon*, in Del Re, cit., II, p. 32. Dettava il primo capitolo: «*In primis precipimus omnibus fidelibus, videlicet prelati ecclesiarum, comitibus, baronibus, civibus, terris et omnibus de Regno nostro omnes bonos usus et consuetudines quibus consueverunt vivere tempore regis Guillelmi firmiter observari*». Il testo dei venti capitoli in L. GENUARDI, *op. cit.*, Documenti, pp. 27-29.

(²⁴) RICCARDO DA SAN GERMANO, *Chronicon*, in "Monumenta...", cit., XIX, p. 369.

(²⁵) RICCARDO DA SAN GERMANO, *Chronicon*, in Del Re, *op. cit.*, II, p. 79. Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. III, cap. V, pp. 251-252.

(²⁶) Cfr. RICCARDO DA SAN GERMANO, *Chronicon*, in "Monumenta...", cit., XIX, pp. 300, 341, 349, 359. Erroneamente L. CADIER, *op. cit.*, p. 50, sull'autorità di Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici II Romanorum imperatoris sive constitutiones, privilegia etc.*, I, Parigi 1851, pp. CLXXI-CLXXVI, ritiene che sotto Federico i *colloquia* fossero stati convocati solo due volte, nel 1232 e nel 1240.

(²⁷) SABA MALASPINA, *Historia sicula*, a. 1254; in C. CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia*, Torino 1887, doc. XLIX, pp. 305, 307, 309.

(²⁸) RICCARDO DA SAN GERMANO, *Chronicon*, in Del Re, *op. cit.*, II, p. 64.

(²⁹) NICOLÒ SPECIALE, *Historia sicula ab anno Christi 1282 ad annum 1337*, lib. II, cap. 23 attesta questa esclusione non mentovando i prelati fra i partecipanti all'assemblea parlamentare: «*Convenientibus in unum Cathalanis, Aragonensibus cunctisque magnatibus et syndicis Siculorum in Cathaniensi ecclesia generale colloquium celebratur*»; cfr. R. GREGORIO, *Bibliotheca*

ca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperium retulere, I, Palermo 1791, p. 351. Attesta ancora lo Speciale (*Historia sicula*, lib. III, cap. I, in Gregorio, "Bibliotheca...", I, p. 354): «Conveniunt [a Palermo] quos illo tempore insula potuit habuisse, prelati, comites, milites, barones, feudatarii parati pro viribus, cum popularibus et plebeis».

⁽³⁰⁾ «In hac curia liberum erit cuilibet tam clerico quam laico proponere gravamina [...]; liberum etiam erit cuique conqueri de damnis et iniuriis et quocumque alio excessu in persona et bonis suis commissis»: v. L. GENUARDI, *Parlamento*, cit., Documenti, p. 42.

⁽³¹⁾ Cfr. F. G. SAVAGNONE, *Il sindacato e l'azione popolare contro i pubblici funzionari nel diritto antico siciliano*, in "Arch. stor. sic.", XXV, 1901, p. 405.

⁽³²⁾ Cf. B. CAPASSO, *Sulla storia esterna della Costituzione del Regno di Sicilia promulgata da Federico II*, in "Atti dell'Accademia Pontaniana", IX, Napoli 1869, pp. 36-37.

⁽³³⁾ Cfr. E. GENTILE, *La Curia generalis del regno di Carlo d'Angiò*, in "Boll. della Commissione per la pubblicaz. degli atti delle assemblee costituzionali dal Medio Evo al 1831", n. 2, Bologna 1917.

⁽³⁴⁾ Cfr. L. GENUARDI, *op. cit.*, p. XLV. Al riguardo v. anche M. AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, ed. Giunta, Palermo 1969, p. 120.

⁽³⁵⁾ Cfr. *Historia conspirationis Joannis Prochytae ab anonymo scripta*, in R. GREGORIO, *Bibliotheca*, cit., II, 1792, p. 270.

⁽³⁶⁾ BARTOLOMEO DA NEOCASTRO, *Historia sicula*, in R. GREGORIO, *Bibliotheca*, cit., I, cap. LIV. Cfr. G. SILVESTRI [I. CARINI] (a c. di), *De rebus Regni Siciliae (9 settembre 1282 - 26 agosto 1283) - Documenti inediti estratti dall'Archivio della Corona d'Aragona*, in "Documenti per servire alla storia di Sicilia", s. I, vol. 5, Palermo 1882, pp. 197, 229.

⁽³⁷⁾ NICOLÒ SPECIALE, *op. e loc. cit.* in R. Gregorio, "Bibliotheca", cit., I, p. 351.

⁽³⁸⁾ Diede luogo alla statuizione la presentazione, nel luglio del 1312, nel parlamento celebratosi a Messina, da parte dei rappresentanti della città di Palermo, di «*capitula et petitiones impetranda graciose a sacra regia maiestati*» perché il sovrano li approvasse «*cum decreto electionis et approbacionis eorum*»: una iniziativa questa replicatasi nel parlamento del febbraio 1316, allorché i rappresentanti della stessa città presentarono alcuni «*capitula que universitas supplicat concedi sibi graciose a sacra regia maiestati*»; il re approvò in entrambi i casi i capitoli con proprio privilegio: v. in F. POLLACI NUCCIO, *Atti della città di Palermo*, Palermo 1892, pp. 92-93, 156, 297; M. DE VIO, *Felicis et fidelissimae urbis Panormitanae selecta aliquot privilegia*, Palermo 1706, pp. 41-44. Cfr. C. CALISSE, *op. cit.*, p. 327. Di più, del 1330 è una serie di «*capitula reformata per universitatem felicis urbis Panhormi et per Majestatem Regiam confirmata*»: v. in DE VIO, *Privilegia*, p. 114; ma, avverte il Genuardi, non risultava che quegli emendamenti fossero stati proposti in Parlamento.

⁽³⁹⁾ Cfr. R. STARRABBA, *Un nuovo codice di taluni capitoli del re Federico (1310)*, in "Arch. stor. sic.", n.s., a. II, 1877, pp. 212-218.

⁽⁴⁰⁾ MICHELE DA PIAZZA, *Historia sicula ab anno 1337 ad annum 1361*, in R. GREGORIO, *Bibliotheca*, cit., I, cap. 5 e 6, pp. 531-534. Riconosciuta nel *generale colloquium* la colpa degli imputati, sulla scorta del giudizio formulato la Magna Regia Curia, convocata su mandato del sovrano nella stessa Nicosia in funzione giurisdizionale, sentenziò il 30 dicembre 1337 la condanna a morte dei rei.

⁽⁴¹⁾ Cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, Bari 1977, pp. 53-54.

⁽⁴²⁾ Le deliberazioni di quel parlamento ebbero il consenso «*praelatorum, comitum, baronum, nonnullorum principum ac procuratorum caeterorum absentium, nobilium et baronum, nec non syndicorum universitatum*»: F. TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, I, Palermo 1741, Capitolo XLIV di Martino.

⁽⁴³⁾ Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. V, cap. IV, pp. 402-409. Proprio nel parlamento di Siracusa del 1398 si individua – quasi in evoluzione degli embrionali precedenti del 1312 e del 1316, rimasti isolati – il primo caso di leggi proposte dai parlamentari al sovrano sotto forma di *grazie* e decretate dal re come *capitoli*, ossia norme giuridiche di Stato; cfr. L. GENUARDI, *op. cit.*, p. CXXXII.

⁽⁴⁴⁾ Nel parlamento del 1671, stabilendosi l'ammontare del donativo di quell'anno, si precisava che al pagamento della quota del braccio ecclesiastico contribuivano «solo li prelati et abati che hanno voto nel Parlamento, e restano liberi e con immunità gli altri ecclesiastici del Regno, dignità, canonici, arcipreti, beneficiati e clerici ordinarii»; v. A. MONGITORE, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia*, Palermo 1749, II, p. 62.

⁽⁴⁵⁾ A. MONGITORE, *op. cit.*, I, p. 284. V. inoltre: *Catalogo delli tre bracci del Regno di Sicilia*, ms. in Bibl. Com. di Palermo, ai segni 2Qq.E.65, n. 14; *Ordo trium brachiorum Regni in Parlamento generali*, ms. ivi, ai segni 3Qq.B.69, f. 351.

⁽⁴⁶⁾ Capitolo XXVIII di Filippo II, in F. TESTA, *Capitula...*, cit., II, p. 256. Cfr. A. MONGITORE, *op. cit.*, I, p. 328; R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. VII, cap. V, p. 572; C. CALISSE, *op. cit.*, pp. 138-140.

⁽⁴⁷⁾ R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. V, cap. VI, p. 431: «Sul fine dell'anno 1413 era stato risoluto dalla nazione tutta di spedire in Aragona solenne ambasceria [...]. Rappresentarono a quel re gli ambasciatori siciliani il voto generale della nazione per avere un suo proprio re [...]. Ne gli avria compiaciuti Ferdinando, se non temea i Catalani, i quali si opposero sempre a far separare la Sicilia dalla corona di Aragona. Promise però a quelli che avria mandato al più presto il suo secondogenito, l'infante Giovanni duca di Pagnafiel, per suo viceré e governatore dell'isola».

⁽⁴⁸⁾ Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. V, cap. VI, p. 433.

⁽⁴⁹⁾ Probabilmente la data dicembre 1433 contenuta nell'atto redatto dal logoteta e nell'edizione del 1741 dei *capitoli* alfonisini va rettificata in gennaio 1444, com'è altrove nell'atto stesso; cfr. C. CALISSE, *op. cit.*, p. 341. Erra il Genuardi a ritenere l'assemblea in questione nient'altro che una semplice adunanza del Sacro Regio Consiglio, non tenendo conto della larga partecipazione di convenuti e della promulgazione in essa dei *capitoli* regi: e non di quelli soli, editi *motu proprio* dal sovrano, ché altri *capitoli* in quel parlamento furono pubblicati in accoglimento di altrettante *grazie* richieste dai parlamentari.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. VILLABIANCA, F. M. EMANUELE E GAETANI (MARCHESE DI), *Del-la Sicilia nobile*, I, Palermo 1754, pp. 147-148.

⁽⁵¹⁾ Cfr. A. MONGITORE, *Parlamenti generali*, cit., I-II, *passim*.

⁽⁵²⁾ Cfr. VILLABIANCA, *op. cit.*, I, p. 174.

⁽⁵³⁾ Cfr. VILLABIANCA, *op. cit.*, I, p. 164.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. F. G. LA MANTIA, *I Parlamenti del Regno di Sicilia e gli atti inediti (1541-1594)*, Roma-Torino-Firenze 1886, pp. 54, 64.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. C. CALISSE, *op. cit.*, pp. 134-135.

⁽⁵⁶⁾ SCIPIO DI CASTRO, *Avvertimenti a Marco Antonio Colonna quando andò viceré di Sicilia*, ed. Saitta, Roma 1950, p. 53. Che i bracci demaniale ed ecclesiastico si trovassero uniti il più delle volte nel voto, in specie sui *donativi*, potendo con ciò creare grosse problematiche al viceré, come rileva il Di Castro, era conseguenza del fatto che proprio sulle città e sulle istituzioni ecclesiastiche si riversava il maggior onere fiscale (come vedremo più avanti), mentre i baroni ne erano per la gran parte esenti o se ne esoneravano, trasferendone sui vassalli l'onere.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. NICOLÒ SPECIALE, *op. cit.*, lib. III, cap. 2, p. 355. Una esatta descrizione dell'apparato delle sedute parlamentari si ha in B. MASEBEL, *Description & relatione del governo di Stato e Guerra del Regno di Sicilia*, Palermo 1694, pp. 108-109: «Si fece la funtione della proposta [*del donativo*] dal viceré in un gran salone tutto ricchissimamente apparato, a capo del quale vi è collocato un grande e alto solio con tosello ove siede il Vicerè, nelle (*sic*) cui scalini di mezzo nell'ultimo più propinquo al Vicerè sedono li tre presidenti e consultore della Gran Corte Consistorio e maestro secreto e auditor generale, e negl'altri di man sinistra tutti li maestri rationali, così di cappa e spada come i iurisperiti, conservatore, tesoriere generale e altri ministri del Real Patrimonio. Nella piazza di detto salone vi si vede un lungo filo di banchi tappezzati, ove nel primo luogo siede il prelado capo del Braccio ecclesiastico, dopo tutti gl'altri del medesimo Braccio; in altro simile a man sinistra sedono quei del Braccio baronale o militare, e il primo luogo l'occupa il primo titolo di quei che si ritrovano presenti nel Regno, e all'ultimo di questi banchi serra la piazza, in frontispicio del solio del Viceré, il lungo banco del Senato di Palermo, tappezzato con coltra carmesina riccamata con l'armi della Città, ove sedono il pretore e il procuratore di Catania, e dall'uno e l'altro lato i senatori

di Palermo, e vicini nelli banchi rasi sopra riferiti sedono i procuratori delle città demaniali, dopo quelli del braccio ecclesiastico e baronale. Vi sono pure nelli lati del medesimo salone alti dal suolo, a ciaschedun de' lati due linee di palchetti con gelosie, ove ascendono la signora Viceregina e quelle signore dame da essa convitate per vedere la funtion».

⁽⁵⁸⁾ Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. VI, cap. VI, p. 502. Ma già nel 1439 il viceré Niccolò Speciale, per sovvenire alle enormi spese del sovrano aragonese per la conquista del reame di Napoli, aveva indetto un parlamento nel quale fece deliberare sovvenzioni per l'impresa regia.

⁽⁵⁹⁾ Capitoli 452, 453, 456 di Re Alfonso, in F. TESTA, *Capitula...*, cit., I, pp. 380-383; cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. VI, cap. V, pp. 494-495.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. S. DI CASTRO, *op. cit.*, p. 51. Il riferimento è all'elezione dei componenti della Deputazione del Regno, un collegio istituito all'interno del Parlamento, di cui v. in seguito.

⁽⁶¹⁾ Cfr. E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze 1943, p. 128.

⁽⁶²⁾ Il popolo soffriva e mugugnava, ma lasciava passare, e il Parlamento dibatteva e concedeva; e tale andamento delle cose era antico, se, riferendosi ai tempi di Alfonso il Magnanimo, rilevava il GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. VI, cap. VI, p. 503, che «i Siciliani assai volentieri e prontamente accordassero ad ogni richiesta nuovi e continui sussidi»; al più, essi ricordavano talora al sovrano le gravetze del momento, come avvenne nel parlamento del 1457, che, offrendogli 300mila fiorini, «espose a quel re la penuria e la indigenza universale, e lo supplicò perché in appresso non fosse esatta *colletta* alcuna, né ordinaria né straordinaria». Quanto alla pubblicistica dei tempi, o più segnatamente dell'età barocca, non mancarono in essa aperte e cortigiane adesioni allo sfrenato ricorso che si faceva in Parlamento alla leva dei *donativi*. Così scriveva B. MASBEL, *op. cit.*, pp. 86-87: «Consideratosi non esser bastanti ai Reggi le proprie regalie di questo Regno né la somministrazione delle forze de i Regni d'Aragona, Catalogna, Valenzia, Sardegna e Maiorca (quali alcune volte eran divertite per le loro urgenze) per la dimensione di questa Corona, fu preciso ne' secoli passati pigliar espedienti di praticare i donativi voluntarij, ne' quali havendo ritrovato prontezza ne i Siciliani, fu risoluto di chiamare e convocare tre Bracci del Regno, e questi aggiuntati nella presenza del Re o del lor Viceré si rappresenta l'urgenze della Maestà Sua e le necessità del Regno, e li Bracci dopo la proposta giuntandosi fra loro parlano di sovvenire al Re, e risolvono nella somma e modo appuntato nel congresso per il donativo da offerirsi, e per questo si chiama Parlamento. [...] E benché ad alcuni pare strano che alcune volte si facciano donativi per causa di guerre esterne, pure da questo ne risulta un gran beneficio a' vassalli, perchè col tener l'inimico occupato altrove si tengono lontani li patimente e incomodi della guerra ne' propri Paesi».

⁽⁶³⁾ Cfr. A. MONGITORE, *op. cit.*, I, pp. 415-416; G. E. DI BLASI, *Storia cronologica de' viceré, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia* (1790), ed. Peri, Palermo 1974, II, pp. 216-217; ID., *Storia del Regno di Sicilia*, III, Palermo 1847, pp. 96-97. Erroneamente V. TITONE, *Il Parlamento siciliano nell'età moderna*, in "Mélanges Antonio Marongiu", Palermo 1967, p. 194, riferisce la vicenda al viceregnato del conte di Olivares, che subentrò all'Albadalista.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. G. E. DI BLASI, *Storia cronologica...*, cit., III, pp. 34-35. Inoltre, C. GIARDINA, *Sul donativo straordinario del Parlamento di Sicilia al marchese di Vigliena*, in "Atti della R. Accad. di sc. lett. e arti di Palermo", s. III, fasc. 18, 1933, pp. 141-166.

⁽⁶⁵⁾ F. TESTA, *Capitula...*, cit., I, pp. 354 e 356, Capitoli 401 e 407 del Re Alfonso. Cfr. A. MONGITORE, *op. cit.*, I, p. 96; R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. VI, cap. II, p. 469. Espliciterà in altra circostanza il re Alfonso d'Aragona, nello statuire un *capitolo* a fronte della deliberazione parlamentare di un *donativo*: «Propter hoc lu dicto Regno havi pagato et continovo paga»: Capitolo 476 di Alfonso; cfr. C. CALISSE, *op. cit.*, p. 183.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. A. MONGITORE, *op. cit.*, I, p. 494. Inoltre, A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna*, Milano 1962, p. 440; V. TITONE, *La società siciliana sotto gli spagnoli e le origini della questione meridionale*, Palermo 1978, p. 42.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. A. MONGITORE, *op. cit.*, I, p. 418.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. E. PONTIERI, *op. cit.*, p. 132.

⁽⁶⁹⁾ A. BAVIERA ALBANESE, *Cenni sulle istituzioni parlamentari in Sicilia*, in "Scritti minori", Soveria Mannelli 1992, p. 165.

⁽⁷⁰⁾ V. TITONE, *op. e loc. ult. cit.*

⁽⁷¹⁾ Per il riconoscimento al Parlamento siciliano – in virtù della continuità del sistema delle *grazie* – di un certo potere di iniziativa legislativa, e quindi di compartecipazione al processo di legiferazione, si pronuncia L. GENUARDI, *op. cit.*, p. 138; anche C. CALISSE, *op. cit.*, pp. 166-171, assegna una parziale partecipazione del Parlamento alla produzione legislativa insieme col re. *Contra* cfr. C. PECCHIA, *Supplimento alla storia civile e politica del Regno di Napoli*, IV, Napoli 1869, pp. 114-115. Più recentemente, V. TITONE, *op. ult. cit.*, p. 42, contestando il Calisse, afferma che «non esiste, almeno nell'età moderna, una vera e propria attività legislativa che possa attribuirsi ai tre bracci».

⁽⁷²⁾ Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, II, Palermo 1874, pt. I, p. 11; inoltre A. BAVIERA ALBANESE, *op. cit.*, p. 168, che però giudica «scarsa e irrilevante l'attività legislativa» del Parlamento.

⁽⁷³⁾ Cfr. F. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 97.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. A. MARONGIU, *Le "Giunte" preparlamentari siciliane e la crisi del 1680*, in "Mélanges Antonio Marongiu", cit., pp. 131-136.

⁽⁷⁵⁾ SCIPIO DI CASTRO, *op. cit.*, p. 54. Ma H. G. KOENIGSBERGER, *The Parliament of Sicily and the Spanish Empire*, in "Mélanges Antonio

Marongiu”, cit., pp. 88 e 93, reputa «that Castro was deliberately overdramatising the viceroy’s difficulties with Parliament, supported by an analysis of all the other memoranda which were written on the government of Sicily» (e vale a dire le relazioni di Ferrante Gonzaga, di Pedro de Cisneros, del conte di Olivares, di Pedro Celestre, di Francisco Bustamante), e tuttavia conclude di non ritenere che «Castro’s views can be simply dismissed, even if he overdramatised the situation».

⁽⁷⁶⁾ Cfr. F. STRADA, *La clemenza reale*, Palermo 1682, p. 55: «Sogliono li vicerè che fan convocare il Parlamento valersi di alcuni ministri o di altre persone di grande autorità e condizione per agevolare li trattati, li concorsi e resoluzioni e le conchiusioni».

⁽⁷⁷⁾ VILLABIANCA, *op. cit.*, I, pp. 155-156.

⁽⁷⁸⁾ *Ivi*, p. 157.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. F. TESTA, *Capitula...*, cit., I, Palermo 1741, p. 586.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. C. PIAZZA, *Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX*, Palermo 1974, p. 34.

⁽⁸¹⁾ F. TESTA, *Capitula...*, cit., II, capitolo XII di Carlo V; cfr. F. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 97.

⁽⁸²⁾ V. *Sulla necessità d’un nuovo censimento in Sicilia*, Palermo 1793, *passim*; C. PECCHIA, *op. cit.*, IV, p. 126. Sulla questione, più generalmente, S. DI MATTEO, *Storia della Sicilia*, cit., pp. 394-397.

⁽⁸³⁾ Cfr. V. TITONE, *op. ult. cit.*, p. 46.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. I. LA LUMIA, *I viaggiatori stranieri in Sicilia nel secolo XVIII*, in “Rivista sicula”, VI, 1871, pp. 28-29.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. VII, cap. II, p. 542, per il quale la riforma dei Tribunali fu effettuata «a norma di una speciale legge disposta dal re e comunicata al viceré». E, infatti, un dispaccio del 24 ottobre 1574 del presidente del Regno, Carlo d’Aragona e Tagliavia, a Filippo II, attesta «fatta la riforma dei Tribunali col sentimento del Regno in Parlamento generale, nel quale [...] fu concluso et consentito che si rimetteva a V. Maestà la riforma et istituzione dei Tribunali di quel modo e maniera che a Lei fosse servito»; trovasi in S. V. BOZZO, *Corrispondenza particolare di Carlo d’Aragona duca di Terranova presidente del Regno con S. M. il Re Filippo II*, in “Documenti per servire alla storia di Sicilia”, I, vol. II, Palermo 1879, p. 57. Quanto al contributo del Parlamento alla costruzione dell’ordinamento giudiziario, F. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 96, rileva i limiti dei poteri dell’istituto: esso – osserva – poté dare solo un vago apporto, non fece proposte organiche, ma sollecitò e discusse le riforme che si andarono apportando. Cfr. inoltre G. PARRINO PICCIONE, *I “Capitula Regni Siciliae” in tema di riforme dell’ordinamento giudiziario*, in “Arch. stor. sic.”, s. 3^a, fasc. XIX, 1970, pp. 33-67.

⁽⁸⁶⁾ Pecca di eccessiva longanimità o forse di un difetto di prospettiva A. BAVIERA ALBANESE, *op. cit.*, pp. 166-167, quando ritiene che in quel Parla-

mento «tutti gli argomenti e le questioni generali e particolari che potevano interessare il Regno appaiono, almeno nei secoli XV e XVI, ampiamente trattati», che «spesso vi venivano apertamente denunziati i mali del Paese, come il cattivo funzionamento degli organi giudiziari e la corruzione dei loro titolari» e che in esso «furono proposti i più diversi rimedi, culminati poi nella riforma del 1569»; è condivisibile, seppur con qualche riserva, quando attribuisce al «tanto lamentato immobilismo delle istituzioni pubbliche» (e quindi anche del Parlamento) d'essere il naturale effetto della difesa etica del «patrimonio spirituale» della *nazione* siciliana formatosi fin dal lontano passato. Da ciò il rispetto e la cura della preservazione degli antichi istituti, reputati quasi intangibili e inviolabili, e il frequente richiamo all'osservanza da parte della stessa Corona dei *capitoli* del Regno, al punto che nel parlamento del 1474 si giunse a perorare l'istituzione di alcuni *defensores ad capitulorum observantiam*: una soluzione, questa, negata dal sovrano, e però in certa misura già esistente nei compiti della Deputazione del Regno. Sulla considerazione degli impedimenti posti alla libera estrinsecazione dell'iniziativa parlamentare dalla reputata inviolabilità delle consuetudini e degli statuti locali v. V. TITONE, *op. ult. cit.*, p. 44.

⁽⁸⁷⁾ In effetti, alle origini questo non era il principale istituto della *Deputazione del Regno*, che solo in un secondo tempo venne via via emergendo, finché nei parlamenti di Messina del 1585 e di Palermo del 1588 le fu istituzionalmente affidato come eminente incombenza di vigilare sull'osservanza (anche da parte del re) delle costituzioni e dei *capitoli* del Regno, persino statuendosi che a tal fine i membri della Deputazione dovessero operare tutto quel che pertineva allo stesso Parlamento; cfr. C. CALISSE, *op. cit.*, pp. 206-208.

⁽⁸⁸⁾ E. PONTIERI, *op. cit.*, p. 131. Critico nei riguardi dell'opera della Deputazione, il viceré Caracciolo la definiva «un insieme di una ventina di famiglie che a giro son deputati e per conseguenza padroni, nell'attuale sistema, della borsa della nazione, ed appunto son costoro quelli li quali fanno maggior rumore»: v. lettera del 20 gennaio 1784, in E. PONTIERI, *Lettere del marchese Caracciolo*, in "Archivio stor. napol.", LIV, 1929, p. 184.

⁽⁸⁹⁾ V. ARCHIVIO STORICO DELL'ARS, Fondo Arezzo di Trifiletti, fasc. 134, *Atti relativi alla riforma della Deputazione del Regno 1567-1571*.

⁽⁹⁰⁾ Sulla Deputazione del Regno v. R. GREGORIO, *Considerazioni...*, cit., lib. VI, cap. VII, pp. 517-519, e lib. VII, cap. VI, pp. 583-584; A. STATELLA, *Relatione generale del Regno di Sicilia*, in Castellalfero & Altri, "Sicilia 1713 – Relazioni per Vittorio Amedeo di Savoia", a c. di S. Di Matteo, Palermo 1994, p. 256, anche per la bibliografia in nota; VILLABIANCA (MARCHESE DI), *Sicilia nobile*, cit. I, pp. 92-94; G. SCICHLONE, *Origine ed ordinamento della Deputazione del Regno di Sicilia*, in "Archivio stor. per la Sic. or.", IV, 3, 1950.

⁽⁹¹⁾ Cfr. VILLABIANCA (MARCHESE DI), *Diari*, in "Bibl. stor. e lett. di Sicilia", a c. di G. Di Marzo, Palermo, XVII, p. 298; G. E. DI BLASI, *Storia cro-*

nologica de' Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, IV, Palermo 1975, pp. 287-288.

⁽⁹²⁾ Cfr. E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, cit., pp. 134-136, 232-234.

⁽⁹³⁾ Cfr. A. MONGITORE, *Parlamenti*, cit., II, p. 295.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. F. PATERNÒ CASTELLO, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, a c. di M. Ganci, Palermo 1969, pp. 42-45; anche P. BALSAMO, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, a c. di F. Renda, Palermo 1969, pp. 50-51.

⁽⁹⁵⁾ G. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, Palermo 1972, pp. 122-123. Aggiunge il Palmeri che la deliberazione del *donativo* condizionato alla istituzione e all'insediamento di un re proprio in Sicilia era un tentativo «di fare un colpo per riacquistare l'indipendenza del Regno».

⁽⁹⁶⁾ Attesta il PATERNÒ CASTELLO, *op. cit.*, p. 76, che «la lotteria fu eseguita forzosamente obbligando gli impiegati, i Comuni e le corporazioni religiose a comprar le cartelle, e l'un per cento fu stabilito». Analogamente P. BALSAMO, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, a c. di F. Renda, Palermo 1969, pp. 72, 77-78.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. G. PALMERI, *op. cit.*, pp. 134-138; P. BALSAMO, *op. cit.*, pp. 79-80; G. TRAVALI, *Vicende che produssero la riforma costituzionale del 1812*, estratto dalla "Rassegna contemporanea", V, Roma 1912, pp. 6-8 e *passim*. Sull'atto parlamentare dei baroni v. F. RENDA, *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta 1963, pp. 153-156.

⁽⁹⁸⁾ Il sincretismo fu subito evidente; avveduto testimone del tempo, G. ACETO, *La Sicilia e i suoi rapporti con l'Inghilterra all'epoca della Costituzione del 1812*, Palermo 1848, p. 2, rilevava che quella Costituzione non era «in sostanza che l'antica Costituzione di Sicilia regolata e resa più analoga ai bisogni ed ai lumi della moderna società». Cfr. L. PALMA, *La Costituzione siciliana del 1812*, in "Nuova Antologia", fasc. L-LI-LII, 15 giugno 1894.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. L. GENUARDI, *op. cit.*, pp. LXXV-LXXVIII. La più ampia informativa sui lavori parlamentari ci è tramandata dal BALSAMO, *op. cit.*, pp. 111-125, in una cronaca cui non sfugge il rilievo di «quelle scintille, di quelle divisioni e dissensioni, che tratto tratto sviluppandosi e ingrossandosi degenerarono poi in odii e scismi sommamente pregiudizievole alla nobile causa della libertà». Parimenti il PALMERI, *op. cit.*, pp. 168, 172-173, nel mentre rileva «la sobrietà e la moderazione di coloro che divisarono il piano della Costituzione», non manca di stigmatizzare il comportamento del gruppo di «sciaurati» costituitisi in seno al braccio demaniale in "partito di opposizione", la cui «dissensione fece sì che per ogni proposizione, per ogni parola dovettero impiegarsi una o più settimane d'inutili discussioni, nelle quali si perdé un tempo preziosissimo; a forza di cavilli, cambiando e contracambiando parole, il piano della Costituzione fu sfigurato».

(¹⁰⁰) Cfr. S. DI MATTEO, *Storia della Sicilia*, cit., pp. 426-427. Astraendosi dal coro degli infervorati estimatori di una tale statuizione della fine del sistema feudale nel Regno ch'era considerato l'estrema rocca del feudalesimo in Italia, già E. PONTIERI, *op. ult. cit.*, pp. 365-366, avvertiva di non potersi accettare senza il debito vaglio critico i commenti di coloro che magnificavano i rinnovati sentimenti patriottici dei baroni, cui non lesinavano encomi per l'enorme patrimonio di prerogative cui spontaneamente rinunciavano. Decisamente, F. RENDA, *op. cit.*, p. 293, individua nel modo in cui si statui l'eversione della feudalità l'«espressione di un illimitato egoismo di classe che tenne conto soltanto degli interessi di casta dei nobili»; e in *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, II, Palermo 2003, p. 812, afferma: «L'abolizione siciliana della feudalità si risolse in un colossale furto del demanio feudale, trasformato gratuitamente in proprietà privata». Sulle modificazioni avveratesi negli assetti terrieri con l'abolizione del feudalesimo cfr. O. CANCELLA, *La terra di Cerere*, Palermo 2001, pp. 102-105. Più recentemente P. HAMEL, *La Costituzione voluta dai baroni*, in "La Repubblica", ed. di Palermo, 16 marzo 2012, ha rilevato i difetti di una soluzione costituzionale che, guidata dal ceto dominante, solo formalmente colmava il ritardo culturale con l'Europa, mancando all'obiettivo e alle necessità di una reale mobilità sociale.

(¹⁰¹) F. PATERNÒ CASTELLO, *op. cit.*, p. 83.

(¹⁰²) F. CORDOVA, *Dell'abolizione de' diritti feudali*, Napoli 1845, p. 17.

(¹⁰³) C. CALISSE, *op. cit.*, p. 265.

(¹⁰⁴) Cfr. C. MIRAGLIA, *Scioglimenti e convocazioni del Parlamento siciliano negli anni 1814 e 1815*, in "Il Risorgimento in Sicilia", Palermo 1966.

(¹⁰⁵) Recitava l'art. 1 del decreto: «Tutti i nostri reali domini al di qua e al di là del Faro costituiranno il Regno delle Due Sicilie», e il 2° dichiarava l'assunzione da parte di Ferdinando di Borbone del titolo sovrano di «re del Regno delle Due Sicilie». Nessun riferimento alla sorte delle istituzioni, dello storico Parlamento: non ve ne era bisogno.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA. VV., *Atti del convegno su "I Parlamenti di Sicilia"* (Catania, 23-24 marzo 1984), in "Arch. stor. per la Sic. Or.", LXXX, fasc. 1, 1984; **ALCUNE NOTE sui tre bracci del Parlamento** (ca. 1621), ms. in Biblioteca Com. di Palermo [da ora in poi Bcp], ai segni Qq.D.64; **ARCHIVIO STORICO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**, Fondo Arezzo di Trifiletti: fasc. 134, *Atti relativi alla riforma della Deputazione del Regno (1567-1571)* – fasc. 118, *Verbali del Parlamento di Sicilia (1812)* – fasc. 45 e 135, *Indice dei donativi deliberati dal 1494 al 1690*; **ATTI E SCRITTURE diverse relative ai Parlamenti di Sicilia degli anni 1728, 1732, 1738, 1741**, mss. in Bcp, ai segni Qq.G.57; **ATTI AUTENTICI del General Parlamento di Sicilia**, Palermo 1848; **V. AURÌA**, *Discorso dell'origine de' Parlamenti e loro donativi nel Regno di Sicilia, in diversi parlamenti antichi dal 1285 al 1487*, ms. in Bcp, ai segni Qq.E.31; **ID.**, *Historia cronologica delli signori viceré di Sicilia dall'anno 1403 fino al 1697 presente*, Palermo 1697; **P. BALSAMO**, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, a c. di F. Renda, Palermo 1969; **P. BATTAGLIA**, *Parlamenti ordinarii e straordinarii nel Regno di Sicilia dal 1494 al 1714*, Palermo 1717; **A. BAVIERA ALBANESE**, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in "Arch. stor. sic.", s. III, vol. XIX, 1970, poi Roma 1974; **EAD.**, *Cenni sulle istituzioni parlamentari in Sicilia*, in "Scritti minori", Soveria Mannelli 1992; **E. BESTA**, *Il "Liber de Regno Siciliae" e la storia del diritto siculo*, in "Miscellanea dedicata al prof. Salinas", Palermo 1907; **ID.**, *Per la storia delle origini del Parlamento siciliano*, in "Scritti giuridici in onore di Santi Romano", IV, Padova 1940; **ID.**, *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi*, in "Scritti di storia giuridica meridionale", a c. di G. Cassandro, Bari 1962; **L. BIANCHINI**, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, voll. 3, Palermo 1839; **ID.**, *Storia economico civile della Sicilia*, voll. I-II, Palermo 1841, nuova ed. a c. di F. Brancato, Napoli 1971; **A. BOSCOLO**, *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953; **F. BRANCATO**, *L'Assemblea siciliana del 1848-49*, Firenze 1946; **ID.**, *Il Parlamento siciliano del 1848 nella sua attività costituente*, in "Atti del Congresso di studi storici sul '48 siciliano", Palermo 1950; **F. BRANDILEONE**, *Il diritto romano nelle leggi nor-*

manne e sveve del Regno di Sicilia, Torino 1884; **G. BUTTÀ**, *Il Parlamento siciliano tra tradizione e riforme*, in “Storia della Sicilia”, VII, Napoli 1978; **M. C. CALABRESE** (a c. di), *Il Parlamento di Sicilia del 1714: atti e documenti*, Acireale 1991; **F. CALASSO**, *La legislazione statutaria nell’Italia meridionale*, I, Roma 1929; **ID.**, *Rileggendo il Liber Augustalis*, in “Atti del Convegno intern. di studi federiciani”, Palermo 1952; **C. CALISSE**, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della Monarchia*, Torino 1887; **R. CANCELILA** (a c. di), *Il Parlamento di Sicilia del 1505: atti e documenti*, Acireale 1993; **B. CAPASSO**, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II*, in “Atti della R. Accademia Pontaniana”, IX, Napoli 1871; **CAPITULA Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt edita cura eiusdem Regni Deputatorum**, I-II, Palermo 1741-43; **M. CARAVALE**, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1966; **A. CARUSO**, *Indagini sulla legislazione di Federico II di Svezia per il Regno di Sicilia: le leggi pubblicate a Foggia nell’aprile 1240*, in “Arch. stor. pugliese”, n. 4, 1951; **G. B. CARUSO**, *Bibliotheca historica Regni Siciliae sive Historicorum qui de rebus siculis a Saracenorum invasione usque ad Aragonensium principatum illustriora monumenta reliquerunt amplissima collectio*, voll 2, Palermo 1723; **S. CATALANO**, *Le assemblee del Regno di Sicilia convocate da Federico II (1220-1240)*, Catania 1984; **CATALOGO delli tre bracci del Regno di Sicilia come hanno seduto e doveranno sedere per ordine nelli colloqui e parlamenti generali tanto ordinari quanto straordinari**, ms. in Bcp ai segni 2Qq.E.65, n.14; **F. CHALANDON**, *Histoire de la domination normand en Italie et en Sicile*, Parigi 1907; **S. CHIARAMONTE**, *Il programma del ’48 e i partiti politici in Sicilia*, in “Arch. stor. sic.”, XXVI, 1901; **COLLEZIONE di tutte le sessioni del Parlamento del 1813 dall’apertura del medesimo fino alla dissoluzione (13 ottobre 1813)**, Palermo 1813; **COLLEZIONE di atti e sessioni del Generale Parlamento di Sicilia colle leggi e co’ decreti sanciti dalle Camere legislative**, voll. 6, Palermo 1848-49; **COSTITUZIONE del Regno di Sicilia proposta dal generale straordinario Parlamento del 1812, preceduta da un discorso sulla medesima e da diplomi relativi alla convocazione del Parlamento e alla sanzione di tutte le proposte di esso**, rist. anast. dell’ed. 1813, con introd. di A. Romano, Soveria Mannelli 2000; **F. A. CUSIMANO**, *Gli Aragonesi nella storia del Parlamento di Sicilia*, in “Arch. stor. messinese”, s. III, vol. III-IV, 1953; **M. CUTELLI**, *Codicis legum sicularum libri quatuor*, Messina 1636; **DELLA ORIGINE e potestà del Parlamento di Sicilia, dell’origine dei parlamentarii e loro catalogo**, ms. dei secc. XVII-XVIII in Bcp, ai segni Qq.H.120, n. 22; **G. DEL RE**, *Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna nel Regno di Puglia e Sicilia*, voll. 2, Napoli 1845-1868;

G. DEL VECCHIO, *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino 1874; **DEPUTAZIONE DEL REGNO DI SICILIA**, *Rappresentanze diverse dal tempo dell'imperatore Carlo VI sino al re Carlo III*, ms. del sec. XVIII in Bcp, ai segni Qq.H.23; **EAD.**, *Raccolta di relazioni e scritture diverse dal 1729 al 1741*, ms. del sec. XVIII in Bcp, ai segni Qq.H.61; **A. DE STEFANO**, *Il Parlamento siciliano*, in "Almanacco italiano", I, Firenze 1948; **F. DE STEFANO**, *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, Bari 1977; **G. DE VERGOTTINI**, *Studi sulla legislazione di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano 1952; **F. M. DI BLASI**, *Saggio sulla legislazione della Sicilia*, in "Raccolta di opuscoli di autori siciliani", n.s., III, Palermo 1890; **G. E. DI BLASI**, *Storia cronologica delli signori viceré, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia*, voll. 5, Palermo 1790-91, e, con la continuaz. di P. Inzenga e G. Biundi, ivi 1842; **ID.**, *Storia civile del Regno di Sicilia*, voll. 17, Palermo 1811-1819, e, con aggiornam. al 1815 di G. Di Marzo Ferro, come *Storia del Regno di Sicilia*, voll. 3, ivi 1844-47; **S. DI CASTRO**, *Avvertimenti a Marco Antonio Colonna quando andò viceré di Sicilia*, Roma 1950, e ivi 2011²; **S. DI CHIARA**, *Ragioni se nel Parlamento di Sicilia debbano intervenire il vescovo di Lipari, il vescovo di Malta, il priore di Messina e l'abate di S. Lucia*, ms. in Bcp, ai segni Qq.H.131, n. 7; **S. DI MATTEO**, *Storia della Sicilia dalla preistoria ai nostri giorni*, Palermo 2006, e ivi 2007²; **ELENCO dei Deputati del Regno fatti nei Parlamenti congregati dall'anno 1564 innanzi sino al 1603**, ms. in Bcp si segni 3Qq.B.69, f. 339; **A. FAMILIARI**, *Dottrine parlamentari e sovranità regia nella Sicilia del Settecento. I Parlamenti del 1782 e del 1783*, tesi di dottorato di ricerca in Storia delle istituzioni politiche e giuridiche, Università di Messina, 2000-2001; **M. GANCI**, *Il Parlamento del Regno di Sicilia*, in "Arch. stor. sic.", s. IV, vol. XVII-XVIII, 1991-92; **E. GENTILE**, *La Curia generalis del regno di Carlo d'Angiò*, in "Boll. della Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali dal Medio Evo al 1831", n. 2, Bologna 1917; **L. GENUARDI**, *Il Parlamento siciliano del 1812 e la formazione dei codici di leggi per la Sicilia*, in "Il Circolo giuridico", n. 46, Palermo 1915; **ID.**, *Parlamento siciliano*, I (e unico pubblicato), Bologna 1924; **ID.**, *Gli atti del Parlamento siciliano*, Bologna 1924, 1935²; **ID.**, *Il Parlamento siciliano secondo le nuove forme costituzionali dal 1813 al 1815*, in "Atti della R. Accad. naz. di scienze, lettere e arti di Palermo", s. III, fasc. 19, 1936; **G. GIACOMAZZI**, *Il Parlamento in Sicilia*, Messina 1960; **C. GIARDINA**, *Sul donativo straordinario del Parlamento di Sicilia al marchese di Vigliena*, in "Atti della R. Accad. di sc. lett. e arti di Palermo", s. III, fasc. 18, 1933; **ID.**, *Assise del Regno di Sicilia*, voce in "Nuovissimo digesto italiano", Torino 1958; **ID.**, *Osservazioni sulle leggi normanne del Regno di Sicilia*, in "Arch.

stor. pugliese”, fasc. 1-4, 1963; **G. GIARRIZZO**, *La Sicilia nel 1812: una revisione in atto*, in “Archivio stor. per la Sic. or.”, 1969; **F. GIUNTA**, *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia aragonese*, estr. da “Récueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions”, n. 24, Bruges s.d.; **R. GREGORIO**, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperium retulere*, voll. 2, Palermo 1791-92; **ID.**, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano e Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi Normanni sino ai presenti*, in “Opere scelte”, Palermo 1845; **F. GUARDIONE**, *La Costituzione del 1812 in Sicilia*, in “Rivista d’Italia”, settembre 1912; **P. HAMEL**, *La Costituzione voluta dai baroni*, in “La Repubblica”, ed. di Palermo, 16 marzo 2012; **H. G. KOENIGSBERGER**, *The Parliament of Sicily and the Spanish Empire*, in “Mélanges Antonio Marongiu”, Palermo 1967; **ID.**, *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in “Storia d’Italia – Annali”, I, Torino 1978; **F. G. LA MANTIA**, *I Parlamenti del Regno di Sicilia e gli atti inediti (1541-1594)*, Roma-Torino-Firenze 1886; **V. LA MANTIA**, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, voll. 2, Palermo 1874; **ID.**, *Cenni critici su la storia del Parlamento in Sicilia*, Palermo 1887; **D. LIGRESTI**, *Parlamento e donativi in Sicilia nella prima metà del Cinquecento*, in “Annali di Storia mod. e contemp.”, V, 1999; **A. MARCHESE**, *Parlamenti del Regno di Sicilia dall’anno 1494 al 1658*, Palermo 1659, 2ª ed. aggiornata, ivi 1717; **ID.**, *Notizia breve e distinta sopra la forma del Parlamento generale di Sicilia*, ms. del sec. XVIII in Bcp, ai segni Qq.E.23; **ID.**, *Instructione e pratica delle funzioni et osservanze nei colloqui e parlamenti generali del Regno di Sicilia*, ms. in Bcp, ai segni Qq.D.40; **A. MARONGIU**, *L’istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma 1949; **ID.**, *Le “curie generali” del Regno di Sicilia sotto gli Svevi, 1194-1266*, in “Archivio stor. per la Calabria e la Lucania”, XVII-XIX, 1948-1950; **ID.**, *Lo spirito della Monarchia normanna di Sicilia nell’allocuzione di Ruggero II ai suoi Grandi*, in “Archivio stor. sic.”, 1950 (1952); **ID.**, *Parlamenti e governi nella storia costituzionale italiana*, in “Rivista trimestr. di dir. pubbl.” e in “Studi in memoria di L. Rossi”, Milano 1952; **ID.** *Il Regno normanno di Sicilia e le sue istituzioni*, in “Archivio stor. pugliese”, 1959; **ID.**, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell’Età moderna*, Milano 1962; **ID.**, *Il General Parlamento del 1848-49 nella storia del Parlamento siciliano*, in “La Sicilia e l’Unità d’Italia. Atti del Congresso intern. di studi stor. sul Risorgimento in Sicilia (1961)”, II, 1963; **ID.**, *Uno Stato modello nel Medioevo italiano: il Regno normanno-svevo di Sicilia*, in “Critica storica”, II, 1963; **ID.**, *Le Giunte pre-parlamentari siciliane e la crisi del 1680*, in “Mélanges Antonio Marongiu”, Palermo 1967; **ID.**, *Parlamento (storia)*, voce in “Enci-

clopedia del Diritto”, XXXI, Milano 1981; **B. MASBEL**, *Descrizione & relatione del governo di Stato e Guerra del Regno di Sicilia*, Palermo 1694; **E. MAZZARESE FARDELLA**, *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, in “Atti dell’Accad. naz. di scienze, lett. e arti di Palermo”, s. IV, n. 16, 1957; **ID.**, *Aspetti della legislazione di Federico III d’Aragona, re di Sicilia*, in “Archivio stor. sic.” (Atti del Conv. di studi su Federico III d’Aragona, Palermo 1996), 1997; **C. MIRAGLIA**, *Parlamento siciliano. Lettere convocatorie e rappresentanze dei Comuni (1658-1798)*, in “Archivio stor. sic.”, s. 3^a, XIV, 1964; **ID.**, *Scioglimenti e convocazioni del Parlamento siciliano negli anni 1814 e 1815*, in “Il Risorgimento in Sicilia”, Palermo 1966; **A. MONGITORE**, *Note di alcuni parlamenti antichi degli anni 1284, 1295, 1314, 1316*, ms. del sec. XVIII in Bcp, ai segni Qq.F.12; **ID.**, *Illustrazione e pratica del Parlamento di Sicilia*, ms. del sec. XVIII in Bcp, ai segni Qq.D.40; **ID.**, *Decisione del 1478 intorno al primo luogo nei Parlamenti toccante a Palermo*, ms. in Bcp, ai segni Qq.F.12; **ID.**, *Note di alcuni Parlamenti antichi degli anni 1284, 1295, 1314, 1316*, ms. in Bcp, ai segni Qq.F.12; **ID.**, *Parlamento del 1741*, ms. in Bcp, ai segni Qq.F.12; **ID.**, *Il Parlamento di Sicilia. Memorie storiche*, Palermo 1718; **ID.**, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 fino al 1748 con le memorie istoriche dell’antico e moderno uso del Parlamento appresso varie nazioni e in particolare della sua origine in Sicilia e del modo di celebrarsi, con le addizioni e note di F. Serio e Mongitore*, voll. 2, Palermo 1749; **MONTEVAGO (PRINCIPE DI)**, *Parlamenti di Sicilia estratti originalmente dallo Archivio del Protonotaro dall’anno 1552 all’anno 1592*, ms. in Bcp, ai segni Qq.E.163; **G. M. MONTI**, *Il testo e la storia esterna delle Assise normanne*, in “Studi di storia e di diritto in onore di C. Calisse”, Milano 1940; **MONUMENTA Germaniae historica. Scriptores**, XIX, Hannover 1866; **C. G. MOR**, *Roger II et les Assemblées du Royaume normand dans l’Italie meridionale*, in “Revue historique du droit français et étranger”, s. IV, n. 37, 1958; **L. A. MURATORI**, *Rerum italicarum scriptores*, VII, Milano 1728; **M. MUTA**, *Capitulorum Regni Siciliae...expositionium... commentariorium*, voll. 5, Palermo 1603-1627; **ID.**, *Regni Siciliae pragmaticae sanctiones*, Palermo 1622; **N. NICEFORO**, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in “Archivio stor. sic.”, n.s., XXXVIII-XLVI, 1913-1925; **D. NOVARESE – A. ROMANO – C. TORRISI** (a c. di), *Parlamenti generali del Regno di Sicilia, aggiunte ai Parlamenti ordinarij e straordinarij* (ristampe anast. di opuscoli vari, editi a Palermo dal 1750 al 1810), Messina 2003; **ORDINAZIONI e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia raccolti e pubblicati per ordine di S.R.M. di Ferdinando III**, Palermo 1782; **ORDINE che si suole osservare nei parlamenti della Sicilia ed entrate di tutti i titol-**

lari che v'intervengono, tanto ecclesiastici che secolari, ms. del sec. XVIII in Bcp, ai segni 2Qq.E.65, n. 14; **ORDO trium brachiorum Regni in Parlamento generali**, ms. del sec. XVII, in Bcp, 3Qq.B.69, f. 351; **D. ORLANDO**, *Il potere legislativo ai tempi normanni*, Palermo 1844; **ID.**, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto pubblico*, Palermo 1847; **ID.**, *I capitoli del Regno di Sicilia*, Palermo 1866; **G. PALADINO**, *Per il centenario della fondazione del Regno di Sicilia*, in "Arch. stor. per la Sic. or.", VIII, 1932; **L. PALMA**, *La Costituzione siciliana del 1812*, in "Nuova Antologia", fasc. L-LI-LII, 1894; **N. PALMERI**, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816*, Losanna 1847 e, a c. di E. Sciacca, Palermo 1972; **G. PAOLUCCI**, *Il Parlamento di Foggia*, in "Atti della R. Accad. di scienze, lett. e arti di Palermo", s. III, vol. IV, 1897; **PARLAMENTI DIVERSI congregati da' re serenissimi del Regno di Sicilia et d'ordine loro da' viceré et reggitori in diversi luoghi e tempi, et donativi in essi Parlamenti offerti dalli tre braccia rappresentanti tutto il Regno degli anni 1285-1604, ms. in Bcp, ai segni 3Qq.B.69, f. 275; **PARLAMENTO del 1671**, ms. in Bcp, ai segni Qq.E.16, n. 26; **G. PARRINO PICCIONE**, *I "Capitula Regni Siciliae" in tema di riforme dell'ordinamento giudiziario*, con documenti in appendice, in "Arch. stor. sic.", s. 3^a, fasc. XIX, 1970; **F. PATERNÒ CASTELLO**, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, a c. di M. Ganci, Palermo 1969; **G. PATERNÒ CASTELLO E C. GAGLIANI**, *Nell'ottavo centenario del primo Parlamento siciliano*, Catania 1897; **R. PERLA**, *Le Assise de' Re di Sicilia. Saggio storico-giuridico*, Caserta 1889; **C. PIAZZA**, *Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX*, Palermo 1974; **M. PLUCHINOTTA**, *Il Parlamento siciliano*, Roma 1935; **S. PUGLISI MARIANO**, *Sul primo parlamento siciliano. Osservazioni*, Palermo 1898; **RACCOLTA di bills e decreti de' Parlamenti di Sicilia 1813, 1814 e 1815 per servire di continuazione alla Costituzione politica di questo Regno formata l'anno 1812**, Palermo 1815; **F. RENDA**, *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta 1963; **ID.**, *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, voll. 3, Palermo 2003; **A. ROMANO**, "Ut serenitatem vultus nostri respicies et nostram audias voluntatem". *I colloqui generali d'età sveva nel Regnum Siciliae*, in "De curia semel in anno facienda. L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo", Atti del Convegno intern. di studi, Palermo 4-6 febbraio 1999, Milano 2002; **ID.** (a c. di), *Parlamenti generali ordinarij e straordinarij celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 sino al 1658 raccolti da don Andrea Marchese, con l'aggiunta in questa nuova impressione di quelli del 1661 sino al 1714 del dott. D. Pietro Battaglia e con le Memorie istoriche dell'antico e moderno uso del Parlamento appresso varie Nazioni ed in particolare della sua origine in Sicilia di An-***

tonino Mongitore, *d'ordine dell'Ill.ma Deputazione del Regno*, introd. di D. Novarese, ristampa anast., Soveria Mannelli 2001; **S. ROMANO**, *La Costituzione siciliana riformata nel Parlamento del 1812*, Palermo 1912; **S. ROSSI E R. CAPOZZI** (a c. di), *Far parlamento: dall'assise al Parlamento siciliano. Celebrazioni per il IX centenario (1097-1997)*, Roma 1998; **L. SALAMONE E ALTRI**, "*Sede il Parlamento – Documenti sul Parlamento di Sicilia: Mostra e catalogo*", Palermo 2007; **E. SCIACCA**, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-15)*, Catania [1966]; **G. SCICHLONE**, *Origine e ordinamento della Deputazione del Regno di Sicilia*, in "Arch. stor. per la Sic. or.", s. IV, fasc. IV, 1951; **V. SCIUTI RUSSI**, *I Parlamenti del Regno di Sicilia nelle Memorie storiche di Antonino Mongitore*, in "Progetto per i Parlamenti di Sicilia nell'età moderna", Catania 1983; **ID.**, *Le edizioni dei parlamenti del Regno di Sicilia*, in "Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico", XLVII-XLIX, 1996; **F. SERIO**, *I Parlamenti del Regno di Sicilia*, Palermo 1749; **G. SETTIMO MARCHESE DI GIARRATANA**, *Lettera al principe di Niscemi sopra l'origine del Parlamento di Sicilia*, ms. del sec. XVIII (copia) in Bcp, ai segni Qq.E.158 e 3Qq.E.71, n. 25; **L. SICILIANO VILLANUEVA**, *La legislazione di Vittorio Amedeo II in Sicilia*, in "Arch. stor. sic", n.s., n. 26, 1901; **ID.**, *Sulla legislazione aragonese in Sicilia*, in "Rivista di legisl. comparata", I, 1930; **G. SPATA**, *Esame delle teoriche sui capitoli del Regno di Sicilia di Diego Orlando*, Palermo 1867; **C. SPELLANZON**, *Le discussioni del Generale Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, in "Il centenario del Parlamento: 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948", Roma 1948; **R. STARRABBA**, *Il conte di Prades e la Sicilia (1477-1479). Documenti inediti per servire alla storia del Parlamento siciliano*, Palermo 1872; **ID.**, *Un nuovo codice di taluni capitoli del re Federigo (1310)*, in "Arch. stor. sic.", n.s., a. II, 1877; **A. STATELLA**, *Relatione generale del Regno di Sicilia con la genealogia di tutte le famiglie più nobili*, in Castellalfero & Altri, "Sicilia 1713. Relazioni per Vittorio Amedeo di Savoia", a c. di S. Di Matteo, Palermo 1994; **F. TESTA**, *Capitula Regni Siciliae*, voll. 2, Palermo 1741-43; **V. TITONE**, *La Costituzione del 1812 e l'occupazione inglese della Sicilia*, Bologna 1936; **ID.**, *La Sicilia spagnuola. Saggi storici*, Mazara 1948; **ID.**, *Il Parlamento siciliano nell'età moderna*, in "Mélanges A. Marongiu", Palermo 1967; **ID.**, *La società siciliana sotto gli spagnoli e le origini della questione meridionale*, Palermo 1978; **A. Tognini**, *Memoria sulla Deputazione del Regno di Sicilia*, ms. del sec. XIX in Bcp, ai segni Qq.H.120, n. 26; **L. TOMEUCCI**, *Il tramonto della nazione siciliana. La Sicilia e i Borboni*, Messina 1948-49; **G. TRAVALI**, *Vicende che produssero la riforma costituzionale in Sicilia*, in "Rassegna

contemporanea”, V, 1912; **G. TRICOLI**, *La Deputazione degli stati e la crisi del baronaggio siciliano*, Palermo 1966; **ID.**, *Una battaglia parlamentare nella Sicilia del secolo XVII*, in “Mélanges Marongiu”, cit., 1967; **F. VERGARA** (a c. di), *Il Parlamento di Sicilia del 1615: atti e documenti*, Acireale 1991; **VILLABIANCA (F. M. EMANUELE E GAETANI, MARCHESE DI)**, *Della Sicilia nobile*, I, Palermo 1754; **ID.**, *Le città demaniali della Sicilia*, a c. di F. Renda, Palermo 1989; **ID.**, *De’ parlamenti più clamorosi di Regno che in varij tempi si son celebrati nella Sicilia dal di lei corpo di nazione e in servizio del Re e della Patria e pur convocati dai parlamentarij da per sé soli per occorrenze critiche di Stato – Continuazione de’ Parlamenti generali del Regno e de’ donativi reali fatti alla S. R. M. di Carlo Terzo Borbone (che Dio conservi) – Grazie e Capitoli di Regno stabiliti sotto il dominio del Serenissimo Re Carlo Terzo Borbone*, mss. in Bcp, “Opuscoli palermitani”, ai segni Qq.E.94, n. 10; Qq.E.82, n. 7; Qq.E.82, n. 8; **O. ZECCHINO** (a c. di), *Alle origini del costituzionalismo europeo: le assise di Ariano, 1140-1990*, Bari 1996.

FRANCESCO MARIA EMANUELE E GAETANI
MARCHESE DI VILLABIANCA

**DE' PARLAMENTI PIÙ CLAMOROSI DI REGNO
CHE IN VARIO TEMPO SI SON CELEBRATI NELLA SICILIA
DAL DI LEI CORPO DI NAZIONE
IN SERVIZIO DEL RE E DELLA PATRIA
E PUR CONVOCATI DAI PARLAMENTARIJ DA PER SE SOLI
PER OCCORRENZE CRITICHE DI STATO**

Opuscoli palermitani, ms. in Bcp^(*) ai segni Qq.E.94, n. 10

*Sempre son maestosi e venerandi
gli atti comizj di una Nazione.*

A CHI VUOL LEGGERE

Dietro alle note calamità di Palermo del 1773 ed entrato l'anno seguente 1774, ecco che tra'l Maggio di detto anno mi vidi onorato in casa da più d'uno de' Magnati del Paese, come furono Vincenzo Filingeri, conte di San Marco, ed Ercole Branciforte, principe di Scordia, per consultar meco sul *quod agendum* per il novello Parlamento generale di Regno che era imminente per celebrarsi. Trovatasi [era] nel tempo la Sicilia con due quasi Viceré, cioè l'uno in Palermo con titolo di Governatore interino della capitale e colla Real Segretaria a sé soggetto, onde stimatosi vero Viceré (e lo era) il fu Monsignore Serafino Filingeri, arcivescovo di Palermo, e l'altro in Messina nella persona allor conosciuto dell'espulso disgraziato duca Giovanni Fogliani.

(*) Bcp = Biblioteca Comunale di Palermo.

Quali, dunque, di questi due governanti Viceré dovea ubbidirsi dal Regno nell'atto di intimarsi il Parlamento? La materia era delicata, non vi si potea dar giudizio all'impiedi, e però domandai tempo alli sudetti signori per maturarne io [*attraverso*] fatti sicoli ed esempij storici il consiglio. Ciò quindi fu il motivo d'aver amman[n]ito, io Villabianca, il presente Opuscolo de' *Parlamenti generali di Regno più clamorosi* sortiti nella Sicilia e pur convocati dalli soli Parlamentarij per occorrenze critiche di Stato.

Su qual lavoro imbevuto io restando e viepiù preso ed innamorato del magnanimo fare de' nostri antichi, che eran veri Padri nostri, e dell'innata libertà incaricandosi, tiene da sé la Nazione sul Parlamento, con scrittura alla mano, che la è appunto quella di tanti esempij da me ritrovati ed addotti per questo assonto, manifestai a quei signori il mio sentimento debolissimo, sebbene a misura delle mie forze. Lo che era l'appunto di potersi convocare il Parlamento di autorità e mandato de' soli Parlamentarij, celebrandone poi li medesimi la grande azione senza farli meschiare a aver parte alcuna li due concorrenti comandanti di nostra Isola, con che restare salve ed illese ad essi le ragioni su tal punto emergente a Parlamento.

Si tenne poi Parlamento in Cefalù di mandato decisivo del Re, presente il Viceré Fogliani, a 9 luglio 1774, facendosi contento al tempo stesso l'Arcivescovo Filangeri, che immediatamente rimase Presidente generale del Regno, avanzatovi da Governatore interino, come testé esposi; così terminò in pace l'intricata faccenda. Mi restò quindi il faticato scritto senza l'effetto, passandolo al 17° de' miei *Opuscoli palermitani*, ma col piacere d'aver io servito il Baronaggio e con esso il Regno tutto in questa occasione di tanto momento pubblicato, cioè d'averlo fatto memore della dignità e possanza che in lui risiede e può far valere in altri – Dio liberi! – funesti tempi e occorrenze, che forse saran per avvenire per mossa di Parlamenti.

Godi, intanto, patriottico mio Leggitore, del bene di queste mie notizie, che al Paese sono molto utili. Leggili con clemenza riguardo a' sbagli ed errori che a' scrittori sono inevitabili, e cortesemente prenditi addio.

[GENERALITÀ SUL PARLAMENTO]

Pria di entrare in assunto, che qui dee portare il presente mio *Palermitano opuscolo*, per cui fare avanti erudizioni storiche intorno a' j Parlamenti Generali di Regno che si sian celebrati e resi più clamorosi nella Sicilia in servizio del Re e della Patria, e pur convocati dai soli Baroni per occorrenze critiche di Stato, è di bene che vi si desse un *abregé* di notizia di cosa importare il Parlamento Generale del Regno, cosa significhi in titolo, qual ne sia la possanza, unitamente alla dignità e rispetto ch'ei va a ritrarre dalla Nazione pella felicità dello Stato alla sua cura demandata, con tutto altro di lustro finalmente e distinzione palesandosi che al medesimo si taccia appartenente.

Parlamento, voce presa dalla Francia, *Parlamentum* in latino, suona lo stesso che *Parium lamentum*, poichè nelle grandi assemblee che colà si adunavano si provvedeva da i Patri alle necessità del Regno. Alcuni vogliono tal nome originato dal parlare, cioè dall'interloquire che si introdusse per risolvere que' negozi che riguardano la pubblica felicità. Da i Germani il Parlamento viene chiamato *Dieta*; da i Spagnoli *Cortes*, e nella Sicilia si dice *Parlamento*, benchè, regnando i Svevi ed Aragonesi, si chiamava *Curia generalis*.

È antichissimo nella Sicilia l'uso de' Parlamenti, più secoli prima anche della venuta del Redentore, dappoichè sassi che nella antica Gela fu convocato generale Parlamento di tutte le città, nel quale i loro rispettivi ambasciatori trattarono de i mezzi per difendersi dalle insidie degli Ateniesi, come ne fa fede Tucidide; ma governandosi poi le città siciliane nel tempo de' Greci in forma di Repubbliche, ogni città convocava il suo particolar Parlamento, come si ha di Catania, di Centoripe o sia Centorbi, e di Siracusa, nella quale città si vedeva il luogo ove quello adunavasi, che era il tanto celebre teatro pubblico.

Nel tempo de i Romani si convocava il Parlamento, sotto il nome di *Conventus*, solamente in quattro città, che erano Siracusa, Libileo og[gi] Marsala, Palermo e Messina. Passata poi la Sicilia sotto il dominio degli Imperatori e de' i Saraceni, si vede essersi in es-

sa conservato sempre l'uso del Parlamento, siccome può argomentarsi dalla regolare forma di governo che vi sostenne, mentre nel detto tempo vedendoci abbandonati dalle *Istorie*, non ne possiamo dare distinta notizia. Venuti finalmente i Normanni e fatte dal Conte Ruggieri della Sicilia le tre porzioni – la prima, cioè, in Chiesa, la seconda de' i Baroni e la terza per il suo patrimonio –, questa ternaria divisione e la unione di ognuno de i detti [...] che Bracci si dissero (Ecclesiastico, Militare e Demaniale) diede motivo alla origine del Parlamento, come di presente costumasi e si rappresenta dalli Parlamentarij de i nostri tempi.

Questi, dunque, tutti personag[gi] rappresentanti il corpo generale della Nazione Siciliana sono ob[b]ligati talora convocarsi e d'esser pronti all'avviso dell'ordine reale che ricevono con lettere particolari, intervenendovi con esso loro il Sacro Consiglio. Per gli assenti si spediscono lettere circolari. Presentandosi poscia al Parlamento, tutti godono eglino quegli stessi privilegij e preminenze che goder sogliono applicarsi al servizio militare. Si congregano alla presenza del Re o del Viceré, da cui sentono la urgenza reale e le necessità del Regno. Fatta la proposta, fansi a discorrere ne' loro congressi di sovvenire al Re, e quindi risolvono le forme del donativo da offerirsi, contribuendo cadauno la rata loro contingente, a differenza del Braccio Ecclesiastico, che solamente entra in sesta parte. Più delle volte appongono condizioni a' donativi, e se fa d'uopo dispensano *Capitoli del Regno*; possono [i] Parlamentarij prorogare le determinazioni stabilite nel passato Parlamento, e que' decreti che vi risolvono, correndovi il consenso reale, han vigore di legge; eleggono j deputati del Regno per la esecuzione delle cose risolte nel Parlamento; ammettono a privilegio di regnicoli li forestieri, e finalmente sollecitano il bene allo Stato e l'ingrandimento de' popoli e del Regno tutto.

Data, intanto, per noi questa premessa di nota storica, dovendo ora entrar nell'assunto, cioè di trattare de' Parlamenti più strepitosi che si sian resi nella Sicilia e da j nostri soli Baroni di Regno e socij, *absente rege*, pur convocati, venghiamo ad esporre quanto fin ora di più precipuo si è potuto cavare dagli annali illustri di nostra Storia. Siam dunque a dire come, quantunque sia in arbitrio del Re, e in suo luogo del suo Luogotenente, il convocare il Parlamento del

Regno secondo sta asserto di sopra, e conforme allo scrivere che ci fanno Del Bene [...], purtuttavia, in caso d'urgente necessità dello Stato, siccome può convocarsi il Consilio generale della Chiesa per affari di religione senza ordine del Papa, così da i capi della Nazione può convocarsi il Parlamento, a mio credere, senza punto aspettarsi l'ordine del Re o sia del Governatore locale che le di lui veci sostiene.

Tanto c'instruiscono gli esempi passati di non uno, ma di parecchi Parlamenti che si sono celebrati in Regno senza l'intervento del Viceré, ma coll'unione soltanto de' Parlamentarij ne' con tre Bracci distinti e congregati. Eccone, dunque, li qui seguenti esempij.

[I PARLAMENTI PIÙ CLAMOROSI]

1189

Il primo Parlamento, dunque, che da' i nostri antichi Padri fu tenuto di loro autorità assoluta per l'anarchia allora deplorata nel Regno dopo la morte di Guglielmo Buono, re tra' j Normanni, fu quello convocato in Palermo, in cui fu dichiarato re di Sicilia Tancredi normanno, conte di Lecce, nel 1189, come narra la *Cronaca di Fossanuova apud Ughellum*, t. I, f. 461, e si uniforma ad esso l'Inveges nel suo *Palermo nobile*, f. 460, e Caruso, *Stor. Sic.*, t. 2°, f. 207.

1282

Altro Parlamento fu celebrato in Palermo nel 1282 dai soli Parlamentarij per la disgrazia nella quale si trovava involto il Paese a causa del Vespro Siciliano, e in questo Parlamento es[....] la Nazione atti regij, cioè di spedire ambasciatori al re Pietro d'Aragona per acclamarlo in novello monarca, come scrivono Surita e'l Muntaner nella sua *Cronaca*, f. 54, e con essi pure il Caruso, t. 2°, vol. 2, f. 1 e 2.

1293

Dopo la partenza dalla Sicilia fatta dal Re Giacomo d'Aragona servì la città di Caltanissetta per luogo di parlamentare a gran parte

de' nostri magnati sul pensiero da essi meditato di dar la corona all'infante Federico di Aragona, fratello minore di detto Re Giacomo, che qui faceva le parti allora di viceré, locché fu nel 1293, secondo hassi dall'abate Amico nel suo *Lexico topograf.*, voce Caltanissetta, t. 2°, p. I, f. 118.

1293

E però, dietro a tale particolare congresso di Caltanissetta, non già parte – com'era stato – de' Baroni, ma uniti tutti [*i*] magnati della Sicilia, tenendo Parlamento formale di Regno nell'anno istesso 1293, deliberarono di riconoscere in novello loro sovrano il suc[*cen*]nato Infante Federico d'Aragona, e a questo effetto fu spedita da essi Baroni in Aragona una solenne ambasciaria all'ingrato Re Giacomo per passargliene la scienza (così presso Caruso, t. 2, vol. 2, f. 69), non potendo essi tollerare far ritorno altra volta al tirannico giogo angioino.

1296

Stando fermo il Re Giacomo di cedere la Sicilia al Re francese coll'abbandono affatto di nostra gente al furore di quello sdegnato principe, allor fu che la Nazione nel famoso Parlamento di Catania del 1296, celebrato da j soli Parlamentarij, senza più cavillare un momento, passarono alla elezione di detto principe Federico d'Aragona in loro sovrano legittimo Re, successore al Re Giacomo, e così da se sola la Nazione si assunse l'ardua impresa di sostenergli in capo la offerta corona contro l'armi galliche, e per contro le alleate del Papa e dell'istesso vile re aragonese. Vedi Caruso, loc. cit., t. 2, lib. 3, f. 2, f. 53.

1296

E nell'anno istesso, indi, 1296 vi fu, di più, che bisognarono convocarsi altra volta gli istessi generoso Parlamentarij, Padri della Patria, nella città di Sciacca, risolvendo di non essere il caso di accordare la licenza all'Infante sudetto novello lor Re Federico, che volea andare in Aragona dal Re Giacomo, suo fratello, per sincerarlo de' passi dati dalla Nazione su tale articolo, che, lungi dal venerare i di lui mandati, non avevano avuto altro scopo che di sottrarsi al furore della Nazione francese. E così fecero star fermo presso di

sé il dubbioso principe, non permettendo di restar da lui abbandonati in così critica grande occorrenza.

1391

Or, di tai addotti spiritosi Parlamenti tenuti nella Sicilia, col decorso del tempo poi più strepitoso si rese il Parlamento che fu detto della Fiumara di S. Pietro presso Castronovo sul 1391, in cui li soli Baroni, seguendo i partiti delli quattro allora tetrarchi del Regno o sian tiranni, delle prosapie egli de' Ventimigli, Alagoni, Chiaramonti e Peralta, fecero atto di non ammettere per loro re l'Infante di Martino di Aragona, sposo della regina Maria, eredera allora della corona dopo la morte di Re Federico *il Semplice*, suo genitore, pe'l motivo d'essere principe scismatico, partitario dell'antipassato Benedetto Pietro di Luna, non temendo in far ciò d'entrare in guerra con Papa Bonifazio 8° e col vicino Re di Napoli. Tanto narra il Surita ne' suoi *Annali di Aragona*, par. 2, lib. 10, cap. 49, f. 103.

1398

Purtuttavia, messi la corona in capo il Re Martino della Sicilia, fu di suo ordine nel 1398 intimato il Generale Parlamento del Regno, che tra i nostri Parlamenti tiene luogo molto notevole perché in esso si definirono le città e luoghi del Paese quali doveano essere della pertinenza del Re, che dicesi del Real Demanio, e quali dell'assento de' Baroni, che si dice Baronale, nonostante che da li Baroni se ne fossero già presentate le già sortite concessioni, le quali da parte del Fisco allegavansi nulle, come che state estorte dai deboli Principi a forza d'armi, restituendosi con ciò al Demanio parecch[i]e città che si volevano alienate a favor de' Baroni. Vedi Caruso, *Stor. Sic.*, tomo 2, vol. 2, f. 277 e 278.

1410

Nel 1410 abbiamo per celebre il Parlamento di Taormina, perché, trovandosi allor la Sicilia senza il suo Re, in perfetta anarchia per la morte seguitane del Re Martino *il Giovine*, in forza della naturale autorità del medesimo Parlamento, non parlandosi di vassallaggio, fu promossa al governo del Regno una reggenza di Consiglieri di Stato, di Prelati e Baroni e più cospicui Ministri, da' quali esercitata venne senza scettro e senza corona sopra i popoli la sovranità. Inerì la Regina Bianca, ch'era stata fino allora Vicaria del

Regno, alla determinazione fatta dal Parlamento, nonostante ch'era ella rimasta senza giurisdizione, così costando da una circolare che questa Principessa scrisse i 27 maggio del 1411 da Nicosia a' Baroni ed università del Regno. Di Blasi, *Cron. de' Viceré*, t. 5, f. 9 e 13 e 28.

1478

Il Parlamento di Catania del 1478 non è mica da ammettersi in queste patrie memorie, pel punto della negativa fatta da i Parlamentarij al Viceré Giov. di Cardona, conte di Prades, per un donativo intollerabile che ei volea pagato dal Regno con sommo danno universale e soprattutto dell'agricoltura, dalla quale nascea la ricchezza della Sicilia. Onde in esso si fece nome di Padre della Patria Giovanni Staiti, cavaliere messinese, e dopo di lui si resero assai meritevoli Luigi Bonfiglio e Gio. Antonio Gotto, pur messinesi, deputati di Messina al Parlamento e del Staiti colleghi, mercé la carcere che soffirono pella stessa causa data a loro dal Viceré. Vedi Caruso, *Stor. Sic.*, t. 3, vol. 1, f. 85. e Di Blasi, *Cron. Viceré*, t. I, f. 302, ove leggesi essere stato tal Parlamento strepitoso al sommo e tumultuoso.

1516

Dopo la famosa espulsione, finalmente, del Viceré D. Ugone di Moncada, che da Palermo si portò in Messina, nel 1516, dalli soli Baroni del Regno fu convocato e tenuto Parlamento in Palermo, risolvendo negar l'ubbidienza all'espulso odiato Viceré Moncada e passare addirittura all'elezione del successore per non restare acefalo il Regno. Caruso, *Stor. Sic.*, par. 3, lib. 6, vol. 1, f. 123.

1522

Il Parlamento, pria di Palermo e poi di Messina, de' 29 giugno 1522 è degno bastantemente da memorarsi in questo trattato storico per lo spirito mostrato da j Parlamentarij al Viceré Ettore Pignatelli, conte di Monteleone, in occasione d'esserglisi opposti gagliardamente, seb[b]ene poi invano pel forte braccio del Governo, al donativo che si volea fatto dal Regno a causa – dicevano i Parlamentarij – di non poterlo [sop]portare allora il Paese, che da pubbliche calamità era assai gravato ed afflitto. Doveano almeno sgravarsi dal medesimo le università del Regno,

che rappresentano li ceti de' poveri, e in conseguenza era il caso di minorarsi in terza parte l'ordinato donativo.

La cattura fatta dal Viceré delle persone di Federico Abbatellis, conte di Cammarata, e del tesoriere del Regno Nicolò Vi[n]cenzo Leofante, in pena d'essersi fatti sentire più degli altri in quell'alta adunanza sul prelodato consiglio, prende luogo non ultimo nella nostra siciliana Storia. Consultisi il Caruso, *Stor. Sic.*, t. 3, vol. I, lib. 7, f. 137.

1541

In questo anno 1541 vi fu un Parlamento che sfuggì alla penna del Mongitore e pertanto qui ne fo' nota, comeché stato scoperto dall'abate Di Blasi, *Cron. de' Viceré*, t. 2, f. 114.

1562

Nel Parlamento straordinario tenuto in Palermo a 8 dicembre 1562 vi fu notevole la novità che [il] Parlamento non fu intimato per ordine del Viceré Gio. la Cerda, duca di Medinaceli, ma sì d'ordine del Visitatore Generale, marchese d'Oriolo, siccome a dispetto di detto governante Medinaceli fu inviato ambasciatore al Re [il] marchese della Favara, come dal *Tesoro politico* di Scipion de Castro, p. 2, t. 2, f. 342.

1591

Nel Parlamento generale di Regno tenuto in Palermo a 4 luglio 1591, vedendosi li Baroni del Regno delusi purtroppo delle concessioni delle grazie state implorate ne' passati Parlamenti coll'inutile sacrificio fattovi di somme immense di denaro pagato alla Corte per le medesime, si negarono sfrontatamente al Governo per la novella contribuzione di qualunque siasi donativo sì passato che presente da [dis]pensarsi, qualora data non si fosse ad essi la compita soddisfazione. Il Viceré conte di Albadelista, Diego Enriquez de Guzman, contuttociò, si cattò [= *si procacciò*] la conclusione del Parlamento colli soli voti degli altri due Bracci, Ecclesiastico e del Demaniale, facendo supplire al mancato voto militare quello del Sacro Consiglio.

Passò poscia all'arresto formale del marchese della Favara, Lorenzo Tellez e Silva, del duca di San Giovanni, Ercole Branciforti, e di Blasco Isfar, barone di Siculiana, gastigando nelle

persone di costoro, come stati principali motori di tal negativa, tutto il ceto de' Baroni del Regno: cosa questa ch'è assai notabile ne' nostri annali della Sicilia, specialmente per il presente assonito. E, in verità, fece allora del gran rumore l'ardimentosa libertà che si prese il Viceré nel metter mani sopra Baroni di così alta sfera, e'l valore sommamente ammirosi mostrato da quei signori pe'l servizio della Patria e del Regno.

In quei tempi si trovavano tra li nostri magnati più d'uno de' gran soggetti di questo Regno; ma ora, ne' nostri, è cosa assai la-crimevole che non se ne conti ne[p]pure un solo: tutto effetto della effeminatezza e crassa ignoranza, che passan oggi per mode di biz-zarria francese, dominante nella nostra lussuosa nobiltà. Si fece, è vero, il Parlamento, ma intanto si dee a pensare bastantemente alla Corte, pella libertà che tiene in esso la Nazione. Vedasi Caruso, *Stor. Sic.*, t. 3, vol 1, lib. 10, f. 239 e 240.

1609

L'arresto fatto a Castell'ammare delle due degne persone di Pietro Balsamo, marchese della Limina, e di Baldassare Naselli, conte del Comiso, pretore attuale di Palermo, e anche privato d'ufficio pe'l motivo di non avere voluto firmare e votare un grave donativo regio che volea fatto il Viceré Gio. Ferrando Pa-ceco, marchese di Vigliena, nel Parlamento tenuto in Palermo a 22 maggio 1609, siccome rende memorabili per laudi quei due magnati che tanto soffrirono pel servizio della Patria, così dan luogo al detto Parlamento 1609 di noverarsi fra li più notabili celebrati nella Sicilia. Vedasi Talamanca, [*Elenco*] *de' Re di Si-cilia*, anno 1609, f. 110.

1612

Nel Parlamento celebrato in Palermo a 12 agosto 1612, non a-vento volsuto aderire li Messinesi alla contribuizione di un novello grosso donativo straordinario che fu proposto d'imporsi nella Sici-lia nella somma di 2 milioni e 700 mila scudi, il Viceré allora duca di Ossuna, Pietro Giron, mandò carcerati nella Regia Vicaria di Pa-lermo tutti li sei senatori di quella nobil città, fra' quali si fe' gran nome Giuseppe Balsamo, onde detto contrastato donativo fu fatto fare con violenza, e perciò il Parlamento di quest'anno è memora-

bile nella nostra Storia. Vedasi Caruso, *Stor. Sic.*, t. 3°, vol. 2, f. 27. Vi aggiugne inoltre l'abate Di Blasi, *Cron. de' Viceré*, t. 2, p. 2, f. 58, che – li senatori sudetti di Messina abbassando –, presi in Palermo, avevano li ferri a' piedi.

1630

Pel gran donativo di 200 mila scudi fatto al Re dalla sola città di Palermo, acciò non si dividesse il governo del Regno in due Vice-regnanti pe'l Parlamento di Palermo del 1630, 9 novembre, si fa ragione di scriversi per uno degli assai memorabili Parlamenti in queste memorie il sudetto Parlamento del 1630, come appo Caruso, *Stor. Sic.*, t. 3, vol. 2, f. 58.

1750

Venendo ora a' tempi della mia età, Villabianca, per me stimasi molto degno di nota storica del presente commentario il Parlamento che si tenne in Palermo l'anno 1750, sotto li 29 agosto. Rifulse con esso la benignità e generosità reale di Carlo 3°, che, pel sollievo del Regno e per un'atto glorioso della sua mirificenza, non volle accettare anticipatamente proposta alcuna di donativo straordinario ch'era solito farsi dal Regno in beneficio della sua Camera. Consultisi li *Diarij palermitani* Villabianca, t. 2, f. 214, e Di Blasi, *Cron. Viceré*, an. 1750, t. 4, [f.] 433.

1754

Assai memorabile pur anco rendesi ne' nostri annali pur un fatto, sebbene tutto all'opposto al passato Parlamento del 1750, il di appresso Parlamento di Regno che fu detento in Palermo nel 1754, 24 marzo, ove per la Patria prese forte partito Francesco Saverio Statel[*I*]a, marchese di Spaccaforno, nell'opporli egli solo al Viceré Eustachio duca di La Vieville pe'l donativo novennale che era ad imporsi nel Regno di scudi 80 mila annuali. Arrivò lo Statel[*I*]a a tenere congressi in sua casa di molti baroni per la stessa causa parlamentaria, senza considerare il principe di Butera, Branciforti, cui spettava, come primo barone di Regno, convocare tali adunanze. Il castigo, indi, che andò a subire questo magnate di Statel[*I*]a, cioè di andare in arresto per gli accennati occorsi nella piazza di Trapani tra l'agosto 1754 fu per lui una corona d'onore. Il Re, allora Carlo 3° Borbone, che lo volea bene pella di lui naturale grazia e sor-

prendente spirito, ascoltando in Consiglio di Stato un parere di meritare la pena della testa la procedura del Spaccaforno, smorzò il fuoco dicendo tepidamente a' ministri: «A chi volete voi levar la testa, a Spaccaforno che non ne tiene?».

Or, se al Spaccaforno fu di lode tal fatto, fu di biasimo, al contrario, al Laviefeuille. E infatti, alla morte, dissesi di questo Viceré di avere egli eruttato, piangendo, di morire col peso enormissimo di dar conto a Dio della novella imposta fatta nella Sicilia del donativo di onze 80 mila non per altro riguardo che per quello di farsi bello presso il sovrano con un servizio di quel momento. Vedansi i *Diarij palermitani* Villabianca, anno 1754, t. 3, f. 68, 99 e 100.

Il Viceré sudetto Laviefeuille, coll'imposta di questo grave donativo di onze 80 mila, e di cui si pentì tanto di esserne stato l'autore, rinnovò lo stesso fatto che accadde al già Viceré conte Ettore Pignatelli di Sicilia, che fiorì nel 1517. Il caso ne fu l'imposizione della tratta sopra l'estrazione de' frumenti. E esso Pignatelli ci fe' sì bel regalo. Di che egli, sentendosi gravata straordinariamente la coscienza, nell'ultima sua malattia, muggendo a guisa di un toro, non finiva di esclamare e di dire: «Ohimè, che io no all'Inferno per lo grave peccato da me commesso nell'inventare di gravi pagamenti sopra i grani del Regno di Sicilia!». Vedi Botero, *Detti memorabili*, lib. 1°, f. 61 e 62, ed *Opuscoli siciliani* del Di Blasi, t. 18, f. 273.

Al che il perdono di tai peccati, che sono d'infinita conseguenza, sol può perdonarli l'immensa misericordia di Dio.

FRANCESCO MARIA EMANUELE E GAETANI
MARCHESE DI VILLABIANCA

**CONTINUAZIONE DE' PARLAMENTI GENERALI
DEL REGNO
E DE' DONATIVI REALI
FATTI ALLA S.R.M. DI CARLO TERZO BORBONE
(CHE DIO CONSERVI)**

Opuscoli palermitani, ms. in Bcp ai segni Qq.E.82, n. 7

1754

Fu convocato in Palermo il Parlamento Generale del Regno nel dì 24 marzo 1754, e dalli tre Brachij di esso, nella Casa di San Giuseppe de' PP. Teatini congregati, rinnovandosi gli annuali donativi triennali e novennali di onze 300.000, furono offerti a S. M. altri due straordinarij, cioè l'innovennale [= *il novennale*] di onze 80.000 all'anno, da contribuirsi dall'universale di tutto il Regno senza eccezione di persone ed anche dalle università franche, persone privilegiate e dai padri di 12 figli, ad effetto di provvedere con essi la riferita Maestà Sua alla maggior custodia di quest'isola, ac[c]udendovi l'esercito e le ordinarie sue guarnigioni con un novello corpo di truppa siciliana. Onde, per questo assoldamento di regnicoli al militar servizio, fu chiamato tal donativo col titolo di lucrativo e grazioso. Si obbligarono farne il pagamento tutti i singoli del Regno nella maniera di sopra espressa, comprendendovi però gli introiti delle Sergenzie e Capitanie d'armi della milizia urbana, che per scemarsi dalli detti onze 80.000 vennero soppresse, incorporandosi interamente al Real Patrimonio.

L'altro donativo straordinario montò la somma di onze 150.000 per una sol volta, da pagarsi però in quattro anni, e fu fatto pelle prime spese che dovean farsi pella formazione ed armamento

dell'accennato corpo guerriero di Siciliani. Cinque novelli, difatti, reggimenti, cioè tre di fanteria e due di cavalleria, andarono a formarlo.

Il comando della fanteria e per reggimento [*del*] Val di Mazzara fu dato a Stefano Reggio, principe di Jaci, a nome però del suo figlio, che, ancor non nato, si attende forse dal prossimo parto della principessa sua consorte, onore in vero di molta distinzione e singolare, che fu fatto alla Casa Reggio per le di lei segnalate benemeritenze presso i Re Cattolici. Il marchese Vincenzo Moncada, [*principe*] di Calvaruso, conseguì il secondo reggimento, ch'ebbe titolo di Valdemone, mentre il terzo fu concesso a Salvatore Branciforte, principe di Pietraperzia, sotto la denominazione di Val di Noto, destinando quindi colonnelli della cavalleria Girolamo Filingeri, principe di Cutò, pel suo reggimento chiamato Real Napoli ed Antonio Lucchese Palli, principe di Campofranco, il di cui reggimento fu detto di Real Sicilia.

1758

Nell'anno 1758 si celebrò il Parlamento Generale del Regno nella città di Palermo, con cui confermavansi a Sua Maestà li soliti donativi triennali e novennali, giusta la forma delli passati antecedenti Parlamenti. Fu offerto, di più, alla medesima Maestà Sua un donativo straordinario di onze 150.000 per una sol volta, pagabili in quattro anni, affin d'accorrer ella con tai soccorsi ai bisogni del suo Regio Erario, che rendevasi molto estenuato delle spese che si facevano nel ricomporre e premunire le piazze e fortezze di quest'Isola in istato di valida difesa da nemica qualunque siasi invasione. E, in verità, potea questo succedere facilmente nella crisi allor delle guerre, onde era perturbata grandemente la pace della maggior parte dell'Europa.

Si fecero le sessioni de' Parlamentarij nelle stanze del Seminario de' Chierici del Palazzo Arcivescovile, e venne il tutto terminato a' primo feb[*b*]rajo 1758.

PARLAMENTI SOTTO IL RE FERDINANDO [IV DI] BORBONE

1762

Nel Parlamento Generale del Regno che fu conchiuso in Palermo a 4 marzo 1762 dalli tre Brachij de' Parlamentarij collegialmente congregati nel Seminario de' Chierici dell'Episcopio si riconfermarono alla Maestà del novello Re Ferdinando Borbone N. S. (che Dio felicitì) gli infrascritti donativi ordinarij triennali e novennali. Li triennali, cioè che [h]an da pagarsi in tre anni, co[n]stando: di scudi 150 mila liberi, per spenderli la riferita Maestà Sua a sua intera libertà e disposizione in tutto ciò che fosse stato del suo real aggrado, di scudi 50 mila da impiegarsi in mantenere le fabbriche delle fortezze di questo Regno, scudi 20 mila per servire alla conservazione ed aumento de' regij palazzi, scudi 24 mila per li ponti, scudi 10 mila per le torri, e scudi 7.500 per gli onorarij de' regij ministri del Consiglio d'Italia residenti nella Real Corte di Napoli.

A questi si aggiunsero gli antichi donativi novennali, cioè delli scudi 100 mila annuali della macina, e delli 10 mila per il mantenimento della squadra delle regie galere, e del novello ultimo militare dell'80 mila l'anno che fu istituito nel 1754 coi speciosi titoli di donativo lucrativo grazioso in sussidio delli soldi delli reggimenti siciliani che si levarono in detto anno 1754; onze 1000 si diedero al Viceré, onze 200 al suo Stato maggiore, onze 60 al Protonotaro e segretarij del Regno, ed onze 40 alli portieri di Camera di S. E. Si offerì finalmente alla mentovata Maestà del Re un donativo straordinario di scudi 150 mila pagabili in quattro anni, per servirsene ella in spese militari e per tener pronti all'armi i suoi regij eserciti pella custodia di questo suo fedelissimo Regno contro qualunque invasion di nemici nelle guerre allora di Europa.

1766

A dì 7 aprile 1766 fu conchiuso in Palermo General Parlamento del Regno, per cui dalli ordini che lo compongono, chiamati Brachij e collegialmente ragunati nel Seminario Arcivescovile de'

Chierici di essa Capitale, furono confermati a S. Maestà li soliti donativi triennali e novennali delli scudi 150 mila liberi pel Regio Erario, colli scudi 50 mila delle Regie fortezze, scudi 20 mila delli Regij Palazzi, scudi 24 mila per li Ponti, scudi 10 mila per le Torri, e scudi 7.500 per li Regij Ministri della Regia Giunta residente in Napoli, e quest'insieme colli donativi di onze 1000 al Viceré e degli altri soliti del di lui Cameriere maggiore, del Protonotaro del Regno e de' portieri di Camera.

Vi fu offerto finalmente un donativo straordinario di scudi 150 mila pur anche liberi alla accennata Maestà del Re per spenderseli ed impiegarli in tutto quello che si fosse stato del suo Real aggrado.

1770

Dalli Parlamentarij del Regno ragunati in Palermo in tre Oratorij del chiostro della Casa Professa degli espulsi Gesuiti il dì 16 aprile 1770 si confermarono a S. M. gli ordinarij donativi triennali e novennali espressati più volte [*negli*] scorsi Parlamenti, ed oltre ad essi fu dato alla stessa Maestà del Re un donativo di onze 150 mila liberi, per spenderseli a suo beneplacito.

1774

In quest'anno fu tenuto il Parlamento Generale nella città di Cefalù, per cui, confermati li donativi triennali e novennali degli antecedenti Parlamenti, fatto libero a S. Maestà un donativo di onze 150 mila, ne fu celebrata la conclusione nel Palazzo Vescovile a' 9 luglio 1774.

1778

Nel Parlamento generale del Regno celebrato in Palermo il dì 5 aprile 1778, tenutevi le sessioni nel Seminario Arcivescovile, costituita videsi la Nazione Siciliana nell'obbligo di confermare al Re suo Signore li soliti donativi triennali delli scudi 150 mila pel Regio Erario, delli scudi 50 mila delle Regie Fortezze, delli scudi 20 mila de' Regij Palazzi, delli scudi 24 mila delli Ponti del Regno, altro di 10 mila delle Torri, e li donativi finalmente delli Reggenti, del Viceré, suo Cameriere e Protonotaro, confermati restando al tempo istesso li novennali che furono delli scudi 100 mila della macina, delli 80 mila delle truppe, e il do-

nativo di scudi 50 mila delle galere. Oltre a ciò fu fatto alla Maestà Sua un donativo straordinario di scudi 150 mila franchi e liberi pella sua Camera, ad effetto di potersene valere a suo arbitrio e secondo il tutto le sarà aggrado.

Vi fu però di nuovo, in questo Parlamento, l'atto di un novello donativo perpetuo di scudi 24 mila l'anno, che stimò bene accollarsi il Regno pella tanto utile opera pubblica di riempirsi le strade principali dell'Isola e farle in parte carrozzabili con ben'intesi selciati e piccoli ponti sopra i torrenti e fiumi di minor forza. Quindi è che colla formazione di queste strade fu creduto dare al Paese una spinta assai veemente all'accrescimento del traffico e del commercio interno ed esterno: un fomento del pari forse alla esenzione de' seminerij e dell'agricoltura e una pievezza finalmente di vantaggi moltissimi e di conseguenze le più felici alla Nazione e all'universale de' Popoli.

1782

In questo Parlamento ordinario del Regno celebrato in Palermo nel dì 6 maggio 1783 [*sic*] non vi fu cosa affatto di nuovo, essendo stati confermati li stessi donativi [*triennali*] e novennali degli antecedenti Parlamenti. Vi fu fatto lo stesso donativo al Re di onze 150 mila liberi alla Maestà Sua, che quasi oggi si può dire fatto ordinario, e le sessioni parlamentarie furono tenute, anche al solito, nel Seminario de' Chierici dell'Episcopio.

1783

Parlamento straordinario tenuto in Palermo a 2 luglio 1783 ed adunato nella sale del Seminario Vescovile, per cui fu fatto a Sua Maestà un donativo di 400 mila scudi, da pagarsi in quattro anni, pel ristoro in parte dell'enormi jature subite dalla Real Camera nelle desolazioni de' terremoti di Messina e delle due Calabrie strepitate orrorosamente in detto anno 1783.

E avvertisi in questo Parlamento che per causa di sì funesta disgrazia di terremoti non si pensò dal Regno di domandare grazie al sovrano, ma solamente vi fu la istanza di alcune città demaniali in volere fatta altra volta l'estimo de' beni e numerazione delle anime a fine di equilibrarsi con le altre università ne' pesi, e così salvarsi dalla oppressione in cui oggi van soggiacendo.

1786

Parlamento ordinario celebrato in Palermo nel Seminario del Vescovo addì 6 luglio 1786. Confermati vennero in esso tutti li donativi triennali e novennali che paga il Regno, unitamente allo straordinario di onze 150.000 liberi alla Maestà del Re. E perché il donativo di onze 400.000 del 1783 fatto pella reedificazione della città di Messina non si trovava interamente estinto, perciò fu esso altra volta soppiantato pella stessa somma di onze 400.000 da pagarsi in quattro anni.

1790

Parlamento ordinario celebrato in Palermo e nell'Episcopio il dì 17 settembre 1790. Si furono in esso confermati tutte le donazioni triennali e novennali che paga il Regno unitamente allo straordinario di onze 150.000 pel borziglio di S. Maestà. Fu confermato con essi al pari il donativo di onze 400.000 di Messina per quattro anni. E vi fu di nuovo, pell'atto di riparazione da farsi per li detti donativi, che onze 80.000 annuali si disgravassero dal Braccio Demaniale e se ne incaricassero gli altri due Bracci, Militare ed Ecclesiastico, cioè onze 50.000 li Baroni, onze 25.000 li Vescovi ed Abati e onze 5.000 li negozianti. Pel sollievo poi, una volta per sempre, delle università che si sono lamentate come aggravate pur troppo ed inabili a portare i pubblici pesi, vi pensarono i mezzi, che furono quelli di rimmetterli altra volta la commutata gabella del tabacco, con che fare l'operazione di saldarsi, per una mano, integra[?]mente la Regia Corte per quanto volle di novelli dazij nella fattavi abolizione, e minorati dall'altra, in parte o in tutto, sudetti dazij, che si chiamano *del surrogato del tabacco*.

E perché non fu posta in pratica la rimessa pensata della gabella del tabacco, perciò li Parlamentarij (ma soli quei del Braccio Baronale), adunatisi in Palermo a' 29 dicembre 1790 in forma di secondo Parlamento, si accollarono essi soli di pagare al Re scudi 50.000 l'anno pel [...] delle università indigenti.

1794

Nel Parlamento generale del Regno concluso in Palermo a' 30 agosto 1794 e detento nel luogo solito del Seminario Vescovile, dietro alla conferma precessavi delli triennali e novennali

donativi e del donativo di onze 150 mila liberi al Re, fu offerto alla Maestà Sua un donativo di un milione di ducati, inclusovi il donativo di Messina di ducati 400 mila, che perciò venne a cessare, colla condizione però di pagarsi detto donativo non in denari contanti, ma in rendita annuale di ducati 45 mila, alla ragione di 4 e mezzo per 100, e di perpetua contribuzione, perché si avesse facoltà il Re di prendersene il capitale del milione offertole con metterla in camerino e da servirsene per le ingentissime spese ch'ella [= *che la*] Maestà è obbligata fare pel mantenimento della perniciosa guerra che tiene co i Francesi fatti oggi repubblicani.

1798

Continuando a far guerra a' Francesi, la Maestà di Re Ferdinando della Sicilia assieme co' i Principi suoi collegati della Gran Bretagna e dell'Impero germanico, pensò escire di persona in campagna e mettersi alla testa di un'armata di non meno [*di*] 60 mila uomini, co' quali affrontare il primo il nemico nel suo campo, non tanto lungi da Roma. Ciò tanto, però, ei volea fare più tosto – dobbiamo dire – per rendere tuti [= *protetti*] e nella difesa li suoi dominij delle Sicilie, e specialmente del Regno di Napoli, di cui si avea molto vicina la ladroneccia iniqua aggressione. Per far ciò bisognava la pecunia di milioni e milioni, non essendovi oro che sia di basto [= *bastante*] alla guerra; perciò, delegato il rossor dal volto, restavasi per soccorso a' suoi sudditi, manifestandone con dispiacere la sua bisogna.

In esso, quindi, restando il Parlamento di Regno adunato nelle sale del Seminario Vescovile, mentre restavasi nella quadriennale sua adunanza nel 1798, dalla richiesta cotanto dura fattagli dalla Corte di volere per sé un donativo di non meno di tre milioni di ducati (cosa che mai [*h*]a successo), stordissene all'orrore che ne faceva con voce di somme così carche ed enormi. Havea egli presente il miserabile stato in cui si trovava il Regno, cagionatovi le avere per troppo cadutevi raccolte; pazientemente si sottomise pur nondimeno alla volontà del Padrone, gravandosi del debito di due milioni soltanto, mentre che alla contribuzione del terzo milione (ché tanto importava la tassa di 60 mila ducati il mese) durante la guerra

non poté acconsentire, e vi si negò affatto, non essendo peso che potea portare.

Questa, però, data negativa fu mal sentita dal Re, e di tal donativo ne fu inculcata la vera effettuazione. Purtuttavia fu consultata per contra dalla Deputazione, standosi forte su cotal punto con scissura sebbene di voti, e, conosciutane finalmente la insussistenza, fu risolta a favore del Regno la critica causa da i consulenti della Giunta de' Presidenti e Consultore incombenzati dal Re, che benignamente ne accolse il voto.

Pe' pagamenti, poi, di sì fatti donativi si obligò il Regno nel Parlamento [a] soddisfare un milione di contanti e nel giro di un'anno, e pell'altro milione, in seguito, si prese tempo di quattro anni, giusta la consuetudine tenuta ne' passati Parlamenti. In questo, però, secondo donativo di milione fu fatta buona al Regno e cancellata affatto la contribuzione delli 80 mila ducati che si pagava per sollievo delle università indigenti, e vi s'intesero eziandio inclusi e compresi li donativi sì triennali che novennali come pure quelli del donativo che si dice straordinario delli 150 mila ducati di conto libero del Sovrano.

Li Baroni intanto del Regno, che per gli ampij loro feudi e stati dovean portare di sì fatti due donativi il maggior peso, otteneano la facilitazione di trattenersi dalli loro suggiugatarij il 4 per 100 e dagli arrendatarij [*a margine*: possessori] di onze 50 annuali un ducato per testa, che poi divenne onza una sotto il pretesto di condannarne l'impuntualità; e però con tali tasse questi Baroni [è] mia opinione d'essere rimasti franchi. Li Baron soglion sempre cadere dritti nelle tassazioni de' donativi. Tanto opera la loro natia sublime condizione.

Avvertisi, però, che il donativo di onze 80 mila è verità che fu cancellato – come ho notato di sopra –, ma si fece una cosa peggio, e si fu che, invece di detto donativo, ch'era stato triennale, fu gravato il Regno a pagare un donativo uguale, di 80 mila l'anno, e che questo donativo fosse donativo novennale, ch'è lo stesso [*che*] dire donativo perpetuo e dell'istessa forma di come sono i donativi novennali, che sono perpetui.

FRANCESCO MARIA EMANUELE E GAETANI
MARCHESE DI VILLABIANCA

**GRAZIE E CAPITOLI DI REGNO
STABILITI SOTTO IL DOMINIO
DEL SERENISSIMO RE CARLO TERZO BORBONE**
[*E DEL RE FERDINANDO IV DI BORBONE*]

Opuscoli palermitani, ms. in Bcp ai segni Qq.E.82, n. 8

1754

Supplicossi dai Parlamentarij del Regno, per prima istanza di Parlamento, la conferma di viceré nella persona di Eustachio duca de Laviefeuille, unitamente alla rinnovazione di tutte le grazie delle quali era stata supplicata la Maestà del Re nelli scorsi antecedenti Parlamenti, che si fosse indi compiaciuta la Maestà sua aggraziare il Baronaggio del Regno dell'allevio dal sensibilissimo peso della decima, con ricattarsi dalli Baroni e feudatarij, depositandone il corrispondente capitale alla Real Camera. In questo, però, non conorse il Braccio Ecclesiastico, che per tal punto fece voto a parte.

Si fece presente parimente alla Corte il grave disordine delle doti perpetue che si pagano alli monasterij dalli parenti delle donzelle che assumono in quelli l'abito religioso, per le quali accade allo spesso che desolate si veg[g]ono non poche famiglie del Regno. E però intercedersi dalla Real clemenza la costituzione di una prammatica [*a margine*: sanzione] per cui si obligassero gli accennati monasterij a ricever le doti lor competenti nell'accettazione delle novelle monache di durata vitalizia, affine di ritornare altra fiata doppo la morte delle monache in casa de' lor parenti.

A questo regolamento, seguitando lo stesso paragrafo di monache, se ne aggiunse un altro, che coll'istesso calore si domandò al Re, cioè di abolirsi l'abusi dell'esorbitanti spese solite farsi nelle funzioni delli monacati e delle professioni delle monacande, come ancora dell'amministrazione degli uffizij monastici, delle quali vanno ad addossarsi esse moniali. E ciò ad effetto di rendere meno sensibili le spese dell'accennati monacati, nientemeno che per togliersi d'angustie le stesse monache in veggendosi libere dal duro peso di far le spese di suo denaro degl'annuali ufficij, alle quali è ob[b]ligata la comunità della Badia colle sue rendite, giusta lo spirito degli antichi canoni e di molte bolle pontificie.

Di queste, però, implorate grazie una sola ne fu accordata all'impronto dal sovrano, che fu quella appunto della conferma del viceré Laviefeuille, ch'essendo stato confermato per la terza volta nel governo di questo Regno, ne prese egli possesso nel duomo di Palermo sotto li 30 maggio 1754. Restarono indietro, in tanto, le altre supplicate grazie a causa delli qui seguenti motivi: cioè, riguardo alla prima grazia, che fu quella del ricattito [= *riscatto*] della decima, ne fu il motivo la considerazione del danno ed interesse che era a soffrirne la Regia Azienda trasferendola al Baronaggio; e innesequibile si rese la seconda, delle doti vitalizie e spese delli monasterij, attese le valide opposizioni e difese che da parte delli monasterij furon prodotte e sostenute.

1758

Una sola grazia fu avanzata a Sua Maestà dai Costituenti di questo Parlamento, che fu quella di voler confermato nel governo del Regno per l'altro successivo triennio il Viceré marchese Giovanni Fogliani, e in fatti n'ebbe la conferma esso principe in sequela di detta grazia, rinnovandosi l'atto di possesso nel duomo di Palermo a' di 2 luglio 1758.

1762

Due furono le grazie che si domandarono dal Regno nel Parlamento Generale del 1762, oltre le altre cumulative che trovansi già supplicate negl'antecedenti passati Parlamenti. La prima fu la conferma del Viceré marchese Fogliani, che continuò poi, di fatti, a governar la Sicilia a nome del Re pel terzo triennio, avendone pre-

so l'investitura e' l' solenne possesso nella basilica di Palermo sotto li 26 luglio 1762. La seconda fu la grazia di conferirsi li posti e le cariche militari delli novelli reggimenti siciliani levati nel 1754 con privativa alli soli nobili del Regno, a tenore di come fu concepito nella sua istituzione il donativo lucrativo grazioso militare di detto anno 1754: in sequela di che, ne furon molti a goderla de' nobili di questo Regno, servendo allora ne' Reali eserciti.

1766

Nel Parlamento di Regno dell'anno 1766 s'implorò per primiera grazia quella della continua [= *conferma*] del Viceré marchese Fogliani; e si passò poscia a richiedersi la privativa di capitanarsi le navi di guerra del novello armamento navale che si facea nell'arsenale di Palermo non da altri ufficiali che da patrizij siciliani, e per queste navi parimenti fu domandato in che, terminate esse il suo corso estivo, si facessero svernare in un de' porti di questa nostra Isola affine di allontanarvi per quanto era possibile la tirannica schiavitù de' vicini corsari barbareschi a cui la Sicilia disgraziatamente soggetta vedesi per la vicinanza dell'Africa.

Conforme alla detta grazia, fu supplicata l'altra dell'osservanza di concedersi alli mede[*si*]mi nobili nostri patrizij il comando de' tre reggimenti siciliani che, levantatisi al 1754 col donativo lucrativo di scudi 80 mila ed al presente riformati, ci restano due soltanto, sotto la denominazione di *Siracusa* e di *Girgenti*.

Separatamente, poscia, dal partito del Baronaggio del Regno fu richiesta la manutenzione della esigenza del dritto della decima costantemente nelle mani de' ministri della Reale Azienda in economia e per conto a parte della Regia Corte, affin di liberarsi in tal modo essi Baroni dalla vessazione delle persone private qual'ora questi se ne rendessero arrendatarij. Dalla parte de' i Prelati fu intercessa la libertà de' loro sacri fondi chiesastici dal novello peso del 5 per 100, che fu proposto concedersi al Monte delle vedove de' militari, all'oggetto di dare a tal Ente la giusta misera forma di potere vivere.

Ora videsi finalmente dal Senato di Trapani la conferma dell'onore di venir trattato col titolo d'*Illustrissimo* anche in stampa e nelle sue funzioni, a tenore del privilegio concessogli dal fu Carlo VI l'anno 1724.

Notasi intanto che tutte queste grazie, tali quali furono così piantate, restarono di peso tutte sospese e senza veruna concessione a motivo allora della minore età del Re, per cui li Reggenti non stimarono prendersi veruna libertà di risolvere ed interloquire.

1770

[1°, 2°]. Dai Parlamentarij del Regno congregati a Parlamento nell'anno 1770 fu domandata la conferma dell'attuale Viceré marchese Giovanni Fogliani, come pure vi fu richiesta la fondazione e pianta di un novello Uffizio di agente del Regno nella Real Corte di Napoli, da istituirsi e spesarsi dalla Deputazione del Regno affin di animare la decaduta estrazione de' grani.

3°. Che de' capitoli dell'ultima prammatica sancita in Regno, rilasciati sopra il dritto di retratto e sul contingente delle prelezioni in generale, ne venissero rinnovati soltanto tre, con novelle legislazioni a favore de' locanti o proprietarij de' fondi.

4°. Come pure si facesse corretta l'intelligenza dell'ordine reale che, ultimamente [*re*]capitato in Sicilia, fu a proibire la percezione dei quinti alli dicatori delle gabelle civiche.

[5°]. L'ultima grazia, finalmente, che in questo Parlamento s'intercesse dal Regno fu quella di surrogare alla truppa svizzera la truppa nazionale vassalla del Re, con levantarsi in questo oggetto nell'Isola un novello reggimento d'armi, prendendone il comando e l'officiatura, con privativa assoluta, non altri che nobili siciliani.

1774

La prima grazia che interceder videsi dalli rappresentanti del Parlamento Generale del Regno, celebrato in Cefalù l'anno 1774, fu quella di stabilirsi fissatamene in un luogo del Regno una squadra di galere con suoi ufficiali e comandante generale tutti siciliani, affine di proteggere il commercio cogli stranieri e liberare il Paese dalle funeste piraterie de' vicini africani, molto più che per somiglianti armamenti marittimi si trova aggravato il Regno del peso annuale di grossi particolari donativi e pagar le limosine insieme della Bolla della Crociata, con rilasciarsi anche gli introiti della pingue Abbadia di S. Maria di Altofonte.

2°. Che si distribuissero a' soli Siciliani le pensioni de' fondi ecclesiastici, rinnovandosi così per essi la concessione del Re Alfon-

zo stabilita per legge di Regno nel 1418, a somiglianza delle costituzioni del Regno di Napoli e della maggior parte de' dominij di Europa.

3°. La grazia della franchigia de' spogli fatta l'anno 1740 a' Prelati siciliani da Carlo 3° Re Cattolico fu la terza che implorata venne da' i Parlamentarij all'oggetto di stabilirsi ella altra volta [*a margine*: nuovamente] nel Regno. Per disgrazia, si trovava già revocata questa franchigia dalla Maestà dell'augusto Ferdinando regnante, a causa degli scaltri maneggi de' prelati esteri, a' quali era grave la contribuzione delle onze mille che dovea farsi ogn'anno a favore del Regio Erario in escambio de' citati spogli.

4°. Non era punto da recarsi in dubio [*che*] il gran vantaggio sicuramente era per prestare al publico la grande opera di far vetturabili le strade regie, e specialmente quelle dell'intorno dell'Isola. Motivo per cui fu implorata la Maestà del Re a voler dare all'assonto il suo braccio sovrano colli sborzi de' capitali confiscati di Zecca e cogli altri dell'Azienda Gesuitica, accordandovi congiuntamente i lavori di una mano sufficiente di forzati.

5°. Dalla città di Cefalù, in particolare, fu domandata la grazia di venir decorato il suo urbano magistrato del titolo di Senato in premio de' suoi serviggij attestati al servizio reale, in questa occasione di Parlamento, e al tempo, per l'istessa città di Cefalù, fu intercessa la grazia di poter fare ella un scaro di ricovero di navi in un luogo opportuno delle sue maremme, colla condizione però di doverne fare la spesa il vescovo con una pensione perpetua sopra la sua menza, e con esso tutto di paro i cittadini singoli con una generale fra loro colletta, attendendosi unitamente dalla parte del Re l'ajuto e la fatica di dissertati.

Essendosi considerati finalmente dalli Parlamentarij del Regno li gravi interessi stati sofferti dalli giudici e ministri del Consiglio in generale per l'attrassi de' negozij pubblici seguiti nell'ingresso di lor giudicature a causa delle note emergenze di Palermo del 1773 e d'accesso di alcuni di essi in Cefalù, fu stabilito supplicare il benigno monarca acciò si fosse compiaciuta la Maestà Sua di confermare, almeno per questa volta, nella sede della Gran Corte Criminale il giudice Emmanuello Bottari, nella Civile il giudice Costantino Costantini, e nel Concistoro Biaggio Ragusa. E per que-

sto capo vi fu altresì considerato Ferdinando Gravina maestro razionale togato del Tribunale del Real Patrimonio con il duca di Giampileri protonotaro del Regno, Ignazio Papé.

Or di tutte queste implorate grazie, della maniera veduta di sopra, ne fu accordata quella dell'armamento marittimo da mantenersi dal Re in un de' porti della Sicilia, sia di galere o di altra sorte di navi, a piacere della Maestà Sua. E per seconda grazia fu l'atto rinnovato della passata transazione fatta co' i Prelati di detto Regno per la liberazione de' spogli ne' casi di loro morte, che andò a stabilirsi e confermarsi per la seconda volta sotto la stessa tassa delle annue onze mille a favore della Real Camera.

Pe' soccorsi poscia in denaro domandati dal Parlamento per le spese delle strade del Regno, fu risposto di non trovarsi in grado Sua Maestà di concederne de' beni confiscati della Zecca o dell'Azienda Gesuitica, per motivi di coscienza a lei benivisti, ma solamente farli sperare degl'introjti dell'uffizio delle Poste dell'Isola, qual ora venissero queste ri[s]cattate dalle forze del Regno o dalla Regia Corte. All'urbano magistrato della città di Cefalù venne impartito il titolo di *Senato* in Regno, ma per il ricovero richiesto delle navi nel littorale della città venne a lei imposto di esibir nota delle spese che vi eran di mestieri, perché a vista dell'istesse si fosse possuto dal Re ordinare il conveniente.

In seguito finalmente delle grazie delle conferme di ufficij supplicate dalli tre ministri di giustizia e regij consiliarij, fu conferito il ministero dell'adunanza generale dell'esercito a Costantino di Costantini e la continuazione della giudicatura per altro biennio della Gran Corte Criminale ad Emmanuello Bottari, essendo stata negata soltanto la seconda toga del Concistoro al giudice Biaggio Ragusa.

1778

Otto furono le grazie che orate vennero alla Maestà del Re dagli Ordini generali del Regno nel Parlamento nazionale celebrato in Palermo il dì 5 aprile 1778.

E prima fu la conferma del viceré Marcantonio Colonna principe di Stigliani per il suo futuro terzo triennio. Il corso libero in mare da accordarsi alli Siciliani ed Isolani adiacenti contro i corsali e barbareschi di Africa fu la seconda. E per terzo fu posta in campo

la riforma delle tasse delle provisioni di liti spettanti a' i giudici di Tribunali, con rimettersi nel suo vigore la real prammatica del 1767 che die' retta alle ragioni de' calcolatori dell'ammortiz[z]azione.

Fu domandata indi la esclusione dalle leggi per le Case di educazione di donzelle che stan sotto titolo di Collegij di Maria, comeché essere opere perfette laicali. Vi fu inoltre richiesto che li Vescovadi del Regno si accrescessero a maggior numero, perché in tal forma avessero luogo i prelati di vegliare più largamente a' bisogni de' poveri e alla coltura religiosa delle accresciute loro popolazioni, gravandone l'assegnamenti delle novelle mense sopra li patrimonij de' più pingui Vescovadi.

Implorata venne parimente la restituzione dell'Arcivescovado di Morreale nello spirituale soltanto; e qual'ora tal grazia non potesse cattarsi, fosse accordata a' i Siciliani la piazza dell'Arcivescovado di Palermo, ch'è stata solita conferirsi agli stranieri, molto più ch'è mancata ad essi il surriferito arcivescovo di Morreale, e, coll'azione della pingue Abbadia di S. Maria di Altofonte sotto vocabolo del Parco e Partinico, che si erigesse un Seminario di Nobili per la educazione della gioventù secondo il piano formatovi dalla Deputazione del Regno e dal Senato di Palermo. Fu la settima grazia, quandoché per l'ultima, fu quella della concessione del privilegio del dottorato in Palermo nelle sublimi scienze, consimile a quello di Catania.

Or, di tutte queste grazie state implorate della maniera di sopra combinate, una sola per allora ne fu accordata dalla Corte col Real dispaccio della data di Napoli de' 25 luglio 1778 ed esecutoriata in Regno li 16 agosto di detto anno; e fu quella appunto del corso libero marittimo de' Siciliani contro i corsali. Due ne furon negate, cioè l'affare della libertà di impiegare rendite pretesa da' Collegij di Maria e la laurea dottorale da conferirsi in Palermo, mentre le altre cinque, che sospese rimasero, mandate vennero all'informe della Giunta de' Presidenti e Consultore co' i due avvocati fiscali della Gran Corte e della Real Camera. Dal li voti, quindi, di questi ministri fu fatto sperare al Regno di ottenersi col tempo dalla Real clemenza il sospirato adempimento delle rimaste pendenti suppliche.

E ciò tanto fu vero che dopo li pochi giorni vi spuntò la grazia della fondazione dell'implorato Seminario di Nobili in Palermo, che fu eseguita nel gran palazzo del Collegio Gesuitico con un'assegnazione di cinque mila scudi l'anno sopra la Regia Camera.

1782

La prima grazia che vi fu supplicata dal Parlamento dell'anno 1782 fu la conferma del viceré Caracciolo. La seconda fu il dar riparo alli danni de' barbareschi corsali col presto accesso ne' mari sicoli delle forze marittime del Re.

Che la collazione dell'Arcivescovado di Palermo, semprecché non si stimasse dalla Corte farla privativamente a favore de' nazionali, si accordasse almeno coll'alternativa fra i Siciliani e Napoletani: fu domandata per questa grazia la concessione della scala e porto franco di Messina, colla fondazione per quivi di un lazzaretto lordo.

Si rinnovarono poscia le istanze stesse fatte nell'antecedente Parlamento, cioè della ritassa delle provisioni di liti spettanti a' giudici e dell'Arcivescovado di Monreale, da rimettersi unicamente nello spirituale. La città di Sciacca domandò il titolo di *Senato*. E per ultima grazia venne richiesto in che li Siciliani fossero capaci, conforme i Napoletani, di poter percepire pensioni ecclesiastiche nei due Regni delle Sicilie.

Delle otto grazie, quindi, domandate di sopra, ebbe effetto la prima, cioè d'essere stati allibertati li mari dell'isole di Sicilia dalle piraterie de' corsali mercé la pronta caccia che lor fu data da' regij legni. La città di Sciacca decorata venne del titolo di *Senato* pel suo patrio magistrato, e con prammatica eseguita in Palermo a' 20 luglio 1784 fu concessa la grazia delle provisioni delle sentenze de' giudici, con restringersi il *jus sententiæ* alle sole petizioni che si contengono ne i Libelli, senza doversi da i litiganti pagare provvisione alcuna pe' calcoli, ancorché dovessero i giudici interporre giudizio sopra partite controverse. Il resto, intanto, delle intercesse grazie fu rimesso a futura provvidenza.

1783

In questo Parlamento straordinario di Regno del dì 2 luglio 1783 non si trattò di domandarsi grazie al sovrano per non infa[n]darlo [*sic, probabilmente da infandum*] maggiormente in occasione di

trovarsi la Maestà sua gravemente funestata dalle disgrazie de' terremoti di Messina e delle Calabrie. Alcune soltanto università fero-no l'istanza di farsi altra volta nel Regno l'estimo generale de' beni e numerazione delle anime, per causa di trovarsi in sbilancio ne' pubblici pesi e gemere in conseguenza sotto la oppressione.

1786

Del numero di sei furon le grazie che da i Parlamentarij assemblati nel general concilio del dì 6 luglio 1786 implorate vennero alla Maestà del Re. La prima fu la conferma di Viceré dell'attual governante Francesco de Aquino, principe di Caramanico. In secondo luogo si domandò la riforma del lusso, che, essendo andato all'eccesso in tutti i ceti di persone, esser la causa della de[p]auperazione delle famiglie. Consistè la 3^a grazia in che le doti solite darsi alli monasterij per le moniali s'intendessero in appresso vitalizie.

La prescrizione della "centenaria" fu la quarta grazia, da darsi alle liti di lesione che soglion numerarsi sopra le tasse delle doti di paragio, abilitandosi soltanto ad eccitarne il lor dritto le persone istesse dotate, o al più li figli di esse, nelle costituzioni delle novelle doti.

Si richiese una novella numerazione d'anime ed estimo generale di beni per sollevarsi non poche università che si trovano gravemente in sbilancio e gemono oppresse.

La sesta grazia, finalmente, fu la rimessione in Regno del *gius proibitivo* del tabacco, abolendosi però affatto li novelli dazij surrogatisi a quello, che novellamente si sono imposti come a quello a quello surrogati.

1790

Le grazie che implorate furono dalli Parlamentarij votanti nel Parlamento di Regno tenuto in Palermo e nel Seminario Arcivescovile del dì 17 settembre 1790 furon le seguenti:

[1°] La conferma, per prima, del Viceré Francesco di Aquino, principe di Caramanico, per altro triennio.

2°. Che un de' reg[g]enti ministri siciliani della Giunta dovesse intervenire nel Supremo Consiglio delle Finanze.

3°. Fu richiesto il riesame di alcuni passati regolamenti di governo che la esperienza poi ha fatto conoscere disadatti e non coerenti alle mire che s'ebbero nell'emanarli.

4°. Fu supplicata, finalmente, la libertà di fare nella Sicilia novelle terre e popolazioni, con fabbrica sciolta di opposizioni, senza ricorrere alle colonie straniere, che non [h]anno riuscito.

1794

Dal Parlamento del Regno conchiuso in Palermo a 30 agosto 1794 si domandarono alla Maestà del Re grazie come sieguon.

La prima fu della conferma del Viceré Francesco de Aquino, principe di Caramanico. Ebbe luogo di seconda la supplica di non ammettersi forestieri nelle magistrature e ministerij del Regno, per essere contro li capitoli e leggi del medesimo. Che la Baciletta di ragioni ottenuta da i notari non abbia effetto, come nociva al pubblico commercio. Che per li schiavi che fanno i turchi nella Sicilia in gran numero si compiacesse il Re mantenere in un de' porti dell'Isola un dipartimento permanente di marina. Era bene che si co[*nser*]vassero rigorosamente le prescrizioni fatte nelle antiche scritture ad oggetto di tener lungi le liti.

La città di Girgenti domandò il titolo di *Senato*.

1798

Pel Parlamento del Regno celebrato in quest'anno 1798 e concluso a' 14 settembre di detto anno furon domandate alla Maestà del Re le qui sotto grazie, cioè:

La prima grazia fu quella di degnarsi per una volta il sovrano portarsi personalmente in Sicilia per goderne di faccia a faccia l'amabil volto del suo Signore. E questa grazia fu accordata interamente, avendo passato in Palermo colla sua Real famiglia il dì 26 dicembre 1798, ove [h]a fissato per sempre la residenza.

La 2^{da} grazia fu la conferma del Viceré Tomaso Firrao, principe de' Luzzi. Colla venuta del Re svani affatto cotale grazia, cessando in Sicilia la carica di Viceré.

La 3^a grazia fu dell'armamento navale che bisognava nella Sicilia per liberarsi dalla schiavitù de' vicini corsari africani. Fu effetto di questa grazia la pace o sia tregua conchiusa tra la nostra Corte colla Reggenza di Tunisi, durante sebbene la guerra di Francia sotto il mese di ma[g]gio 1799.

Per la 4^a grazia si votò l'indipendenza che deve avere il Cappelano mag[g]iore di Sicilia da quello di Napoli sugli affari ecclesia-

stici. Fu accordata, ma negata affatto la grazia di voler riforma delle leggi e prammatiche sancite dal fu marchese Viceré Caracciolo, dovendo esse restare nello stato in cui al presente si trovano.

Per 5^a grazia fu domandato il far ritornare gli ecclesiastici nel loro passato foro e giurisdizioni con levarne il giudizio [*a margine: a cui sottopongonsi*] a' Tribunali secolari. Non fu accordata.

E per ultima grazia fu implorata l'assoluzione de' sbardellati debiti che tenea il Senato di Palermo e n'era impossibilitato a farne i pagamenti. E questa grazia ebbe il suo effetto dal generoso amabil Sovrano, che sotto li 26 gennajo 1799 rilasciò [= *abbuonò*] al Senato 300 mila scudi di debiti.



LE OPERE CITATE DAL VILLABIANCA

VITO AMICO, *Lexicon topographicum siculum*, voll. 3, Palermo 1757, iterum Catania 1759-60

ANONIMO, *Chronicon Fossae Novae*, in F. Ughelli, *Italia sacra*, vol. I, Venezia 1717²

GIOVANNI BOTERO, *Detti memorabili di personaggi illustri*, Brescia 1610

GIOVAMBATTISTA CARUSO, *Memorie storiche di quanto è accaduto in Sicilia dal tempo de' suoi primi abitatori sino alla coronazione del re Vittorio Amedeo raccolte da' più celebri scrittori antichi e moderni*, voll. 3, Palermo 1716-1745

TOMMASO DEL BENE, *De comitiis seu parlamentis ac incidenter & corollarie de aliis moralibus materiis, praecipue de ecclesiastica immunitate dubitationes morales*, Leida 1644

GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI, *Storia cronologica dei Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, voll. 5, Palermo 1790

SALVATORE MARIA DI BLASI, *Opuscoli di autori siciliani*, voll. 29, Catania 1758 e Palermo 1759-1778

SCIPIO DI CASTRO, *Avvertimenti al signor Marco Antonio Colonna quando andò viceré di Sicilia*, in “Thesoro politico in cui si contengono relationi, istruzioni, trattati & varij discorsi pertinenti alla perfetta intelligenza della ragion di Stato, et all'intera cognizione de gl'interessi & dipendenze de' più gran principi & signori del mondo”, p. 2^a, Francoforte 1618

AGOSTINO INVEGES, *Annali della felice città di Palermo*, t. III: *Palermo nobile*, Palermo 1651

ANTONINO MONGITORE, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia*, voll. 2, Palermo 1749

RAMON MUNTANER, *Chronica o descriptio dels fets e hazanyes del inclyt Rey Don Jaume Primer e de molts de sos descendents*, Valenza 1558

VINCENZO TALAMANCA E GRUA, *Elenco universale delli re dominanti di questo Regno di Sicilia, incominciando dal re Pietro di Aragona infino allo invittissimo re Carlo II*, Palermo 1696

JERÓNIMO ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Saragozza 1610.